Scuola Dottorale Interuniversitaria ed Internazionale
In Diritto Europeo, Storia e Sistemi Giuridici dell'Europa

Sezione diritto europeo su base storico comparatistica

Tesi dottorale di Francesco Celluprica

Per una storia del diritto commerciale a Roma tra XVIII e XIX secolo. La giurisdizione del Tribunale di Commercio a Roma in età napoleonica e la sua giurisprudenza (1810-1814)

Coordinatore
Prof. Paolo Maria Vecchi

Reltori
Prof. Paolo Alvazzi Del Frate
Prof. Mario Ascheri

- XXII Ciclo. Anno accademico 2009 2010-

Indice

Introduzione **5**

Capitolo I

Il diritto commerciale a Roma nei secoli XIV-XVII

1. Comune e Papato..... 8
2. Statuti comunali e statuti corporativi..... 10
3. La giurisdizione commerciale a Roma..... 19
   3.A Il Tribunale del Senatore..... 22
   3.B. Il tribunale del Governatore..... 25
   3.C. Il tribunale dell'Auditor Camerae..... 26
   3.D. La Prefettura dell'Annona, la Presidenza della Grascia e quella delle Ripe 28
   3.E. Altri organi giurisdizionali..... 35
   4. Considerazioni conclusive..... 36

Capitolo II

Il diritto commerciale e il sistema giuridico francese

1. L'impulso economico ed il potere pubblico..... 39
2. Un problema di integrazione: Corporazioni e Fiere... 41
   2.A. Le corporazioni..... 42
   2.B. Le fiere..... 43
3. Inserimento del diritto commerciale nell'ordinamento giuridico statale..... 46
   3.A. Le giurisdizioni consolari..... 47
   3.B. La rappresentanza degli interessi dei commercianti..... 50
   3.C. Il primo tentativo di codificazione..... 52
4. Considerazioni riassuntive..... 56

Capitolo III

Il Tribunale di Commercio (1810-1814)

1. L'introduzione del sistema giudiziario francese.....57
2. Il Codice di commercio del 1807.....63
3. L'applicazione del Codice di Commercio a Roma: le sentenze del Tribunale di Commercio dal 1810 al 1814...69
i. Premesa metodologica.....69
ii. Svolgimento quantitativo dell'analisi.....71
ii.a.1810. 71
ii.b.1811.....73
ii.c.1812.....75
ii.d.1813.....77
ii.e.1814.....79
iii. Analisi dei dati.....81
iv. Svolgimento "qualitativo" dell'analisi.....86
iv.a.Il sistema giurisdizionale precedente.....87
iv.b. La complessità della circolazione del credito..93
iv.c. La concreta applicazione del Codice.....97
4. Conclusioni.....105

Capitolo IV

La giurisdizione ed il diritto commerciali a Roma e le riforme durante e dopo la Restaurazione

1. L'assetto della giurisdizione in materia di commercio (1814-1834).....109
2. La legislazione commercialistica dello Stato pontificio (1814-1870).....115
3. Considerazioni conclusive sulla Restaurazione e le "cose di commercio".....117

Annesso I. 122

Fonti archivistiche 184

Fonti bibliografiche 186

Introduzione

La tesi di dottorato che segue è stata redatta a partire dalle ricerche compiute presso l'Archivio di Stato di Roma (ASR) e con l'obiettivo di esaminare delle sentenze del Tribunale di commercio – istituito nella città sotto il dominio napoleonico tra il 1809 ed il 1814 – ivi conservate.

Più nel dettaglio, la tesi esamina la particolare situazione della giurisdizione romana in materia di commercio precedente l'arrivo delle truppe francesi (**Capitolo I**), ove era normale che le funzioni di governo, di amministrazione e di giustizia fossero incorporate nella stessa istituzione, secondo un modello caratterizzato da un pluralismo ineliminabile della dimensione giuridica e da una compresenza concorrente e dialettica di tribunali e sistemi diversi.

A seguire, viene sinteticamente considerata l'evoluzione del diritto commerciale all'interno dell'ordinamento giuridico francese (**Capitolo II**), a partire dalla presa di coscienza da parte del potere pubblico dell'importanza del settore commerciale e finanziario e della conseguente spinta dei sovrani a promuovere una normativa tendente a superare i confini del *corpo*, attraverso una dialettica tra gli ordinamenti corporativi e quelli politici che si svilupperà lungo l'arco di due-tre secoli e che porterà, con l'*Ordonnance du Commerce* del 1673, a trasferire ai tribunali statali le competenze dei tribunali consolari.

Quanto sopra, per arrivare al nucleo più originale della trattazione e cuore della tesi (**Capitolo III**), consistente nell'esame dell'applicazione del "sistema di giurisdizione commerciale francese" — ossia quello costituito dall'applicazione del *Code de commerce* del 1807, da una parte, e dall'istituzione di un Tribunale di commercio, dall'altra - a Roma, attraverso lo studio analitico delle sentenze sopradette.

Chiude il descritto studio l'esposizione degli sviluppi successivi alla restaurazione (**Capitolo IV**), dove i principi radicalmente innovatori fondati su di una vera e propria "nuova filosofia giudiziaria" ed introdotti sotto la dominazione napoleonica si confrontano con la volontà di procedere ad un ripristino generale della situazione precedente.

*** *** ***

La presente tesi è corredata da un apparato documentario – costituito dalle riproduzioni digitali (in formato .jpg) delle sentenze del Tribunale di commercio conservate nell'ASR – allegato in Cd-rom. Ciascun documento digitale è catalogato secondo la sigla "CIMG…" seguita da un numero progressivo. Pertanto, nelle note a piè di pagina del capitolo III, oltre all'indicazione della collocazione archivistica del documento di cui si tratta, viene riportato anche il nome del documento digitale contenuto nel Cd-rom allegato. Inoltre, per facilitare la consultazione, all'interno del Cd-rom vi è un file (in formato .xls) contenente la serie catalogata delle sentenze esaminate, divise per anno e una tabella statistica riepilogativa.

*** *** ***

Capitolo I

Il diritto commerciale a Roma nei secoli XIV-XVII

1. Comune e Papato.

Nel diritto pubblico medievale, a Roma spetta una posizione particolarissima: capitale delle due potestà sovrane, la Chiesa e l'Impero[1].

La sovranità imperiale esisteva più di diritto che di fatto e quando i Comuni italiani alleati del Pontefice trionfarono su Federico Barbarossa, una delle conseguenze della loro vittoria fu di togliere di mezzo quanto ancora restava dell'effettiva sovranità imperiale sull'urbe: dopo Anagni e Venezia[2], l'Imperatore rinunciò al prefetto che teneva nella città quale suo rappresentante che, nel 1198,

---

[1] Vd. F. Valsecchi, *Le corporazioni nell'organismo politico del medio evo*, Alpes, Milano 1931; E. Rodocanachi, *Les institutions communales à Rome sous la papauté*, A. Picard, Parigi 1901; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna 2000; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Ponteficio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007.

[2] "Questo stato di cose dette luogo a metà sec. XII ai complessi rapporti fra il movimento comunale e l'imperatore Federico Barbarossa, il quale nelle due diete di Roncaglia del 1154 e 1158 aveva avocato a sé i regalia, i diritti pubblici (tra cui una quantità di dazi e di dogane, il libero esercizio delle quali era invece indispensabile alla circolazione delle merci e quindi alla prosperità cittadina e comunale), mentre dopo trent'anni di contese giuridiche e di aperte lotte armate, nel 1183, con la pace di Costanza, dovette adattarsi a riconoscere i Comuni inserendoli tuttavia nell'ordine feudale." in F. Cardini e M. Montesano, *Storia Medievale*, Le Monnier Università-Storia, Firenze 2006, pag. 219. In generale sul punto si vd. M. Ascheri, *La città-Stato*, il Mulino, Bologna 2006, pag. 49-89.

si trasformerà in una magistratura pontificia[3]. La sovranità dell'imperatore resterà a puro titolo nominale quale Re di Roma, ma vuota di ogni contenuto.

Non così il Papa, in quanto Roma restava effettivamente la sede della Chiesa ed il Papa regnava su di essa non solo come capo spirituale ma anche come Signore particolare esercitante l'effettivo potere politico[4].

A questo punto, alla fine del XII secolo la lotta per l'autonomia della città restava una questione limitata tra Papa e Comune. Dopo la rivoluzione del 1143, i limiti dell'autonomia comunale a Roma erano definiti nei patti tra Eugenio III nel 1145, Clemente III nel 1188 e Innocenzo III nel 1198. Il Governo comunale era demandato ad un Senatore di elezione popolare ma che spettava al Pontefice confermare ed investire nella sua carica[5]. Del resto, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, i nuovi governi avrebbero sempre cercato il sostegno dell'autorità pontificia[6].

---

[3] Come noto, Innocenzo III, approfittando che l'Impero aveva la sovranità vacante dopo la morte improvvisa di Enrico VI, persuase il prefetto dell'Imperatore a sottomettersi a lui e il 22 febbraio del 1198, lo indusse a prestare giuramento di fedeltà e lo investì dell'ufficio dandogli come simbolo, anziché la spada, il mantello purpureo. Vd. F. Cardini e M. Montesano, *Storia Medievale*, cit., pagg. 279-288.

[4] Vd. F. Valsecchi, *Le corporazioni…*, cit., pag. 222.

[5] "Vigeva sempre a Roma la costituzione del 1144; ma mancando questa di un ordinamento che poggiasse sulle forze del popolo, ne seguì che restringendosi assunse nella sua autorità esecutiva una forma monarchica. Infatti, il Senato di un tempo aveva finito con il concentrarsi in un senatore unico" O. Bertolini, *Le origini del potere temporale e del dominio temporale dei papi*, in *Scritti scelti di storia medievale*, vol II, 'Il Telegrafo', Livorno 1968, pag. 487.

[6] La preoccupazione di assicurarsi la sanzione papale si nota anche nella prima fase della rivoluzione di Cola per cui egli si assocerà al governo con il Vicario del Papa, dichiarando di governare per volontà del popolo ed in nome della Santa romana Chiesa. Cfr. F. Valsecchi, *Le corporazioni…,* cit., pag. 224.

In breve, il Comune romano riconosceva la alta sovranità papale, ma dalla seconda metà del XIII secolo alla fine del XIV, al Pontefice non restava che il potere di investire solennemente i capi della repubblica. Le cose cominciarono a cambiare alla fine del XIV secolo, vedendosene una premessa nella nomina del Senatore effettuata da Urbano IV e definito *Apostolica aucotritate*[7]. Da allora, il diritto del comune comincia a cedere di fronte al diritto del Papa: i patti tra Bonifacio IX nel 1391 e Innocenzo VII nel 1404 segnano la fine dell'autonomia politica, non amministrativa, del Comune di Roma[8].

Con queste premesse, si apre la vicenda degli attori protagonisti della legislazione commerciale a Roma.

2. Statuti comunali e statuti corporativi.

Le collezioni statutarie presenti negli archivi romani sono di grande interesse per lo studio delle materie economico-commerciali e delle associazioni professionali attive a Roma durante l'ultima parte del medioevo ed in età moderna[9].

---

[7] A. Theiner, *Annales ecclesiastici*, II, pagg. 630-31.

[8] *Ibidem*, III, pagg. 16 e 71.

[9] Tra le raccolte statutarie più ampie, a Roma, si ricordano quelle della Biblioteca del Senato della Repubblica (circa 5000 volumi) quella dell'Archivio di Stato di Roma (quasi 2000 volumi) e quelle dell'Archivio Storico Capitolino (oltre sessanta volumi). Altre raccolte si trovano conservate e sparse in varie biblioteche tra le quali si ricordano l'Angelica, la Casanatese, la Corsiniana, la Fondazione Marco Besso, la Biblioteca Apostolica Vaticana. Manca un quadro completo del patrimonio statutario corporativo romano, ma si

Da tali collezioni emerge come, durante la prima metà del medioevo, un certo spirito corporativo pare esistere in Roma nelle forme delle *scholae militum*, nelle *scholae artium* e nelle *scholae peregrinorum* di antica origine[10].

Al principio del XII secolo, poi, gli artigiani e i mercanti della città si fondono in una Mercanzia generale che sembra assurgere ad una certa importanza nella cosa pubblica[11].

Infatti, anche se gli statuti dei mercanti compilati nel 1317 accennano in diverse parti alla costituzione giuridica della Mercanzia di Roma collocandola nell'anno

---

rimanda al repertorio di G. Bresciano, *Bibliografia statutaria delle corporazioni romane di arti e mestieri*, "Rivista delle biblioteche e degli archivi, VII, 1896, pagg. 105-123, 174-189; VIII, 1897, pagg. 52-63, 171-191; XI, 1900, pagg. 132-136, 181-183; XII, 1901, pagg. 10-12, 61-63, 97-110, 151-157, 187-190; A. Martini, *Arti, mestieri e fede nella Roma dei papi*, Cappelli, Bologna 1965, pagg. 267-302. Sul tema delle corporazioni in generale, di più recente pubblicazione è il repertorio bibliografico di L. Frangioni, *Corporazioni e dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazioni e i gruppi professionali dall'età romana alla fascista (e oltre)*, Opus Libri, Firenze 1998.

[10] Una critica alla comune derivazione delle arti medievali da quelle dell'età romana, è offerta da P.S. Leicht nel suo studio *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino 1937, pagg. 13 e ss. Importante anche la critica in tal senso di G. M. Monti, *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medioevo*, Bari 1935, pag. 112 e ss., A. Solmi, *Le corporazioni romane nelle città dell'Italia superiore nell'alto medioevo*, Padova 1929, e ancora di P.S. Leicht, *Ricerche sulle corporazioni professionali in Italia dal secolo V all'XI*, in *Rendiconti della Reale Acc. dei Lincei*, serie VI, vol. XII fasc. 3-4 (Roma 1936). Si veda altresì N. Tamassia, *Le associazioni in Italia nel periodo precomunale*, in *Archivio giuridico*, LXI, 1898.

[11] Il più antico documento in tal senso, per Roma, è un trattato di commercio del 1166 – relativo a assistenza, libertà commerciale e sicurezza marittima e terrestre – concluso tra i *consules mercatorum et marinarrourum* di Roma ed i *consules* del Comune di Genova: cfr. *Monumenta histiria patriae*, Chart. Vol. II, col. 998, n. 1517. È curioso come in tale atto non compaiano nessuno dei poteri sovrani (né il Papa, né l'Imperatore, né il Senato romano) ed i Consoli dei mercanti appaiano sovrani della città aggiungendo tuttavia la clausola "*salva tamen fidelitate domini Pape et domini Imperatoris*": cfr. F. Valsecchi, *Le corporazioni*, cit. pag. 281.

1255[12], essa è da intendersi con riferimento ai soli *mercatores pannorum*, i quali costituivano un collegio particolare di mercanti aventi giurisdizione e controllo su arti affini. Ciononostante, come detto, fin dal XII secolo, i *mercatores* romani erano consociati, avevano i propri consoli e si governavano con propri ordinamenti, con la differenza che a quel tempo si definivano *mercatores* le persone che esercitavano un traffico commerciale, qualunque esso fosse ed in particolare quei ricchi borghesi che, associati in banche o ditte commerciali, formarono il primo nucleo comunale democratico che diede vita alle esperienze cittadine già descritte[13].

Esisteva dunque già precedentemente il 1255 una corporazione di mercanti che, così come negli altri comuni d'Italia, partecipava al governo della città ed in quella data si diede semplicemente una nuova organizzazione, quando le diverse classi di *mercatores* si separano in distinte corporazioni che prendevano nomi differenti a seconda dell'attività esercitata. L'appellativo di *mercatores* restò riservata ai commercianti di panni, con un significato più ristretto che in origine e identificativo di quella sola corporazione[14].

---

[12] Cfr. *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Tip. della Pace, Roma 1880, 1363, I, pag. 6 linn. 29-30: "mercatantia se choadunavit silicet anno domini millesimo cc.lv.". Per una analisi di questa edizione si vd. *Catalogo della raccolta di statuti della biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura di C. Chelazzi, VI, Firenze 1963, pagg.110-113.

[13] Vd. G. Doneaud, *Sulle origini del Comune e degli antichi partiti in Genova e nella Liguria*, Istituto Sordomuti, Genova 1878, pag. 13; A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria*, cit., pag. 23; A. Pertile, *Storia*, t. II, pagg. 185 e ss.

[14] Vd. G. Gatti, *Statuti dei mercanti di Roma*, Cuggiani, Roma 1885, pag. XVII.

Infatti risulta che all'inizio del XIII secolo, gli artigiani ottengono un piccolo consiglio a fianco a quello comunale: il consiglio dei tredici *boni viri*, le cui attribuzioni in origine erano assai modeste (strade e mercati) ma che col tempo, col crescere di importanza della classe che rappresentava, aumentò di influenza.[15] Del resto, fra XII e XIV secolo Papa, Nobiltà e Popolo si alternano al potere, senza tuttavia che le classi dedite all'industria ed al commercio potessero imporsi sulla potenza del capitale immobiliare e delle classi dominanti, il clero e la feudalità[16].

In particolare, quando a dominare è il Comune, esso appare risoluto nell'affermare la subordinazione dell'autonomia corporativa a quella cittadina: gli statuti delle arti devono essere sottoposti alla approvazione dell'autorità comunale[17], da ogni nuovo Senatore, e tali statuti riportano queste ratificazioni[18]. Più tardi, quando l'autonomia cittadina perderà terreno di fronte al Pontefice – e questi potrà fare a Roma quello che i Signori già avevano compiuto altrove – si avrà un intervento costante dell'autorità pontificia non soltanto nei rapporti pubblici, relativamente al regolamento dei

---

[15] Vd. F. Valsecchi, *Le corporazioni*, cit., pag. 281.

[16] Gli stessi statuti di Roma del 1363 non conferiscono un ruolo "costituzionale" alle arti o corporazioni se non nella partecipazione all'elezioni di alcune cariche (i Conservatori) come a Firenze, Milano o Bologna. Cfr. *Statuti della città di Roma*, cit., 1363, I, pag. 125.

[17] Cfr. *Statuti della città di Roma*, cit., 1363, I, pag. 128: "*Consules mercatorum et aliarum artium teneantur eorum statuta que fecerint domino Senatori ad approbandum, et approbata per eum habentur pro approbatis, reprobata pro reprobatis, dum tamen non sint in detrimento reipublice seu contra presens statutum; quibus casibus infra si per Senatore approbata non essent, volumus ipsa aliquo modo valere bec eis uti possint*".

[18] Cfr. *Statuta mercatorum urbis*, in G. Gatti, *Statuti dei mercanti di Roma*, cit., pag. 57.

privilegi e diritti, ma anche nella loro vita organica, ossia nelle determinazioni dei doveri degli associati, nella pacificazione delle discordie interne, nel mantenimento delle gerarchie[19].

Le competenze e le prerogative giurisdizionali esercitate dalle autorità capitoline, Senatore e Conservatori, sulle associazioni dei mercanti e degli artigiani secondo il dettato della normativa statutaria della città di Roma erano molto ampie, accordandogli un ruolo di supervisione, verifica e certificazione del valore legale dei testi statutari[20]. Le corporazioni avevano infatti il corrispondente obbligo di far approvare i loro statuti dalle istituzioni municipali, pena l'inefficacia giuridica delle norme stesse[21].

---

[19] Vd. E. Rodocanachi, *Les corporations ouvriers à Rome depuis la chute de l'Empire romain*, Picard, Paris 1894, pag. XXIX. Secondo l'A. la corporazione dipendeva dal Cardinal Camerlengo, dal Luogotenente civile, dal Governatore di Roma, dal Presidente della Grascia e dell'Annona, tutti rappresentanti del potere pontificio.

[20] Gli statuti municipali disciplinavano numerosi aspetti dell'organizzazione delle corporazioni: elezione e durata dei consoli, funzioni giudiziarie degli stessi e sede dei tribunali, tenuta delle assemblee ecc. In particolare, con riferimento alle attribuzioni giurisdizionali dei consoli delle arti, già i primi statuti cittadini del 1363 attribuivano la facoltà di giudicare le controversie interne alla corporazione *("...qui consules plenam habeant potestatem cognoscendi et terminandi omnes questiones causarum civilium vertentium inter ipsos de artbus eorundem de rebus spectantibus ad ipsam artem super quibus fuerit recusum ad eos"* in C. Re, *Statuti della città di Roma*, cit., I, CXXVII, pag. 81). Con gli statuti del 1580 le competenze giurisdizionali dei consoli vennero ridotte, per essere poi reintegrate dal breve di Gregorio XIII del 1 maggio 1581, fino all'esautoramento completo che avviene con la costituzione di Innocenzo XII, *Abolentur omnia tribunalia*, del 1692 (si vd. il *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, LXXX, voce: Tribunali di Roma).

[21] Cfr. *Statuti della città di Roma*, cit., 1363, I, 128: "*Consules mercatorum et aliarum artium teneantur eorum statuta que fecerint domino Senatori ad approbandum, et approbata per eum habentur pro approbatis, reprobata pro reprobatis, dum tamen non sint in detrimento reipublice seu contra presens statutum; quibus casibus infra si per Senatore approbata non essent, volumus ipsa aliquo modo valere bec eis uti possint*".

Nei testi statutari delle corporazioni ricorrono le formule di conferma degli statuti del Senatore e dei Conservatori, a riprova dello stretto rapporto che intercorreva tra corporazioni ed istituzioni municipali o meglio, la soggezione giuridica cui le organizzazioni professionali erano sottoposte da parte dell'autorità comunale[22].

Da un punto di vista formale, dunque, gli statuti delle corporazioni formavano parte della pubblica legislazione di Roma e pertanto, quantunque le controversie tra *mercatores* dovessero essere decise da giudici a ciò espressamente delegati "*non secundum leges, sed secundum capitula nostri statuti et mercantiliter*"[23], questi statuti entravano a far parte del diritto del Comune[24], attraverso l'esplicita accettazione fattane dalla pubblica autorità. Mentre da un lato i mercanti ed i loro consoli partecipavano all'amministrazione della città, dall'altro lato i magistrati comunali davano vigore di legge agli statuti mercantili, sanzionandone periodicamente le singole disposizioni. Prova d'autorità del potere politico sulle arti è, ad esempio, l'ordine dei senatori di Roma dell'anno 1308 a due giudici di appello di rivedere e correggere gli statuti dei mercanti[25], senza partecipazione

---

[22] Sul rapporto tra Comune e corporazioni si vd. soprattutto P. Pavan, *Le corporazioni di arti e mestieri e il Palazzo dei Conservatori*, in *Il Palazzo dei conservatori e il Palazzo Nuovo in Campidoglio. Momenti di storia urbana di Roma*, Pacini, Pisa 1996, pagg. 29-40.

[23] Cfr. *Statuta Mercatorum Urbis*, cit., *Proemio*, pag. 5, lin. 5.

[24] Pertanto, anche dal punto di vista formale, il diritto commerciale non si forma unicamente come eccezione al sistema di diritto comune; o meglio, risulta un'eccezione permessa ed integrata nel sistema di diritto comune.

[25] Cfr. *Statuta Mercatorum Urbis*, cit., pagg. 58-59 linn. 32-6: "*Riccardus... et Iohannes... senatores illustres... faciunt de*

delle arti in tale operazione, essendo probabilmente gli stessi senatori "uomini delle arti". In questo senso, il rapporto tra le leggi civili che amministravano la città e gli statuti dei *mercatores* è a favore delle prime giacché gli statuti si applicano "*salvo quod ista statuta vel ipsorum aliquod non sint contra formam statuorum Urbis*"[26].

Ad ogni modo, il rapporto tra le *leges* della città e gli statuti rimane coerente nonostante la forma di governo comunale: che siano gli ordinari due senatori o uno solo o senatori forestieri o conservatori o tribuni vi è l'autodisciplina delle arti secondo gli statuti confermati, di volta in volta, dall'autorità governativa cittadina.

Analizzando dunque le disposizioni che regolavano l'obbligo delle arti di sottoporre al controllo dei magistrati capitolini i propri ordinamenti nelle varie redazioni degli statuti di Roma, si nota un progressivo indebolimento politico del Senatore a vantaggio dei Conservatori[27]. Come visto, un capitolo degli statuti del 1363 prescrive ai consoli di presentare al Senatore gli Statuti per l'approvazione, pena l'invalidità degli stessi[28]; le successive compilazioni del 1519 e del 1523,

---

consilio discretorum et sapientum virorum dominorum Angeli petri mathei et Iohannis Iacobi iudicum palatinorum super appellationibus et aliis extraordinariis deputatorum quibus dicta statuta videnda et corrigenda comiserunt.".

[26] Cfr. *Statuta Mercatorum Urbis*, cit., pag. 91, lin. 7.

[27] Vd. G. Mentonelli, *Gli statuti delle università romane di arti e mestieri conservati nell'Archivio Storico Capitolino*, in *Corporazioni e gruppi professionali a Roma tra XVI e XIX secolo*, Roma moderna e contemporanea, VI (1998), pagg. 269 e ss.

[28] Cfr. *Statuti della città di Roma*, cit., 1363, I, CXXVIII, pag. 82 la rubrica è *De artibus assignare debentibus statuta senatoris*.

riportano senza variazioni sostanziali la rubrica in questione[29].

Successivamente, però, si cominciano a vedere i primi mutamenti. Tra i compiti dei conservatori – definiti per la prima volta in modo esplicito e funzionale con gli Statuti del 1523 – si parla dell'autorità dei magistrati di non ammettere le costituzioni delle arti contenenti monopoli contrari agli statuti di Roma e si specifica che "*easdem costitutiones artificum et universitatum corrigendi refutandi vel admittendi auctoritatem et potestatem habeant*"[30], segno di accresciuto potere dei Conservatori, ai quali è peraltro assegnata una speciale giurisdizione sulle sentenze emesse dai consoli[31]. La conclusione di tale processo è rappresentato dagli statuti di Roma del 1580, nella parte in cui i Conservatori sono chiamati ad approvare gli statuti delle università a fianco del Senatore[32].

---

[29] Cfr. *Statuta almae urbis Romae edita sanctissimo domino nostro Paulo II pontefice maximo imperante*, I, CLIII in Archivio Storico Capitolino (ASC), *Camera Capitolina*, cred. IV, t. 88 e SPQR, *Statuta et novae reformationes urbis Romae, eiusdemq. Varia privilegia a diversis romanis pontificibus emanata in sex libros divida novissime compilata*, per Stephanum Guillireti, MDXXIII in ASC, *Camera Capitolina*, cred. XIV, t. 165, cc. 7r-8r.

[30] Cfr. ASR, SPQR, *Statuta MDXXIII*, cit., I, XXIX, cc. 7v-8r.

[31] Cfr. *ivi*: "*et de quibusqumque iniustitiis et sententiis per consules et officiales artium a quibus appellari prohibitum est per statuta ipsorum quibusqumque personis illatis per viam querele cognoscere et summatim terminare nisi aliter per statuta ipsorum sit provisum que possit videri de iniustitia per eos facta. Et super omnes artes et consulatus Curie Capitolii subiectis iurisdictionem exercere*".

[32] "*Consules mercatorum et aliorum omnium artium statuta eorum cum primum ea fecerint in fine cuiuslibet quinquennij Senatori ac Conservatoribus appobanda exhibere teneantur...*" in *Statuta almae urbis Romae auctoritate S.D.N. D. Gregorii papae XIII Pont. Max. a Senatu Populoque Romano reformataet edita,* Romae, in Aedibus Populi Romani, 1580, pagg. 164-166.

Le ratifiche aggiunte ai testi statutari confermano questo "sviamento" di potere dal Senatore ai Conservatori.[33] Quasi sicuramente gli statuti del 1580 semplicemente ratificarono una consuetudine già in atto, databile in via approssimativa intorno alla metà del Cinquecento[34].

Per quanto riguarda la giurisdizione assegnata ai consoli corporativi, questi avevano pieno potere di giudicare ogni questione civile tra quelli della loro arte, per cose riguardanti l'arte, se a loro si era ricorso. Era espressamente vietato uscire da questi limiti giacché non si potevano portare innanzi ai consoli persone che non erano appartenenti all'arte ovvero persone dell'arte per questioni che non riguardassero l'arte[35].

Negli Statuti cittadini successivi – con riferimento alle redazioni del 1469, del 1519 e del 1580, quando il potere statale va accentrandosi nelle mani del Pontefice – sottoporranno le corporazioni ad un controllo ancora maggiore[36].

Successivamente, nei secoli XVII e XVIII, nei quali il regime comunale aveva ormai praticamente perduto la sua autonomia nel governo della città, gli statuti dei mercanti riportano a capo dell'amministrazione di Roma un

---

[33] Ad esempio, sia in gli *Statuta Mercatorum Urbis*, cit., sia il Proemio dello statuto degli scultori e scalpellini (in ASC, *Camera Capitolina*, cred. XI, t.74, cc. 3r-4r) confermano che per tutto il quattrocento e fino all'inizio del Cinquecento la conferma delle regole delle arti era di competenza esclusiva del Senatore.

[34] In proposito si veda la ricostruzione operata da G. Mentonelli, *Gli statuti delle università romane…*, cit., pag. 271.

[35] Cfr. *Statuti della città di Roma*, cit., 1363, I, 127; III, 131

[36] Vd. G. Gatti e F. Valsecchi, *Le corporazioni…*, cit., pagg. 291-92.

senatore e tre conservatori[37]. Già la bolla con cui Martino V concesse ai consoli della Mercanzia la facoltà di giudicare nelle controversie tra mercanti dimostra come l'autorità dei magistrati comunali fosse perduta, giacché, nei secoli precedenti, esclusivamente da quei poteri cittadini (e non papali) derivava questa "delega" di giurisdizione. Paolo III nel 1546 e Pio IV nel 1562 confermarono le concessioni di Martino V[38]; Gregorio XV nel 1622 approvò esplicitamente gli statuti dei mercanti, nello stesso modo che anticamente era stato proprio dei magistrati comunali e vi aggiunse l'autorità pontificia, divenuta ormai sovrana nella città[39].

3. La giurisdizione commerciale a Roma.

Ciò detto, l'attività giurisdizionale delle corporazioni resta un dato che viene ricavato indirettamente dalle norme statutarie (comunali e corporative) e non dalle sentenze: i tribunali delle arti o di commercio non hanno lasciato alcun tipo di documentazione chiaramente individuabile[40].

Tuttavia, preso atto dell'esistenza ed attività di questi tribunali-giudici corporativi, è certo che gli

---

[37] Cfr. *Statuta Mercatorum Urbis*, cit., pagg. 186 e ss.

[38] Cfr. la *Confirmatio iurisdictionum, statutorum, privilegiorum et facultatem Universitatis Merciariorum Urbis Romae* in ASR, Biblioteca, Collezione degli Statuti di Roma, Stat. 0856/4 e la *Confirmationis statutorum artis mercantiae pannorum almae urbis Romae* in ASR, *Ibidem*, Stat. 0856/3.

[39] Cfr. ASR, *Statuti*, *secc.XV-XIX*, *Inventario n. 351/I-II*.

[40] E questo dato (attuale) è relativo all'intero periodo cui ci riferiamo. Cfr. R. Ago, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Donzelli, Roma 1998, pagg. 3 e 4.

stessi non furono i soli ad occuparsi delle materie commerciali e dei rapporti di commercio. In particolare, le fonti ci dicono come quasi tutte le magistrature presenti in città si occuparono di materia commerciale; e questo vale sia per le magistrature comunali che per quelle pontefice.

Iniziando la disamina dalle magistrature comunali, esaminiamo il ruolo dei Conservatori. La documentazione che testimonia l'attività giudiziaria di questa magistratura è assai scarsa. La parte più consistente di essa è conservata presso l'ASR, ma anche presso l'ASC[41].

Secondo gli Statuti del 1580[42], come accennato in precedenza, spetta agli stessi "*cognoscere et summatim terminare*"[43] le cause di appello contro le ingiustizie commesse dai consoli delle arti[44]; sorvegliare e giudicare

---

[41] Presso l'ASR sono disponibili 59 unità archivistiche che si riferiscono agli anni 1573-1837. Le serie rappresentate sono: *Manuali d'atti civili*, *Manuali d'atti criminali*, *Libri di costituiti e di testimonianze*, *Processi*. Vi è inoltre una busta di miscellanea per il periodo XVIII-XIX. Presso l'ASC si trovano le stesse serie, con una presenza più consistente di atti sciolti. Sia le serie dell'ASC e dell'ASR, comunque, sono lacunose e risulta molto difficile se non impossibile mettere insieme documentazione appartenente ad ognuna di esse per la stessa fascia cronologica.

[42] Cfr. *Statuta Almae Urbis Romae authoritate Gregorii papae XIII a Senatu populoque Romano... Cum glossis D. Aleandri Galganetti... Romae, MDCXI, ex Typographia R.C.A.* libro I, c. XV e libro III, c. IV.

[43] "*Summatim*" solo per le cause che non eccedevano i 25 ducati d'oro di valore.

[44] A tal proposito occorre precisare che, come già accennato, il capitolo 42 del libro terzo degli Statuti del 1580 (pag. 783) negava ai consoli delle Arti il diritto di giudicare le controversie anche se relative alla loro materia quando riguardavano persone non facenti parte dell'Arte. La costituzione, anche'essa già citata, di Gregorio XIII che confermava gli Statuti del 1580 (cfr. *Bullarium privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio... opera et studio Caroli Cocquelines*, Romae, Typis S. Michaelis ad Ripam, sumptibus Hieronimi Mainardi MDCCXLI, IV/III, pag. 436) in deroga al detto articolo concede ai consoli delle arti tale diritto però ammette

coloro che vendono generi alimentari; giudicare *summatim* gli appelli avverso le sentenze emanate nelle terre soggette al Popolo romano e tutte le altre cause delle stesse terre. In particolare, le registrazioni dei manuali d'atti tenuti dai notai dei conservatori hanno come protagonisti, in maggioranza, commercianti e artigiani di tutti i rami di attività[45]. Nonostante la ripetitività delle formule di registrazione, è possibile intravedere le ragioni del contendere: rivendicazioni di crediti, contestazioni di lavori mal eseguiti, mancato rispetto dei patti commerciali etc. Tutto ciò fino al secolo XVI, successivamente, sebbene le funzioni amministrative rimangono, sembrerebbe che le competenze giurisdizionali diminuiscano, quando cioè si farà maggiormente rilevante il fenomeno della frammentazione del potere giudiziario e quando i conflitti di competenza indurranno i pontefici a prendere drastici provvedimenti per arginare il crescente disordine dell'amministrazione della giustizia[46].

Per quanto riguarda invece i tribunali del Governatore, del Senatore e dell'*Auditor Camerae*, occorre una piccola premessa.

---

l'appello ai Conservatori avverso le sentenze dei consoli, che veniva escluso dal citato capitolo XV.

[45] A giudicare dal numero di persone che compaiono in questi registri, dove il notaio dei conservatori deve, secondo il dettato degli Statuti (libro III, cap. XX), "*omnia acta iudiciaria diligenter conscribere*" viene da pensare che non vi fosse persona a Roma che non avesse una qualche pendenza in tribunale, tenuto conto del fatto che il tribunale dei Conservatori non era l'unico e tutto sommato era uno dei minori, non solo rispetto ai grossi tribunali di prima istanza come l'*Auditor Camerae* e delle presidenze della Camera Apostolica, ma anche rispetto a quello del Senatore e a quello del Governatore.

[46] Cfr. V.V. Spagnuolo, *Tribunali, appalti, commercio. Un esempio di frammentazione del potere giudiziario a Roma nella seconda metà del sec. XVII*, in Archivi per la storia IV/1-2 (1991), pagg. 347-366.

Le costituzioni emesse dai pontefici nel XVII e XVIII secolo, in particolare da Paolo V e Benedetto XIV, rivestono un'importanza fondamentale nella storia della normativa e dell'ordinamento giudiziario dello Stato Pontificio di Antico Regime[47]. Questi provvedimenti stabiliscono in modo "definitivo" funzioni, prerogative e giurisdizioni dei tribunali romani, definendo anche le procedure da osservarsi nelle singole magistrature. L'evoluzione verso forme giuridico istituzionali proprie di uno stato moderno va però colta nel XVI secolo, quando si fanno ripetuti tentativi dei pontefici di ridurre al minimo le residue ma tenaci persistenze del pluralismo medievale, con un notevole sforzo di razionalizzazione e di centralizzazione dell'intero sistema[48].

In questo contesto vanno inserite le vicende dei tribunali romani, in particolare la crescita o l'affermazione del tribunale del Governatore dell'*Auditor Camerae* a scapito, ma con ridefinizione di ruolo e funzioni, del Tribunale del Senatore.

3.A Il Tribunale del Senatore.

Il Tribunale del senatore (o Tribunale del Campidoglio) era espressione delle tradizioni municipali della città ed

---

[47] Vanno ricordate almeno la costituzione di Paolo V "Universi Agri Dominici" in *Bullarium Romanum*, t. V, parte IV, 1 marzo 1612; e quelle di Benedetto XIV, "Rerum Humanorum" e "Iustitiae Gladium in *Bullarium Romanum*, t. II e III, 16 dic. 1747 e 22 maggio 1749.

[48] Con la Bolla "Immensa aeterni dei" del 22 gennaio 1588, Sisto V ristrutturò il Sacro Collegio dei Cardinali formando, al suo interno, quindici congregzioni; in un processo analogo la Reverenda Camera Apostolica dalla metà del secolo XVI in poi andò gradualmente articolandosi in organismi, presidenze e prefetture più agili e funzionali all'idea di stato che si andava formando nella monarchia romana. Cfr. N. Del Re, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970, pagg. 63 e ss.

aveva giurisdizione civile e criminale sugli abitanti e cittadini romani non ecclesiastici, sui curiali e, più in generale, su tutti coloro che erano legati alla curia, alla corte o alla Camera Apostolica[49]. Il senatore, infatti, fu la suprema autorità legislativa, giudiziaria ed esecutiva del Comune di Roma. L'attività giudiziaria ebbe sempre maggior preponderanza; inizialmente limitata alla giurisdizione civile fu poi estesa a quella criminale. Nel 1217 la magistratura risulta formata da un collegio di giudici palatini ("*assectamentum*") nominati dal senatore e assistiti da un corpo di notai. I giudici palatini ratificavano anche gli statuti delle corporazioni di arti e mestieri. La magistratura ebbe un'organizzazione precisa e ben definita negli *statuta urbis nova* del 20 maggio 1363. Nel secolo XV però la sua autonomia subì una notevole diminuzione e la magistratura dipese sempre di più dall'autorità pontificia, innanzi tutto per l'immunità dal foro capitolino rivendicata dai chierici e da tutti gli appartenenti alla corte papale e poi per la riserva del pontefice sulla nomina del senatore. Sono da ricordare in proposito la costituzione di Martino V *Cum inter ceteras* del 3 maggio 1421; gli statuti del 3 settembre 1469 promulgati da Paolo II e i capitula del 12 luglio 1473 emanati da Sisto IV. Come accennato, poi, nel secolo XVI la giurisdizione del senatore, che si esercitava ormai solo sui laici di Roma e sobborghi, venne limitata non

---

[49] Per quanto segue si vedano principalmente: N. Del Re, *La Curia Capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Roma 1993, pagg. 21 e ss.; la *Guida generale degli Archivi di Stato*, Roma, pagg. 1130-31; G. Brunelli, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, Università egli Studi di Roma La Sapienza, Roma 2006, pagg. 125-128; C. Trasselli, *Il riordinamento di un antico fondo giudiziario nel r. Archivio di Stato di Roma*, in *Archivi*, s. II, III, 1936, pagg. 215-219; ID., *Note sugli atti del tribunale civile del Senatore di Roma dal secolo XV*, in *ibidem*, s. II, III, 1936, pagg. 90-109 e ID., *Ancora sugli atti del tribunale civile del senatore di Roma nel secolo XV, Ultima nota*, in *ibidem*, s. II, IV, 1937, pagg. 24-25.

solo dall'autorità pontificia ma anche da quella del camerlengo e del governatore di Roma. La riforma degli statuti di Roma promulgata da Gregorio XIII il 25 maggio 1580 codificava un nuovo ordinamento della magistratura. I giudici da sei furono ridotti a tre (due collaterali e un giudice criminale). I due collaterali erano competenti a conoscere le cause civili loro riservate, le questioni testamentarie e continuarono ad avere la giurisdizione sulla nomina dei tutori e dei curatori degli incapaci. Ciascun giudice giudicava in primo grado; riuniti collegialmente costituivano la congregazione di assettamento che giudicava in appello e funzionava come segnatura piena. Le attribuzioni dei giudici eliminati furono ripartite fra il tribunale dei conservatori e i due collaterali con la sola eccezione della parte riguardante le vie e le piazze di Roma che passò alla competenza dei *magistri viarum*[50]. Un'altra importante riforma fu quella effettuata da Sisto V con la istituzione dei trenta notai capitolini divisi in due cancellerie[51]. Altre norme furono stabilite da Paolo V con la costituzione *Universi agri*; Benedetto XIV con la costituzione *Romanae curiae*, pur mantenendo la giurisdizione del senatore, la ridusse però alle cause civili minori e alle cause di piccola

---

[50] Vd. N.M. Nicolai, *Sulla presidenza delle strade e acque e sua giurisdizione economica*, Roma 1829, voll. 2 ove si pubblica un elenco dei maestri delle strade e un vasto repertorio della legislazione; dello stesso autore, si conserva nella biblioteca dell'ASR un manoscritto *De tribunali viarum eiusque iurisdictione* (ms. 221); vedasi anche, nella stessa biblioteca, *Bandi ed editti emanati dal tribunale acque e strade*, con indice alfabetico delle materie (ms. 516); L. Schiapparelli, *Alcuni documenti dei "magistri aedificiorum urbis"(secoli XIII e XIV)*, in Archivio della reale società romana di storia patria, XXV (1902), pagg. 5-60 ove si pubblica un elenco dei magistri; E. RE, *Maestri di strade*, ibid., XLIII (1920), pagg. 5-102, pubblica l'indice di un volume di *taxae viarum* della Presidenza delle strade degli anni 1514-1583, un elenco dei maestri delle strade che completa quelli dello Schiaparelli e del Nicolai, e lo statuto dei maestri delle strade del 1452.

[51] Cfr. ASR, *Trenta notai capitolini*, inventario n. 1.

delinquenza. La magistratura, soppressa durante la repubblica romana, fu ripristinata con la costituzione *Post diuturans* di Pio VII del 30 ottobre 1800 e nuovamente soppressa con ordine della consulta straordinaria per gli Stati romani del 17 giugno 1809. Dopo la restaurazione[52] la magistratura tornò a vivere il 13 maggio 1814 e con il *motuproprio* 6 luglio 1816 venne riconfermata la sua giurisdizione.

In particolare, in ambito commerciale, è documentata la competenza del tribunale del Senatore per quanto riguarda il mercato del lavoro[53], il mercato del credito e delle garanzie delle ipoteche[54], la determinazione del prezzo[55], le modalità di pagamento[56].

3.B. Il tribunale del Governatore.

Il Tribunale del governatore, invece, era di fatto il maggior organo giudiziario in materia penale. In materia civile (cause di primo grado del valore non superiore ai cinque scudi e cause d'appello contro le sentenze dei vari governatori dello Stato pontificio) esso era composto di un uditore e di un luogotenente; la cancelleria era affidata a due notai. L'istituzione della magistratura

---

[52] Vd. Infra, capitolo IV.

[53] Cfr., ad es., ASR, TCS, b. 2083, c. 645v, 15 gennaio 16227; *ibid.*, b. 2083, c. 749, 8 luglio 1627; *ibid.*, 2739, c. 89, 23 marzo 1622; *ibid.*, 2083, c. 115v, 31 gennaio 1624.

[54] Cfr. ad es., ASR, TN, uff. 5, vol. 106, c. 435, 27 ottobre 1625, *ibid.* uff. 25, vol. 110, c. 815, 11 febbraio 1627; *ibid.* uff. 5, vol. 107, c. 430, 10 febbraio 1626.

[55] Cfr. ad es., ASR, TCS, b. 2083, c. 623, 2 dicembre 1626; *ibid.* c. 527, 2 luglio 1627; *ibid.*, c. 833v, 3 dicembre 1627.

[56] Cfr. ad es., ASR, TCS, b. 2083, cc. 695v-696, 14 maggio 1627; ibid., c. 85, 28 novembre 1623; ibid., c. 495, 13 maggio 1626.

risale al 17 gennaio 1435, durante il pontificato di Eugenio IV. Il governatore di Roma era nominato direttamente dal pontefice e durava in carica due anni, con possibilità di riconferma. Egli cumulava nella sua persona, oltre alla carica di giudice ordinario, anche quella di capo della polizia e di vice-camerlengo in seno alla Camera apostolica. Il suo tribunale giudicava in via principale in materia criminale ma non solo; la sua giurisdizione si estendeva su Roma e il suo distretto; su chierici e laici, privilegiati e non; poteva procedere con rito sommario e colpire con censure ecclesiastiche e agire in deroga agli statuti cittadini. Le sue sentenze erano inoppugnabili, irrevocabili e potevano essere cassate solo per espressa volontà del pontefice. In materia civile (cause di primo grado del valore non superiore ai cinque scudi e cause d'appello contro le sentenze dei vari governatori dello Stato pontificio) esso era composto di un uditore e di un luogotenente; la cancelleria era affidata a due notai[57].

3.C. Il tribunale dell'Auditor Camerae.

Il Tribunale dell'*Auditor Camerae* era invece un organo giudicante derivato direttamente dalle funzioni dell'uditore generale della Camera apostolica che raggiunse presto una sostanziale autonomia[58]. L'*Auditor*

---

[57] Vd. N. Del Re, *Monsignor governatore di Roma,* Libreria Editrice Vaticana, Roma 1977, ris. 2009; G. Brunelli, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, cit., pagg. 125-128; *Guida generale degli Archivi di Stato*, *Roma*, vol. III, pag. 1133.

[58] Per quanto segue si vedano principalmente: L. Nussdorfer, *Civic Politics in the Rome of Urban VIII*, Princeton University Press, Princeton 1992, pagg. 45-48; M. G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, ASR, Roma 1984, pagg. 27 e ss.; N. Del re, *La curia romana*, cit., pagg. 65 e ss.; *Guida generale degli Archivi di Stato*, *Roma*, vol. III, pag. 1129.

Camerae divenne, così, il presidente di un autonomo tribunale con ampia giurisdizione sia in campo civile che penale, i confini della quale furono fissa ti dalla bolla *Apprime devotionis* del 22 dicembre 1485. L'*Auditor Camerae* aveva competenza su tutti i delitti compiuti «*in Curia romana vel extra eam, per quoscumque, tam officiales Sedis Apostolicae, quam alios Curiales Romanam Curiam sequentes cuiusumque dignitatis, Ecclesiasticae vel mundanae*» e su tutte le cause «*tam civiles, quam criminales et mixtas, spirituales, Ecclesiasticas et prophanas*» in cui una delle parti litiganti fosse costituita da membri della Curia romana[59]. La documentazione processuale conservata[60] dimostra, nondimeno, che l'attività dell'*Auditor Camerae* si dispiegò soprattutto in campo civile ove esercitava la sua supremazia sugli altri tribunali, come il Governatore in materia penale. La competenza dell'*Auditor Camerae* fu accresciuta dalla bolla *Ad exi miae devotionis* del I maggio 1564: all'*Auditor Camerae* fu data competenza a giudicare in appello le cause conosciute da qualsiasi giudice (anche da quelli esistenti nei feudi sottoposti alla Sede apostolica), se relative ai contenziosi sui contratti stipulati "*in forma Camerae*", cioè secondo le disposizioni contrattuale della Camera apostolica, o se relative a membri della curia romana (cardinali, prelati, funzionari di curia etc.)[61].

---

[59] Citazione in M.G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi*, cit., ASR, Roma 1984, pag. 211.

[60] Cfr. ASR, *Tribunale civile dell'auditor camerae*, 1540-1831, voll. 2.296, file 1.753 e regg. 206, inventario n. 297.

[61] Cfr. R. Ago, *Economia barocca*, cit., pagg. 5, 20 nota 1, 23 nota 21, 69 nota 13, 70 note 22 e 27, 74 nota 43, 75 nota 45, 85 nota 38, 86 nota 56, 99 nota 14, 100 nota 22, 101 nota 24, 106 nota 7, 133 nota 13, 134 nota 1, 137 nota 20, 138 nota 24, 140 nota 29, 143 nota 34, 144 note 37 e 41, 150 nota 9, 161 nota 14, 167 nota 5, 168 nota 14, 172 nota 33, 173 nota 37, 175 nota 45, 186 nota 24.

Fino ad ora, dunque, abbiamo visto che, oltre i tribunali consolari, la materia commerciale veniva trattata, nei rispettivi ambiti di competenza particolare, almeno da tre tribunali propriamente detti ed in particolare da quello del Senatore e dall'*Auditor Camerae*. Ora è necessario prendere in considerazione le diverse articolazione della Camera Apostolica le quali avevano una competenza amministrativo-giurisdizionale specifica in materia di commercio[62].

3.D. La Prefettura dell'Annona, la Presidenza della Grascia e quella delle Ripe

Si è avuto modo di anticipare che nella Camera apostolica erano presenti presidenze o prefetture competenti su specifiche branche dell'amministrazione. Uno di questi uffici era particolarmente dedicato alla regolazione degli approvvigionamenti annonari di Roma[63]. Il problema del rifornimento di grano di Roma (che, pur essendo circondata da territori dove si sarebbe potuto produrre grano sufficiente per il consumo interno,

---

[62] Schematicamente si può dire che la Camera Apostolica era guidata dal Cardinal Camerlengo, dal quale dipendevano il Tesoriere Generale, i Chierici di Camera (addetti a Annona, Grascia, Strade, Armi, Prigioni, Zecca e Porti) il Governatore di Roma (Vice Camerlengo) e l'*Auditor Camerae* (con il suo tribunale) resosi poi autonomo. Vd. L. Nussdorfer, *Civic Politics…*, cit., pagg. 45-48; M. G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica…*, cit., pagg. 27 e ss.; N. Del re, *La curia romana…*, cit., pagg. 65 e ss.

[63] Per quanto segue si vedano principalmente: A. Lodolini, *Provvedimenti annonari dello Stato Pontificio*, in *Problemi economici dall'antichità ad oggi: studi in onore del prof. Vittorio Franchini*, Giuffrè, Milano 1959, pagg. 149-154; A. Canaletti Gaudenti, *La politica agraria ed annonaria dello Stato Pontificio da Benedetto XIV a Pio VII*, in Istituto di studi romani, Roma 1947; N.M. Nicolai, *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, I, Roma 1803, Voll. 3; A. De Cupis, *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'agro Romano: giusta memorie, consuetudini e leggi desunte da documenti anche inediti: sommario storico*, Tip. Naz. Bertero, Roma 1911; M.G. Pastura Ruggiero, La reverenda Camera Apostolica, cit., pagg. 75-100.

soffriva spesso di carestie) fu affrontato dai pontefici sin dal XV secolo[64]. Martino V, in particolare, affidò la direzione dell'amministrazione annonaria al Camerlengo. Nel corso dello stesso secolo furono altresì creati magazzini detti dell' "Abbondanza", nei quali il grano era conservato. La competenza su questo specifico settore, nondimeno, non fu subito regolarmente assegnata alla Camera apostolica: fra Quattro e Cinquecento, nel settore agivano non di rado commissari di diretta nomina pontificia. Solo all'inizio del Cinquecento (sotto papa Giulio II) si ha notizia della nomina di un chierico di Camera a prefetto dell'Annona[65]. E soltanto dalla seconda metà del Cinquecento si decise che fosse il pontefice a nominare un prefetto non in carica annuale, ma a tempo indeterminato. Alla figura del chierico di Camera nominato prefetto dell'Annona, che durò (con poche parentesi) fino all'Ottocento, fu affiancata nel 1588 la congregazione cardinalizia *de Ubertate Annonae*, con competenze di direzione dell'intera politica di regolazione degli approvvigionamenti e con il dichiarato obiettivo di combattere le carestie. Il prefetto doveva controllare la produzione cerealicola su tutto il territorio dello Stato della Chiesa: gli agricoltori dovevano infatti spedire ogni anno a Roma la dichiarazione («assegna») dei terreni coltivati e del prodotto ricavato. Lo stesso prefetto concedeva i permessi di esportazione di grano all'interno del *districtum Urbis*, cioè il territorio intorno a Roma. Al camerlengo, invece, spettava la facoltà di concedere analoghe licenze («tratte») tra le varie provincie dello

---

[64] Cfr. ASR, *Presidenze e Deputazioni dell'annona e della grascia*, bb. 1401, regg. 1217, voll. 3 e rubb. 4 (1571-1860), Inventario sommario; Vd. *Guida generale degli Archivi di Stato*, cit., vol. III, pag. 1106.

[65] Vd. M.G. Pastura Ruggiero, *Lo Stato e la "res frumentaria" a Roma nella prima metà del Cinquecento*, in "Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica", n. 2, 1990, pagg. 17-70.

Stato della Chiesa o addirittura al di fuori di esso. Per tentare di tenere il mercato cerealicolo in equilibrio, l'Annona acquistava notevoli quantitativi di grano, soprattutto dalle altre regioni dello Stato della Chiesa (ma anche dalla Sicilia o dal Granducato di Toscana e persino dal Levante). A norma del provvedimento del 1576, inoltre, il prefetto dell'Annona aveva l'autorità non solo di concludere contratti per l'acquisto di cereali per Roma, ma anche di noleggiare i mezzi di trasporto necessari e addirittura – se necessario – di impegnare rendite camerali per il buon fine delle operazioni. Il grano così raccolto era poi venduto a Roma a prezzo calmierato (prezzo stabilito – dall'ultimo quarto del XVII secolo – dal prefetto dell'Annona, sentito il parere del papa). L'Annona poteva altresì prestare grano per la semina, chiedendo in cambio la restituzione differita della stessa quantità di frumento. Soprattutto nel corso del XVIII secolo, l'Annona procedette allo stoccaggio di quantità di grano certamente sovrabbondanti. Infine, nel contempo, il prefetto dell'Annona si serviva di un giudice unico per l'amministrazione della giustizia penale (ovviamente relativamente ai reati di sua competenza). Da ultimo, solo con il *motuproprio* di Pio VII del 3 settembre 1800, che istituiva un nuovo sistema annonario, il mercato e il prezzo del grano furono liberalizzati[66].

Amministrazione parallela a quella dell'Annona fu quella cosiddetta della Grascia, attiva sin dagli anni '70 del Cinquecento e competente sulla regolazione degli approvvigionamenti di carni, grassi e olio[67]. Vigilava

[66] Cfr. ASR, *Bandi*, b. 142.

[67] Vd. nota 63 e per comodità: cfr. ASR, *Presidenze e Deputazioni dell'annona e della grascia*, bb. 1401, regg. 1217, voll. 3 e rubb. 4 (1571-1860), Inventario sommario. Si Vd. altresì: *Guida generale degli*

sulla qualità dei generi, sui pesi utilizzati per la sua vendita, sulle relative licenze di movimentazione ("tratte"). Il chierico di Camera presidente della Grascia era però competente solo su un'area geografica limitata (Campagna, Marittima, Patrimonio, Sabina), più vicina alla città di Roma. Egli, per la natura stessa dei generi alimentari ai quali provvedeva, non poteva intraprendere azioni di accaparramento e stoccaggio; cercava piuttosto di attivare iniziative che ottenessero il risultato di calmierare il mercato, soprattutto offrendosi come mediatore tra produttori, commercianti al dettaglio e consumatori. Il sistema di controllo era simile a quello istituito per i cereali. Alcuni ufficiali "cavalcanti" della Presidenza della Grascia battevano il territorio: gli allevatori dovevano consegnare loro una dichiarazione giurata ("assegna") di quanto bestiame avessero a disposizione per il mercato di Roma. Sulla base di queste "assegne", venivano confezionati ordini ai massari far confluire bestiame nei punti vendita (a Roma era il campo Vaccino, alle falde del Campidoglio). Nessun mercante o macellaio poteva comprare bestiame da macello prima che esso fosse effettivamente giunto in Campo Vaccino; nessun mercante poteva acquistare bestiame da far ingrassare o rivendere se non dopo che erano finite le contrattazione per il bestiame da macellare; ed il bestiame da lasciare vivo non poteva lasciare il Campo Vaccino se non dopo pagate le imposte sul contratto di compravendita appena concluso. Le trattative per la compravendita di bestiame dovevano poi avvenire senza mediatori ("sensali"), e non potevano svolgersi con più acquirenti contemporaneamente. A tutti gli acquirenti era fatto obbligo di tenere fede

---

Archivi di Stato, cit., vol. III, pag. 1106. Si vd. inoltre G. Brunelli, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, cit., pagg. 106 e ss.

agli impegni presi, minacciandoli – in caso di ritardato pagamento – di far loro pagare i danni ai mercanti di bestiame. Per le infrazioni, il presidente della Grascia disponeva di un giudice camerale che istruiva i processi e formulava le sentenze: sentenze che poi erano sottoscritte dallo stesso presidente della Grascia. Il presidente della Grascia interveniva anche fissando il prezzo della carne, che doveva essere approvato anche dalla "Piena Camera" e dall'amministrazione capitolina, così come anche il prezzo degli altri prodotti secondari della macellazione (pelle, grassi). Numerosi settori di attività erano così sottoposti alla sua giurisdizione: le categorie dei *pecorari*, dei *macellai*, dei *pellari*, dei *guantari*, dei *candelottari*, dei *cordari* per la fissazione dei prezzi, per la concessione di licenze, per il contenzioso relativo al loro mestiere dovevano far capo al presidente della Grascia. Questa figura concedeva altresì le autorizzazioni ad aprire *pizzichierie* e banchi ambulanti di salumi. Del Camerlengo era invece la facoltà di concedere patenti per "conduttore di Grascie a Roma", cioè autorizzazioni per i mercanti di acquistare in tutte le città dello Stato della Chiesa bestie da macello di ogni genere e taglia da portare a Roma. Il presidente della Grascia aveva altresì competenza sullo studio e l'implementazione di provvedimenti di natura propriamente economica e rivolti in particolare all'obiettivo di migliorare gli allevamenti, di assicurare entrate certe dando in appalto le imposte sul commercio del bestiame, di regolamentare la macellazione della carne in tutte le città e i borghi dello Stato della Chiesa. Nel Seicento e nel Settecento alla presidenza della Grascia era altresì unita la presidenza delle Dogane, che controllava la riscossione delle gabelle dette "del contratto" e della "scannatura",

relative cioè alla compravendita e alla macellazione del bestiame.

La Presidenza delle Ripe, invece, si occupava di regolare l'intenso traffico sul fiume Tevere di imbarcazioni che trasportavano soprattutto generi alimentari. Anche in questo settore dell'amministrazione, nel Medioevo, le competenze erano state inizialmente delle magistrature cittadine e la penetrazione di organi della Curia romana nel settore fu lenta e graduale[68]. Un primo punto fermo si può attribuire agli anni Venti del Cinquecento, quando Clemente VII, con la costituzione *Nuper felicis* diede al chierico decano della Camera autorità di nominare un giudice per le liti fra i barcaroli di Ripetta. Forse in virtù di questo antecedente, quando nel 1547, con il *motuproprio Cum postquam*, Paolo III concedette un indulto ai mercanti di Ripa e Ripetta, il decano dei Chierici di Camera e presidente di Ripa Giulio Gonzaga aggiunse il suo "visto" all'atto pontificio citato. Lo stesso Giulio Gonzaga emanò un *Bando, et ordine di legne et altre cose del fiume subietti alla Camera apostolica*, che può essere considerato la prima testimonianza di un'autonoma legislazione da parte del presidente di Ripa. Le facoltà del presidente di Ripa furono infine confermate dal *motuproprio* di Benedetto XIII del 22 marzo 1725, compresa appunto quella di avocare al suo tribunale tutte «*le cause derivanti, annesse e connesse e dependenti dalla mercatura*

[68] Per quanto segue, si vd. principalmente: C. Nardi, *La presidenza delle Ripe (secc. XVI-XIX) nell'Archivio di Stato di Roma*, in "Rassegna degli archivi di Stato, XXXIX (1979), pagg. 33-106; ID., *Il Tevere e la città. L'antica magistratura portuale nei secoli XVI-XIX*, a cura di Tiziana Cianfa, Multigrafica, Roma 1989; G. Brunelli, *Le istituzioni temporali dello Stato della Chiesa*, cit., pagg. 106 e ss.; la *Guida generale degli Archivi di Stato*, cit., vol. III, pag. 1104.

che si esercitava per il Tevere». Così un memoriale del 1816 le descriveva sinteticamente:

«*Fra le molte attribuzioni inerenti alla Presidenza delle Ripe [...] vi è stata sempre quella di presiedere al buon ordine, polizia e regolamento della navigazione sul Tevere, e del commercio marittimo, nonché alla polizia, buon ordine, e regolamento della navigazione sul Tevere, e del commercio marittimo, nonché alla polizia, buon ordine, e regolamento delli respettivi porti di Ripa Grande, e Ripetta e della foce di Fiumicino, di proteggere, ed animare il commercio, di reprimer gli abusi, che si potessero introdurre a danno del medesimo, di provvedere al buon ordine del tiro delle bufale, dei piloti di fiume, e navicellari, e di emanare tanto a nome proprio, che delli eminenti cardinali Camerlenghi quelle leggi, regolamenti ed editti, che il bisogno e le circostanze richiedono*»[69].

Primo obiettivo del presidente di Ripa era dunque il controllo del commercio fluviale. Egli non riscuoteva le entrate doganali; invece, si faceva consegnare le «assegne» (cioè le dichiarazioni) delle merci che dovevano giungere ai porti di Ripa e Ripetta e qui scaricate, le «assegne» delle imbarcazioni che semplicemente transitavano sul Tevere, le «assegne» dei tagli di macchie soggette alla sua giurisdizione. Così, della merce che giugeva ai porti, attraverso le registrazioni dei notai della presidenza di Ripa[70], è possibile avere per lunghi periodi una descrizione molto analitica. Si trattava in

---

[69] Cit. in C. Nardi, *La presidenza delle Ripe*, cit., pag. 42.

[70] Vd. C. Nardi, *Il Tevere e la città*, cit., cap. 4, I Notai, pagg. 74 e ss.; A. Francois, *Elenco dei notari che rogarono atti in Roma dal secolo XIV all'anno 1886*, Roma 1886, pagg. 20-29. Inoltre, Cfr. ASR, *Notai del tribunale delle ripe*, 1555-1835, voll. 269, inventari 1979.

larga misura di generi alimentari (grano, olio, vino, uova, frutta, ortaggi, formaggi); di rilievo era altresì il commercio dei combustibili (legna da ardere e carbone). Il presidente di Ripa si occupava anche della manutenzione delle rive del fiume. La presidenza, come accennato, aveva anche competenza giurisdizionale sul contenzioso relativo a queste materie[71]. Due corti erano insediate una a Ripa (presieduta da un uditore dello stesso presidente), una a Ripetta (presieduta da un suo sostituto); entrambe erano supportate da un ufficio notarile. Le sentenze e ordinanze di queste corti potevano essere appellate prima al presidente di Ripa, infine al tribunale della "Piena Camera". Nella sostanza nelle due presidenze, operavano dei Tribunali Camerali, di Ripa e Ripetta, i quali erano organi collegiali competenti a giudicare le controversie che riguardavano attività commerciali, agricole e di allevamento[72].

3.E. Altri organi giurisdizionali.

Oltre ai tribunali citati, a Roma, competenti in materia commerciale in senso lato erano anche il tribunale dell'agricoltura[73], il Giudice delle Mercedi[74], il già

---

[71] In tema di giurisdizione "ripale" vd.: C. Nardi, *Il Tevere e la città*, cit., cap. 3, I Tribunali di Ripa Grande e di Ripetta, pagg. 60 e ss.; V. Franchini, *Riflessi di vita economica nel sec. XV. La dogana di Ripa e Ripetta*, in Atti del III congresso nazionale di studi romani, II, Bologna 1935, pagg. 402-17.

[72] Cfr. ASR, *Tribunale delle ripe*, 1594-1824, voll. 316, bb. 56, invntario 1979; *Curia di Ripetta*, 1594-1817, voll. 204, bb. 55 e regg. 2, inventario n. 296/I; *Curia di Ripagrande*, 1629-1824, voll. 112 e b. 1, inventario n. 296/II.

[73] Vd. A. Lodolini, *Il tribunale dell'agricoltura*, in Agricoltura, II (1953), fasc. 11, pagg. 79-80 e cfr. ASR, *Tribunale dell'agricoltura*, voll. 146, bb. 36 e regg. 7, (1616-1809). Inventario 1938.

[74] Vd. N. Del Re, *L'abate Ottavio Sacco ed una singolare magistratura romana*, in *Studi Romani*, 111, 1955, pagg. 11-26; Id. *Giudice dei*

citato tribunale dei Conservatori[75], nonché alcune giurisdizioni baronali, come, per citarne solo una, la curia di Borgo[76].

4. Considerazioni conclusive.

Una prima considerazione conclusiva utile al fine di introdurre quanto segue, è sottolineare come la materia commerciale a Roma, sino all'arrivo delle truppe francesi, è del tutto priva di una qualunque unità reale, sia in senso scientifico-dogmatico che – come soprattutto in questo senso si è osservato – istituzionale. Probabilmente l'insufficiente applicazione di una normativa unitaria, nonostante le note elaborazioni teoriche nel tempo pubblicate[77], deriva proprio dalla pluralità di giurisdizioni, a sua volta derivata dalla pluralità di "sistemi di diritto" tipica dell'Ancien Regime. La contemporanea vigenza di (A) norme diversissime –

---

mercerzari in *Novissimo digesto italiano*, VII, Torino 1965, pagg. 871-72.

[75] Come noto i Conservatori, estratti a sorte dal novero delle famiglie, avevano la rappresentanza del senato e del popolo romano e l'amministrazione della camera capitolina. In particolare, per quel che riguarda la materia commerciale, i Conservatori erano competenti a decidere i ricorsi dei consoli delle arti e del consolato dell'agricoltura. Cfr. ASR, Tribunale dei conservatori, voll. 61 (1564-1847). Inventario 1970. Vd. V. Vita Spagnuolo, *Il Tribunale dei conservatori al tempo di Sisto V*, in *Il Campidoglio e Sisto V* a cura di L. Spezzaferro e M.E. Tittoni, ed. Carte segrete, Roma 1991, pagg. 37-41; *Guida generale degli Archivi di Stato*, cit., vol. III, pag. 1131.

[76] La Curia di Borgo esercitava la giurisdizione civile e criminale sul territorio di borgo che si estendeva da porta S. Pietro (presso ponte Sant'Angelo) a porta Settimiana in Trastevere. Vd. N. Del Re, *Il Governatore di Borgo*, in *Studi romani*, XI, 1963, pagg. 13-29; Cfr. ASR, *Curia di borgo*, voll. 11 (1480-1631, 1665-1808 e 1814-1817), Inventario 1970.

[77] In questo senso i vari Casaregis, Ansaldo Ansaldi, Sciacca, Scaccia e le varie raccolte di sentenze commentate delle Rote. Vd. C. Petit, *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, Marcial Pons, Madrid 1997, pag. 380.

statutarie, (cittadine e corporative), norme statali, norme di diritto comune (anche canonico), usi vari, oltre tutta una serie di norme morali e religiose — e (B) l'esistenza di una congerie di istituzioni chiamate ad applicarle secondo criteri diversi, antichi, vaghi e sovrapponibili — appartenenza ad un corpo, ad una classe, ad un luogo, ad un certo settore produttivo etc. —, istituzioni per altro di (C) diversa natura e livello anch'esse tutte contemporaneamente competenti — organi giurisdizionali propri (tribunali), organi amministrativi, organi privati etc. — impedisce la creazione di un terreno fertile sopra il quale costruire ed applicare una scienza giuridica certa e più o meno unitaria.

Altra considerazione che può essere fatta è l'importante e riscontrato ruolo dei privati che, spinti dalla necessità di trovare comunque una soluzione alle loro necessità e problematiche, di fronte ad una situazione così "ingarbugliata", aiutati da figure para-istituzionali quali i notai, sviluppano sistemi di autoregolazione ed autotutela: i consolati, la circolazione del credito (cambiali, lettere di cambio), gli interessi, i libri contabili, la società, il rapporto di lavoro. I tribunali in materia di commercio subiscono l'iniziativa privata, più che regolarla, e nel ricorso agli stessi prevale l'aspetto certificatorio momentaneo più che quello di definitorio stabile.

Infine, la descritta situazione non può che essere messa in relazione con la relativa ristrettezza del mercato romano. Tra la scelta se considerare la ristrettezza del mercato come una conseguenza ovvero una causa del potere politico, si propende per la prima ipotesi: Roma è comunque un luogo di consumo e di scambio, dove il potere

politico, anche pressato dalla necessità di garantire un costante approvvigionamento, ha preferito gestire in via amministrativa larghi settori commerciali. Ciò a scapito di un mercato totalmente privato che, nelle sue parti popolari, emerge solo in forma ristretta mentre in quelle ricche e nobiliari si accontenta di atteggiamenti prudenti per concentrarsi sull'acquisizione di un potere innanzi tutto politico (ad es. nelle nomine) e solo poi economico.

In questo senso, la situazione romana appare in netto ritardo rispetto ad altre entità statuali (comunali, regionali o nazionali) sia italiane che estere.

Capitolo II
Il diritto commerciale e il sistema giuridico francese

1. L'impulso economico ed il potere pubblico.

All'interno del sistema giuridico francese – come in altri sistemi di diritto, del resto – gli istituti giuridici commerciali fondamentali sono di origine medievale e traggono la loro origine nella *consuetudo mercatorum* elaborata in conseguenza della rinascita delle attività mercantili del XI secolo: quest'origine è dunque antichissima, millenaria e non specificamente francese[78].

Come accennato, dopo una lunga stagnazione economica perdurante per tutto l'alto medioevo, l'espansione dei commerci del secolo XII comporterà l'emersione di bisogni giuridici particolari e nuovi. In particolare, questi bisogni nascono là dove si trovavano i grandi commercianti, nelle città italiane del nord e nelle fiandre, che si incontravano nelle fiere. Lo sviluppo degli affari, in queste zone, aveva creato delle relazioni fiduciarie motivate dalla necessità dei commercianti di ricevere credito. L'inquadramento giuridico di queste relazioni doveva dunque rispondere a dei requisiti apparentemente opposti di rapidità e sicurezza. Da questa necessità originaria di un gruppo ristretto di individui

[78] Che lo jus mercatorum sia un fatto nuovo rispetto al diritto romano ed elaborato con la "rivoluzione" commerciale medievale si vd. P. Huvelin, *Etudes d'histoire du droit commercila romain*, opera postuma a cura di H. Lévy-Bruhl, Paris 1929, pagg. 7 e ss. Paris 1929; H. Pirenne, Le *jus mercatorum* au Moyen Age, in *Revue Historique de droit français et etrangér,* 1926, pagg. 564-565; R.F. Lopez, *La revolution commerciale de l'Europe medieval*, Paris 1974 (trad. di *The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350*, Englewood Cliffs, New Jersey 1971).

esercenti il grande commercio si è poi sviluppato un fascio di regole essenziali abbastanza completo che, attraverso l'opera di giurisdizioni specializzate distinte da quelle ordinarie, avrebbe formato il diritto dei mercanti. Di qui, lo sviluppo di questo diritto è divenuto indipendente dall'espansione economica o dalla crescita delle zone più ricche.

Tale sviluppo economico e conseguentemente giuridico è venuto presto all'attenzione del potere pubblico. Lo stesso signore feudale divenne cosciente del fatto che il suo potere dipendeva in gran parte dalla prosperità del suo territorio, dal quale derivava la sua ricchezza sotto forma di tasse[79] e di qui l'interesse alla creazione di città, mercati e fiere. Dopo di lui, verso la fine del XV secolo, sarà lo Stato, la Corona, a voler intervenire nel settore economico-commerciale. Pertanto, almeno per quanto riguarda la Francia, è allo sviluppo dello Stato che deve essere legato lo sviluppo del diritto commerciale[80].

Ma se il potere pubblico è intervenuto abbastanza presto in materia economico-commerciale è però vero che la fonte dominante del diritto dei mercanti è stata la consuetudine, gli usi commerciali. Tuttavia la consuetudine non era illimitatamente autonoma di fronte alla forza pubblica: la consuetudine dipendeva dalla giustizia, ove la stessa trovava la sua consacrazione, e, nel caso specifico della Francia, la Corona restava la guardiana della stessa come titolare del potere di abrogazione delle *mauvaises coutumes*. D'altra parte, anche

---

[79] La stessa parola *coutume* era del resto utilizzata per designare le imposte.

[80] Vd. H. Pigeonneau, *Histoire du commerce de France*, t. II, Cerf, Paris 1889, pag. 23 e ss.

i mercanti italiani hanno sentito la necessità di un riconoscimento legale – tanto più che il loro diritto particolare faceva eccezione al diritto comune – da parte del potere municipale, affinché i loro usi fossero inseriti (e dunque riconosciuti) all'interno degli Statuti municipali a partire già dal XII secolo[81].

Così, in Francia, lo sviluppo dello Stato, soprattutto a partire dal XVI secolo, determinerà che la legislazione centrale, accanto della *coutume*, si occupasse del diritto privato, con inevitabile incidenza sul diritto dei mercanti, essenzialmente consuetudinario sino a quel momento. Lo sviluppo della regolamentazione statale in ambito economico va di pari passo con il tentativo di codificazione di Colbert. L'*ordonnance* del 1673 per la prima volta introdurrà il diritto commerciale come tale nell'ambito della legislazione statale centrale, ponendo due questioni nuove: la prima, relativa all'inserimento in un ordine giuridico definito di un diritto a vocazione universale; la seconda, consistente nel rapporto tra le legislazione e la pratica del diritto, che tanta importanza ebbe nello sviluppo del diritto commerciale[82].

2. Un problema di integrazione: Corporazioni e Fiere.

Prima che lo Stato faccia la sua comparsa, per i commercianti si poneva un problema di integrazione all'interno di una società medioevale generalmente poco

---

[81] Vd. A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione…*, cit., Introduzione.

[82] Vd. J. Hilaire, *Introduction historique au droit commercial*, PUF, Paris 1986, pagg. 44-55

favorevole al commercio. L'integrazione dei mercanti in Francia avverrà attraverso due istituzioni: le corporazioni e le fiere. Con funzioni economiche differenti esse contribuirono, attraverso i privilegi di cui godevano, alla creazione di uno spazio giuridico protetto dove il diritto proprio dei mercanti si potesse sviluppare.

2.A. Le corporazioni.

Per quanto riguarda le prime, come noto, si tratta di associazioni di mestiere che, sotto la direzione di un capo, avevano come scopo primario quello di disciplinare e di far rispettare gli usi del mestiere precisati in uno statuto, nonché quello di proteggere gli interessi degli appartenenti al corpo. Ma anche qui, l'autonomia organizzativa fu presto intercettata dal potere pubblico, come indica la circostanza per cui nel 1268 venne redatto da Etienne Boileau, *prévot des marchands*[83], il *Livre des métiers de Paris* il quale riuniva un centinaio di statuti di diverse corporazioni. Tuttavia, il sistema delle corporazioni francese non raggiunse mai l'importanza di quello di altre città italiane come la *Mercanzia* di Firenze o di Siena, giacché non riuscirono ad imporre la loro competenza di giurisdizione riservata in materia commerciale. Lo sviluppo di un diritto commerciale attraverso la corporazione – che lo consolidava con l'inserimento negli statuti – è un processo tipicamente

[83] Capo della corporazione generale dei mercanti di Parigi, con il compito di occuparsi teoricamente solo di commercio (commercio fluviale, lavori pubblici, tasse ed imposte), divenne ben presto il capo della municipalità (sindaco) di Parigi con un incarico politico, consistente nella difesa delle istanze della borghesia parigina presso la corte del re. Vd. P. Massot, *Étienne Marcel, prévôt des marchands*, Parigi 1927.

italiano legato al tipo di organizzazione politica esistente in Italia. Tuttavia, i mercanti italiani avrebbero diffuso le loro pratiche commerciali anche in Francia, attraverso la partecipazione alle fiere, come quelle di Champagne[84].

2.B. Le fiere.

All'origine del fenomeno delle fiere vi è la volontà del conte di Champagne di provocare sul suo territorio l'incontro tra i mercanti italiani e fiamminghi per creare un centro permanente di scambi commerciali. A questo fine, ossia per attirare gli uomini d'affari stranieri, il conte Thibaut II – e di seguito tutti i suoi successori – concedevano dei *tractoriae* o *conducti* ai mercanti che avessero intenzione di raggiungere una delle città-mercato. La *condotta* accordata ai mercanti garantiva la protezione del conte nel senso che, qualora il mercante avesse subito dei danni nel tragitto, il conte si obbligava a risarcirli; ciò valeva anche fuori del suo territorio, giacché il conte avrebbe richiesto di essere risarcito a sua volta, qualora il danno al mercante si fosse prodotto in territorio da altri controllato[85].

Le fiere di Champagne e di Brie si succedevano con un ciclo ininterrotto ed annuale attorno alle quattro città di Troys, Bar-sur-Aube, Lagny et Provins; ciascuna di queste fiere durava circa sei settimane e si svolgevano in

---

[84] Per quanto riguarda le corporazioni in Francia si vedano: F. Olivier-Martin, *L'organisation corporative de la France d'Ancien Régime*, Recueil sirey, Parigi 1938 e soprattutto E. Coornaert, *Les corporations en France avant 1789*, Gallimard, Parigi 1941.

[85] Vd. P. Huvelin, *Essai historique sur le droit des marchés et des foires*, A. Roussseau, Parigi 1901, pagg. 15-38.

tre fasi: installazione e presentazione, scambio delle merci e infine pagamenti (in contanti o a termine)[86].

Verso la seconda metà del XII secolo[87] viene creata una istituzione chiamata *gardes des foires*, con il compito di far rispettare l'ordine e gli usi commerciali, che si svilupperà in una vera e propria giurisdizione. In particolare, questa giurisdizione itinerante (le cui sessioni coincidevano con la tenuta della fiera in ciascuna città) aveva una competenza *ratione materiae* (violazione della "condotta" e dispute sulle obbligazioni commerciale contratte in fiera) e *ratione personae* (ossia limitatamente a coloro in possesso della "condotta") e la procedura applicata derogava ampiamente al diritto comune: brevità dei rinvii; divieto di eccezioni dilatorie; l'appello non sospendeva l'esecuzione che avveniva immediatamente; sistema delle prove basato sul giuramento e sui documenti, con assoluta esclusione del duello; particolare rigore nell'esecuzione per cui il debitore, per le obbligazioni contratte in fiera, era tacitamente (*taisiblement*) obbligato "*corps et biens*". Quest'ultimo punto (il particolare rigore dell'esecuzione) è certamente il più caratteristico: se il debitore non si sottometteva con i suoi beni all'esecuzione, veniva dichiarato "*fuitifs*

---

[86] Vd. l'articolo di R.H. Bautier, *Les Foires de Champagne, recherches sur une évolution historique*, in *Recueil de la Société Jean Bodin*, *La Foire*, t. V, 1953, pagg. 112-145.

[87] E precisamente nel 1174 ad opera di Henri le Libéral. Vd. M. Bur, *Le comté de Champagne au temps d'Henri le Libèral*, in *Splenderurs de la Cour de Champagne au temps de Chrétien de Troyes*, Catalogue de l'exposition de la Bibliothèque municipale de Troyes (10 giugno-11 settembre 1999), La Vie en Champagne, hors-série, 1999, pagg. 6-7. Sulla contea di Champagne, dello stesso autore, si vd. *Remarques sur la formation des principautés en France (IXe-XIIIe)*, in *Centralismo y decentralizacion. Modelos y procesos historicos en Francia y en España*, Colloque franco-español du Comité français et du Comité espagnol des Sciences hostoriques (Madrid 1983), Madrid 1985, pagg. 217-232 (riedito in *La Champagne médiévale. Recueil d'articles*, Langres 2005, pagg. 27-41.

de foire" e l'esecuzione proseguiva presso la giurisdizione del luogo ove si trovava il debitore o i suoi beni. Se poi l'esecuzione doveva avvenire fuori del territorio della contea, le *gardes de foires* utilizzavano lo strumento della *défense de foires*, consistente nel divieto di commerciare in fiera per tutti gli appartenenti alla giurisdizione che rifiutasse di eseguire la sentenza emessa in fiera[88]. Agli inizi del XIII secolo, tale istituzione assicurava anche un servizio di notariato che sanzionava come atti pubblici (*autorité comtale*) gli atti di diritto privato relativi a transazioni e crediti passati sotto il suo controllo. Nel XIV secolo, l'istituzione si doterà di un folto corpo di polizia (*sergents*) incaricato di far rispettare le sentenze relative al rimborso dei crediti[89].

A partire dal XIII secolo, le operazioni finanziarie prevalgono su quelle commerciali. Infatti, sotto l'influenza dei mercanti italiani, fecero la loro comparsa in fiera le *lettres de foire*, i *billets à ordre*, i *contrats de change*, trasformando la fiera in un luogo ove si potevano commerciare i capitali[90].

---

[88] Trattasi evidentemente di una forma particolare di diritto di rappresaglia. Ad ogni modo, tale sviluppo della giurisdizione di fiera è più tardo ma è esemplificativo di come, attraverso l'appoggio dell'autorità del conte prima e del re poi, una particolare giurisdizione commerciale sia riuscita ad estendersi fuori del suo territorio originale – con i soli presupposti dell'esistenza della "condotta" e della conclusione del contratto in fiera – con prevalenza sulle altre giurisdizioni: le consuetudini di fiera, infatti, prevalevano sulle altre. Cfr. P. Huvelin, *Hessai historique…*, cit., pagg. 78-80 e J. Hilaire, *Introduction historique…*, cit., pagg. 33.

[89] Vd. P. Huvelin, *Hessai historique…*, cit., pagg. 82-85 e J. Hilaire, *Introduction historique…*, cit., pagg. 34.

[90] Vd. E Coornaert, *Caractères et mouvements des foires internationales au Moyen Age et au XVI siècle*, in *Studi in onore di A. Sapori*, 1957, pagg. 357 e ss.

Successivamente, verso il XIV secolo, il fenomeno delle fiere di Champagne declina, stante la volontà del re e della borghesia parigina di accentrare nella capitale la potenza politica e finanziaria dei banchieri, soprattutto lombardi. A partire dal 1350, le fiere di Champagne tornano al rango di mercati regionali, stante l'abbandono da parte dei grandi banchieri[91].

L'importanza della fiera, dunque, non risiede solo nella movimentazione delle merci e dei capitali che produceva, non risiede cioè solo nell'aspetto economico, ma nel diritto che ivi veniva applicato. All'interno della fiera, come detto, si facevano eccezioni straordinarie al diritto comune, tali da poter parlare di un vero e proprio *droit des foires*.

3. Inserimento del diritto commerciale nell'ordinamento giuridico statale.

Dalla fine del medioevo agli inizi del XVI secolo si delinea un nuovo corso nella vita della società europea, in seguito al declino degli scambi del mediterraneo, all'apertura dei traffici interoceanici, all'affermazione di nuove tecniche industriali ed agricole e l'affermazione dello Stato.

Il diritto commerciale è direttamente coinvolto in questo nuovo corso. Da una parte, la pratica dei commerci vede un nuovo slancio mentre i giuristi, sulle basi della

[91] Sulla creazione delle fiere da parte della corona sul modello delle fiere di Champagne si vd. J. Combes, *Les foires en Languedoc au Moyen Age*, in *Annales Economies, Sociétés, Civilisations*, 1958, pagg. 231 e ss.

struttura medievale, cominciano la costruzione di una dottrina commerciale; dall'altra, lo stato si sforza di intervenire nei movimenti economici ed il diritto commerciale, malgrado le primitive resistente, entra a far parte dell'ordine giuridico interno agli stati. La Francia, nonostante non fosse la nazione più avanzata dal punto di vista economico – anche se probabilmente uno degli Stati più centralizzati – fu l'iniziatrice di questa "nuova" tendenza. In questo senso, come accennato nell'introduzione di questo capitolo, le vicende del diritto commerciale francese devono essere esaminate in parallelo con lo sviluppo dello Stato.

3.A. Le giurisdizioni consolari.

Nel XVI secolo la corona crea le sue giurisdizioni consolari che, a livello statale, costituivano una specie di prosecuzione delle giurisdizioni mercantili medievali (dette appunti consolari). Tali giurisdizioni erano composte di giudici negozianti, seguivano una procedura sommaria e rapida, facevano largo uso dell'equità e si inserivano nel sistema della giurisdizione civile attraverso l'appello[92].

La più antica giurisdizione consolare è quella di Tolosa che fu costituita con editto del 1549. Successivamente si deve ad un editto di Carlo IX la creazione di quella di Parigi, cui seguiranno quelle di Tolosa, Orleans, Bordeaux e altre[93].

---

[92] Vd. Ph. Sueur, *Histoire du droit public français (XVe-XVIIIe siècle)*, PUF, Paris 1994, t. II, pagg. 180 ss.; B. Barbiche, *Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne*, PUF, Paris 1999, pagg. 404 e ss.

[93] Vd. A. Lefas, *De l'origine des jurisdiction consulaires des marchands en France*, in *Revue Historique de droit français et etrangér*, 1924, pagg. 80-83.

Tali giurisdizioni dipendevano dalla corona allo stesso modo che le giurisdizioni ordinarie periferiche ed erano regolate sul modello di quella di Parigi[94].

La carica di giudice o di console durava un solo anno e l'elezione avveniva da parte di una assemblea di mercanti borghesi appartenenti alle diverse corporazioni, secondo procedimenti differenti a seconda della città. I requisiti per poter accedere a tali cariche erano gli stessi ovunque ed erano: essere mercante o esserlo stato; avere la nazionalità francese; avere la residenza nella città della cui giurisdizione si trattava; l'età. Prima di entrare in carica, giudici e consoli dovevano prestare giuramento[95].

Per quanto riguarda la procedura: le parti dovevano comparire personalmente senza di avvocati o procuratori; qualora le parti fossero in disaccordo sui fatti di causa, i giudici fissavano una udienza per sentire sommariamente i testimonia sui fatti di causa; non si poteva rinviare più di una volta per la deduzione delle prove e dei testimoni; la prova testimoniale era sempre ammessa in mancanza di prova scritta[96]; nella decisione i giudici

---

[94] Vd. A. Lefas, *La jurisdiction cosulaire de Lille et le protocole D'Adrien Baillon. Étude d'histoire des jurisdiction commerciales*, Raoust-Leleu, Lille 1922; P. Logie, *Les institutions du commerce à Amiens ai XVIII siècle. Jurisdiction consulaire e Chambre de commerce sous l'Ancien Régime et pendent le période révolutionnaire*, Bibliotheque de la Societé d'Histoire du droit de pays flamands, picard et wallons, t. XXIII, Amiens 1951; A. Briend, *Les jurisdiction consulaire en Bretagne avant la Révolution*, these, 1924; P. Damas, *Histoire de la jurisdiction consulaire de Bordeaux*, Imprimerie Delmas, Bordeaux 1947 etc.

[95] E. Glasson, *Les juges et consuls des marchands*, in *Revue Historique de droit français et etrangér*, 1897, pag. 5.

[96] Tale eccezione era prevista dall'*ordonnance* del 1677 in virtù della buona fede che doveva sostenere i rapporti commerciali.

potevano scegliere di aggregare dei consiglieri qualora le parti lo richiedessero e la materia fosse disponibile[97].

La competenza delle giurisdizioni consolari – rilevato come era fatto divieto a qualunque giudice di questionare la giurisdizione dei consoli e di impedire l'esecuzione delle loro sentenze – riguardava[98]:

- i *billets de change* fatti tra negozianti;
- le *lettres-de-change* o prestiti di denaro intervenuti *de place en place*, indipendentemente dalla qualità di commerciante;
- tutte le dispute relative alle vendite a scopo di rivendita (o di lavorazione, assemblaggio etc.)[99] ;
- tutte le questioni relative a pegni, salari o commissioni dei dipendenti del commerciante;
- le contrattazioni fatte durante le fiere a meno che non esistesse un giudice di fiera;
- le *lettres patentes* concesse dal re quando riguardavano affari di loro competenza ed ammesso che non trattassero di questioni di stato e qualità delle persone;
- delle vendite che chiunque facesse di derrate

---

[97] Vd. E. Genevois, *Histoire critique de la juridiction consulaire*, A. Durand et Pedone-Lauriel, Paris 1866, pag. 155.

[98] Vd. E. Genevois, *Histoire critique…*, cit., pag. 9; J. Lafon, *Les deputés de commerce et l'ordonnance de 1673. Les Jurisdiction consulaires: principe et compétence*, Cujas, Paris, 1979 pagg. 12-13.

[99] In tal modo si considerava che chiunque comprasse a scopo di rivendita fosse commerciante, indipendentemente da particolari condizioni di status personali (ad es. nobile, ecclesiastico, donna) perché si considerava che una volta intrapreso un commercio si rinunciava a quello status.

alimentari derivanti da loro coltivazioni a scelta dei venditori stessi quando la vendita fosse stata fatta a mercanti o artigiani che volessero.

In caso di opposizione all'esecuzione della sentenza dei giudici si andava di fronte al giudice ordinario. Se l'esecuzione era con vendita all'asta, questa avveniva avanti al giudice ordinario, se avveniva invece per assegnazione si restava di fronte ai consoli. Inoltre, le sentenze erano immediatamente esecutive nonostante appello o opposizione, ma se eccedevano un certo valore, si poteva procedere all'esecuzione nonostante appello o opposizione solo prestando cauzione[100].

Così regolate, le giurisdizioni commerciali si dovettero però sempre difendere dagli attacchi della giurisdizione ordinaria. Tuttavia, difendendo la loro competenza, le giurisdizioni commerciali difendevano anche l'interpretazione delle ordinanze che ritenessero più favorevoli agli interessi del commercio, attraverso la proposizione di problemi e memorie solidamente argomentate. Così, l'influenza delle giurisdizioni consolari d'*Ancien régime* nell'elaborazione del diritto da loro applicato non fu trascurabile. Soprattutto, la lotta tra le giurisdizioni civili e commerciali in tema di competenza non poteva nascondere le divergenze di fondo, sulle norme e la loro interpretazione, per la cui soluzione non vi era altra strada che il ricorso al legislatore.

3.B. La rappresentanza degli interessi dei commercianti.

---

[100] Vd. J. Lafon, *Le deputés du commerce…*, cit., pag. 47; e dello stesso autore, *Juges et consuls, à la recherche d'un status dans la France d'Ancien Régime*, Paris 1981, pagg. 72-74.

La consultazione dei mercanti da parte dell'autorità statale al momento di legiferare, vecchia tradizione medievale, viene istituzionalizzata[101] con la creazione nel 1601 di un *Conseil du commerce*, comprendente una dozzina di commercianti parigini. Cento anni più tardi, nel 1701, saranno create le camere di commercio, aventi, tra le altre funzioni, proprio quella di eleggere i rappresentati (*deputés*) del Consiglio di commercio che sarà poi sostituito nel 1722 dal *Bureau de Commerce* che rimarrà il vero centro di decisione in materia di commercio. I deputati erano famosi commercianti o giudici delle giurisdizioni consolari e dunque si trattava di "pratici" nel vero senso della parola[102].

Ad ogni modo, *Conseil* e *Bureau* partecipavano al lavoro legislativo attraverso la loro partecipazione al *Conseil du roi* e dunque non intervenivano in maniera diretta giacché essi non avevano diritto di voto, che restava attribuzione esclusiva dei commissari rappresentanti il potere del re (controllore generale della finanza, segretario di stato della marina, intendenti del commercio etc.)[103]. Tuttavia non per questo il ruolo dei deputati del Bureau fu meno importante. Essi trattarono tutte le materie dell'ordinanza del 1673 ed in particolare la definizione di "*homme de commerce*" e la regolamentazione della "*lettre de change*". Così, per quanto riguarda la

---

[101] Vd. M. Quénet, *Un example de consultation dans l'administration monarchique au XIII siècle. Le Nantais et leurs députés au conseil du Commerce*, in *Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest*, 1978, pagg. 449 e ss.

[102] L. Biollay, *L'administration du commerce*, Guillaumin, Paris 1885 pagg. 120-25.

[103] Vd. F. Olivier-Martin, *Le Conseil d'Etat du roi*, Cours de doctorat 1947-48, pagg. 28-36.

registrazione delle società commerciali disposta dall'ordinanza del 1673 e non rispettata nei fatti, i deputati espressero la loro opinione nel 1733 e nel 1748 facendo emergere i motivi fiscali che impedivano che la norma in questione trovasse normale applicazione. Sulla definizione di "*homme de commerce*" furono i deputati a suggerire che ci si basasse su elementi oggettivi piuttosto che sul semplice dato formale dell'appartenenza ad una corporazione[104].

Cosicché, attraverso il ruolo dei deputati del *Bureau du commerce* e delle giurisdizioni consolari, si trovò un modo per integrare la pratica commerciale nell'elaborazione del diritto commerciale francese.

3.C. Il primo tentativo di codificazione.

L'intervento della legislazione reale in materia economica non era cosa nuova alla fine del medioevo, ancorché limitata a questioni di "polizia economica". Poco a poco, nella seconda metà del XVI secolo si entra più marcatamente nella materia commerciale: l'editto del 1555 sui cambi, quello del 1572 assieme all'*ordonnance* del 1595 sugli agenti e commissionari, la fondazione della borsa nel 1549, oltre alla già vista legislazione sulle giurisdizioni consolari del 1563 e vari interventi sparsi relativi al fallimento, all'arbitrato nelle dispute tra mercanti e alla registrazione degli atti dei mercanti stranieri[105].

---

[104] J. Lafon, *Le deputés du commerce…*, cit., pagg. 27-38.

[105] Tali testi legislativi sono pubblicati in *Racuil général des anciennes lois françaises*, Isambert, tt. XVIII-XIX.

Con l'eccezione delle giurisdizioni consolari, si tratta di interventi isolati e particolari. L'*ordonnance* del 1673 rappresenta invece la dichiarazione esplicita dello Stato di volersi occupare della materia e rappresenta altresì – per non voler restare in un discorso astratto in cui lo Stato viene rappresentato come agente solitario con volizione propria – la presa di coscienza del mondo commerciale dell'esistenza del potere statale, per ottenere ordine e protezione. Del resto, il mondo commerciale approfitta della tenuta degli Stati generali del 1614 (gli ultimi prima di quelli che daranno luogo ai ben noti fatti rivoluzionari) per presentare i suoi reclami e le sue richieste, in tema di frode e bancarotta e soprattutto, per quanto qui interessa, l'auspicio di una unificazione legislativa in contrapposizione al particolarismo degli usi e delle consuetudini locali[106].

Tuttavia, questo slancio innovatore, propugnato da certo mondo commerciale, deve essere valutato anche alla luce di un contrapposto spirito mercantile prudente e conservatore, sottoposto al regime corporativo e che evidente traspare nei consigli che Jacques Savary prodigava nel suo *Parfait négociant*[107]. L'*ordonnance* del 1673, dunque, rappresenta anche queste contraddizioni, con le sue disposizioni che allo stesso tempo riproducono e contraddicono gli usi commerciali[108].

---

[106] Cfr. A.D. Lublinskaya, *Les Assemblées d'états en France au XVIIe siècle. Les Assemblées des notables de 1617 et de 1626,* in *XIIe Congrès International des Sciences Historiques. Wien, 1965*, pubblicato su raccomandazione del Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, 1966, pagg. 163-178

[107] Vd. Infra, Cap. III, § 2.

[108] Vd. J. HIlaire, *Introduction historique…*, cit., pag. 67.

A partire dal 1670 Colbert aveva confidato a Jacques Savary, esperto negoziante parigino, il compito di preparare l'ordinanza a partire da alcuni studi preliminari svolti e da inchieste portate avanti dalle giurisdizioni consolari. Il progetto di Savary fu discusso da una commissione posta sotto l'autorità del consigliere Pussort, zio di Colbert, e composta da persone del *Conseil du roi* e da mercanti. L'*Edit puor le commerce des marchands en gros et en détail* fu inviato a Versailles nel 1673; chiamato dai contemporanei *ordonnance sur le commerce de terre*, fu anche noto come *Code marchand* o *Code Savary*[109].

La novità principale dell'*ordonnance* risiede nella volontà dei redattori di apportare al diritto dei mercanti una certa coerenza e soprattutto unitarietà. D'altra parte, nello stringato testo dell'ordinanza (di 122 articoli) il raggruppamento logico delle materie non esclude lacune e non vi è pretesa di esaustività; le materie trattate sono[110]:

Titre I. Des apprentìs, négociants et marchands…
…II. Des agents de banque et courtiers.
…III. Des livres et registres des négociants, marchands et bamquiers.
…IV. Des sociétés.
…V. Des lettres et billets de change, et promesse d'en fournir.
…VI. Des intérêts du change e du rechange.

---

[109] Sulla personalità e la storia di J. Savary si veda H. Hauser, *"Le parfait négociant" de Jacques Savary*, in "Revue d'histoire économique et sociale", 1925, pag. 1-28; in generale sulla portata dell'ordinanza si vd. J. Monéger, *De l'ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au code de commerce français de septembre 2000: réflexion sur l'aptitude du droit économique et commercial ò la codification,* in "Revue internazionalee de droit économique", t. XVIII, 2004/2, pagg. 171-196. Vd. Infra, Cap. III, § 2.

[110] Cfr. http://www.chd.univ-rennes1.fr/Sources/RichardEOrd1673.htm.

…VII. Des contraintes par corps.
…VIII. Des séparations de biens.
…IX. Des défenses et lettres de répit.
…X. Des cessions de biens.
…XI. Des failletes et banqueroutes.
…XII. De la jurisdiction des Consuls.

Il giudizio generale che si dà dell'ordinanza del 1673 è piuttosto severo[111]: giudicata opera di pratici, il testo evita di esprimersi per principi generali, preferendo piuttosto esemplificazioni tratte dalla pratica. Per fare solo alcuni esempi, in materia di prestito a interesse, il timore delle opinioni della chiesa comporta posizioni più diplomatiche e lontane dalla realtà commerciale; in materia di società, sebbene nel preambolo si accenni alle compagnie coloniali, si fa riferimento solo a quelle di persone e all'accomandita è dedicato un solo articolo. Nella sostanza, ciò che si rimprovera all'*ordonnance* è il fatto di non contenere nessun tipo di anticipazione circa l'evoluzione della lettera di cambio, l'avvenire della produzione manifatturiera o in tema di società, ossia di mancare di soluzioni frutto di riflessioni profonde e di limitarsi ad una semplice compilazione degli usi, con alcune correzioni.

Ad ogni modo, l'ordinanza del 1673 segna formalmente l'inserimento del diritto commerciale nell'ordine giuridico interno dello Stato (francese), quantunque resti un'opera dalle disposizioni abbastanza "rudimentali". L'ampio spazio che la legislazione lasciava agli usi commerciali che nascevano nella pratica comportò il

[111] Oltre ai testi già citati – tra cui si vd. J. Lafon, *Le deputés du commerce…*, cit., Intorduzione; J. Hilaire, *Intoduction historique…*, cit., pag. 69 – si vd. A. Vanderbossche, *Un projet de Coe de commerce sous la Régence*, Paris 1980, Introduzione; H. Lévy-Bruhl, *Un projet de Code de commerce à le veille de la Révolution, le projet Miromesnil (1778-1789)*, Paris 1932, Introduzione.

superamento dell'ordinanza stessa, proprio sotto la pressione dei bisogni nuovi che la vita commerciale proponeva.

4. Considerazioni riassuntive.

L'evoluzione del diritto commerciale francese mostra a livello nazionale i fondamentali storici di questa branca del diritto: l'impulso economico, che a partire dal XII secolo fa nascere dei bisogni giuridici particolari e nuovi; l'intrusione del potere pubblico, che si assicura la propria prosperità grazie al controllo dell'economia attraverso la legislazione; l'importanza della pratica, vero motore di tutto il processo di creazione e sviluppo del diritto.

Così, se il richiamo alla "natura delle cose" ha un qualche fondamento, ciò deriva proprio da questo confronto-scontro tra pratica ed intervento legislativo. In sintesi, in Francia appare evidente – più che altrove – l'apparente opposizione tra gli sforzi dei giuristi per sistematizzare una serie di istituti diversi e slegati e gli impulsi della pratica, opposizione che trova la sua composizione nelle istituzioni chiamate a decidere le norme generali ed i casi concreti.

Capitolo III
Il Tribunale di Commercio (1810-1814).

1. L'introduzione del sistema giudiziario francese.

Con l'arrivo di Napoleone, nei dipartimenti dello stato ecclesiastico, i regolamenti di diritto canonico, la giurisprudenza della Rota e gli usi locali che costituivano il *corpus* normativo e dottrinario dell'ordinamento pontificio dovettero cedere il posto ai nuovi codici sorti dai principi della rivoluzione francese[112].

L'entrata in vigore della codificazione fu accompagnata dovunque dall'abrogazione espressa delle norme giuridiche fino a quel momento vigenti, quale fosse stato il loro ruolo o grado nella tradizionale gerarchia delle fonti del diritto[113].

In seno alla Consulta, la cura e l'organizzazione della giustizia era stata affidata, come è noto, al magistrato piemontese Ferdinando Dal Pozzo, scelto, come i suoi colleghi, dal ministro delle finanze Gaudin. Il Dal Pozzo aveva avuto istruzioni precise per quanto riguarda l'attivazione delle istituzioni giudiziarie e la pubblicazione dei testi legislativi e dal 10 agosto 1809

---

[112] Vd. Y.M. Bercé, *L'organisation judiciaire et le recrutement des magistrats dans le départements de l'Etat ecclésiastique (1809-1813)*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», voll. XXIII-XXIV (1971-1972), Roma 1975, pagg. 421 e ss. Si veda altresì P. Alvazzi Del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli «Stati romani» nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Euroma La Goliardica, Roma 1990 pagg. 15-61, 74-83, 94-95.

[113] Cfr. ASR, *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta straordinaria negli Stati romani*, Vol. I, pagg. 101 e 307.

un apposito *bureau* vegliava a che tutte le amministrazioni del territorio ricevessero i testi dei codici e dei bollettini della Consulta.

L'art. 1 del decreto della Consulta romana del 17 giugno 1809, stabiliva la cessazione dei vecchi tribunali: della Camera apostolica, del Campidoglio (leggasi Senatore), del Governatore di Roma, dei Mercenari, dell'Agricoltura, della Segnatura, dell'Auditore del Papa, della Rota, del Buon Governo e di ogni altra giurisdizione incaricata di amministrare la giustizia sia civile che penale[114]. L'art. 6 del già detto decreto e relativo ai nuovi tribunali stabiliva che la giustizia civile sarebbe stata esercitata da giudici di pace, da tribunali di I istanza, da tribunali di commercio e da una corte d'appello sedente in Roma[115].

In particolare, per quanto riguarda il Tribunale di Commercio, il citato decreto della Consulta romana del 17 giugno 1809, al Capitolo III (artt. 84-89), ne regolava composizione, organizzazione e competenza. Il Tribunale si sarebbe dovuto comporre di otto giudici, di cui quattro supplenti e di un giudice-Presidente (art. 84); per ogni giudizio il numero di giudici non poteva essere inferiore a tre; le funzioni di giudice avevano carattere onorifico e dunque non erano retribuite (art. 89) e si stabilì che per *"la prima volta saranno nominati dalla Consulta tra i negozianti tra i più lodabili per la loro probità, e per la loro intelligenza degli affari"* (art. 90, II)[116]. Per quanto riguarda la competenza essa riguarderà *"di tutti*

[114] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pag. 59. (Foto CIMG2073).

[115] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pag. 61 (Foto CIMG2074).

[116] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pagg. 85-86 (Foto CIMG2086-87).

gli affari di commercio tanto di terra che di mare, come resta provveduto, e regolato dal titolo secondo libro 4° del codice di commercio"[117].

Per altro, dalle carte dell'ASR emerge come nel 1809 effettivamente vi fu l'assemblea dei mercanti "*i più lodabili*" e come si procedette all'elezione del presidente e dei giudici, i quali furono: Valentino Portonaro come presidente e Crispino Galassi, Tommaso Crespi, Francesco Ruga e Girolamo Costa come giudici. Dopo la prima nomina seguì l'installazione, non risultando se quella dei giudici del tribunale di commercio avvenne con la cerimonia del 14 agosto 1809, assieme a quella delle corti e degli altri tribunali[118].

Dalle carte emerge altresì che tale modalità di nomina sarà ripetuta anche in seguito, nel 1812[119], anche se le operazioni per la rinnovazione dei giudici di quell'anno saranno complicate da alcune "irregolarità", così descritte dal Prefetto di Roma:

- "*non rilevasi del Processo verbale che fosse stato formato Bureau provvisorio, onde ricevere i voti per la nomina dei membri del Bureau definitivo*";

---

[117] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pag. 89 (Foto CIMG2088).

[118] In ASR, *Consulta straordinaria degli Stati Romani*, cass. 2 si riporta che da Palazzo Doria Pamphili, a Via del Corso, si giunse sino al Campidoglio in corteo e che nella sala degli Orazi e Curiazi avvennero le nomine ufficiali e l'insediamento, con discorsi di Miollis e dei tre presidenti delle corti di appello e criminale e del tribunale di I istanza.

[119] Cfr. ASR*, Tribunale di commercio (1810-1814)*, b. 6, e qui in un gruppo di fogli a parte denominato: "*Corrispondenza con il Sig. Barone De Gérando Membro della Consulta Incaricato degli affari interni*". (vd. Doc.F.CIMG1360-1393).

- *"quest'ultimo Bureau non fu formato che del Presidente, e del Segretario, e non ha avuto scrutatori"*;
- *"i membri dell'Assemblea non hanno prestato giuramento… formalità indispensabile per la validità dei voti"*[120].

Ciò non avrebbe impedito la nomina del Presidente e dei Giudici che in seguito, in spregio dell'artt. 622 e 623 del Codice di Commercio[121], rimarranno in gran parte gli stessi dal 1810 al 1814. Da un rapido esame delle sentenze[122], infatti, emerge come i nomi dei giudici deliberanti annotati a margine si ripetono quasi invariati, salvo qualche nominativo diverso, per tutti e 5 gli anni. In particolare, ricorrenti sono i nomi del presidente Portonaro e dei giudici Costa e Galassi e del supplente Poggi.

Per l'anno 1813 è invece documentata[123] l'intera (e corretta) procedura che porterà all'elezione del Presidente e dei Giudici:

- i negozianti notabili, compresi nella lista formata dal Prefetto di Roma Barone de Tournon a norma

---

[120] Cfr. Sempre nel gruppo di fogli denominato "Corrispondenza con il Sig. Barone De Gérando Membro della Consulta Incaricato degli affari interni" rinvenibile a parte in ASR, *Tribunale di commercio (1810-1814)*, b. 6.

[121] Secondo l'art. 622 "*Nella prima elezione il Presidente e la metà dei giudici e dei supplenti sarà nominata per un anno: nelle elezioni posteriori, tutte le nomine saranno fatte per due anni*" e secondo l'art. 623 "*Il presidente e i giudici non potranno restare in carica per più di un anno, né essere rieletti che dopo un anno di intervallo*". Cfr. *Codice di Commercio, preceduto dai motivi, presentato all'Corpo legislativo dal Sig. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely*, versione italiana, Milano 1807, pag. 105.

[122] Si vd. in generale ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, bb.1-5.

[123] ASR, *Tribunale di commercio (1810-1814)*, b. 7. (CIMG2777-86)

dell'art. 619 Cod. Com. ed approvata dal Ministro del Commercio di Parigi, si riuniscono a Palazzo Medici;

- si nominano un Presidente di Assemblea provvisorio con scrutatori provvisori;
- si procede all'appello ed alla conta dei presenti ed all'elezione di un Presidente d'Assemblea definitivo e così anche per gli scrutatori e per il segretario;
- tutti prestano giuramento;
- si leggono gli articoli 615 e ss. Cod. Com. e la lettera del Prefetto di Roma all'attuale Presidente del Tribunale, Valentino Portonaro, la quale autorizza l'assemblea e l'elezione;
- si verifica il numero legale dei presenti e ogni elettore presta giuramento;
- si procede alla votazione individuale, scrivendo un nome su di un "bollettino", per l'elezione del Presidente del Tribunale;
- si esegue lo spoglio e si procede alla proclamazione del risultato e si ripetono le operazioni di voto per i Giudici e per quelli Supplenti;
- risultano eletti: Valentino Portonaro come presidente; Crispino Galassi, Pietro Poggi, G.B. Cogorni e Girolamo Costa come giudici; Luigi Gallo, Giovanni Vassalo, Giuseppe Staderini e Vincenzo Valentini come supplenti[124];
- Seguono: lettura del processo verbale, sottoscrizione dello stesso da parte degli elettori e invio al Prefetto di Roma.

Ad ogni modo, attraverso i decreti della Consulta romana del 13 giugno 1809 ("*ordine per la pubblicazione del Cod.*

[124] Viene così confermato quanto emerge dalle note a margine delle sentenza e cioè che, pur nella correttezza procedurale, il Presidente del Tribunale rimase sempre Valentino Portonaro.

Napoleone") 17 giugno 1809 ("*Ordine per l'organizzazione de' nuovi tribunali*" e soppressione dei vecchi, n.d.r.), del 15 luglio 1809 ("*Ordine che abbiano luogo di bollettino delle leggi i Codici di procedura e di Commercio*")[125] l'antico impianto giurisdizionale relativo al commercio era stato sostituito da uno nuovo.

In realtà, anche per confermare a posteriori la già illustrata complessità della "architettura" giurisdizionale (particolarmente in ambito commerciale) dello Stato Pontificio, dovrebbero essere citati, oltre ai decreti già detti, anche quello relativo alla "*soppressione della Camera apostolica e sue dipendenze*" del 15 giugno 1809 (bollettino pag. 30) che, dopo aver dichiarato la soppressione della Camera apostolica all'art. 1, al titolo III, relativo alla Presidenza delle sponde del Tevere, all' art.10 riporta: "*il Contenzioso ed il giudizio delle Contestazioni, che potrebbero sopravvenire tra i venditori e, i compratori sul Porto di Ripetta… saranno portate innanzi ai Tribunali competenti*"[126]; seguono disposizioni analoghe ai titoli IV e V par quanto riguarda la Presidenza dell'Annona (art. 16) e quella della Grascia (art. 26)[127]; nonché la soppressione del Cardinal Camerlengo e del suo Auditore civile (titolo IX, artt. 44 e 45)[128].

Così, al groviglio giurisdizionale precedente si sostituiva un sistema nuovo che vedeva il Tribunale di

---

[125] Contenuti in ASR, *Bollettino*, cit., rispettivamente alle pagg. 49 e ss., 59 e ss. e 307 e ss.

[126] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pagg. 31 e 33.

[127] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pagg. 35 e 37.

[128] Cfr. ASR, *Bollettino*, cit., pag. 41.

Commercio[129] al centro e che, sulla scorta dei due codici Civile e di Commercio, avrebbe dovuto regolare la materia.

2. Il Codice di commercio del 1807.

Un piccolo passo indietro. Dopo secoli in cui il diritto commerciale era stato dettato dagli stessi commercianti, attraverso i loro usi diversamente formalizzati negli statuti corporativi e comunali, con l'arrivo della modernità "la classe mercantile cessa di essere artefice del proprio destino", nel senso che lo stesso viene rimesso nelle mani del legislatore che procede ad una regolazione dall'alto della materia[130].

Di fatti, già nel XVII secolo, grazie alle *ordonnances* di Colbert[131], (le ben note Ordonnances del 1673 e del 1681, rispettivamente *du commerce* e *de la marine*) si era proceduto ad una statalizzazione della materia

---

[129] Deve essere tenuto presente - anche per quanto rilevato nel paragrafo precedente circa l'intreccio delle giurisdizioni - che sembra furono mantenute alcune giurisdizioni privilegiate: quella della *Pescaria*, giurisdizione del mercato del pesce che fu assegnata ad un *inspecteur du marché* che riuniva, come in precedenza, poteri regolamentari e giudiziari; quella del giudice dei *mercenarii*, detta giustizia dell'*abate Sacco*, il quale era competente sulle questioni attinenti i salari dei lavoratori stagionali della Campagna romana, che fu devoluta ad un Giudice di Pace. Cfr. Y.M. Bercé, *L'organisation judiciaire…*, cit., pag. 433.

[130] Non si vuole qui riprendere la discussione se, come afferma Galgano – in *Lex mercatoria*, cit., pag. 74 – è esattamente vero che "la classe mercantile cessa di essere artefice del proprio destino" o piuttosto come dice P. Grossi – vd. *Note introduttive: vocazione corporativa e vocazione globale del diritto commerciale* in a cura di S. Rossi e C. Storti, *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Varese 2009, pag. 11 – l'*ordonnance* costituisce il rafforzamento di un diritto cetuale.

[131] In generale sulla ordinanza del 1673 e per quanto ad essa relazionato vd. Retro, Cap. II, § 3, C.

commerciale. In particolare, l'*ordonnance* del 1673 stabiliva un regolamento generale per il commercio di terra e venne redatta sentito il parere delle varie corporazioni e giurisdizioni mercantili, con il determinante apporto personale del mercante parigino Jacques Savary, grande esperto di giurisprudenza commerciale[132]. Il c.d. "Code Savary" che in 122 articoli e XII titoli raccoglieva la pratica commerciale medievale[133]. L'*ordonnace du commerce* ebbe infatti come qualità essenziale quella di essere la prima raccolta organica di diritto commerciale – che semplificava e chiariva un diritto consuetudinario operativo ma troppo cedevole di fronte agli usi – piuttosto che quella di apportare innovazioni sostanziali. Questo aspetto, ossia il carattere conservativo e tradizionale della normativa, farà si che alcune materie d'attualità non trattate nell'ordinanza – come la disciplina delle nascenti società di capitali – verranno sviluppate fuori di essa. Del resto, senza il successivo commentario all'ordinanza che ne fece Savary (e gli altri commentatori tra cui il figlio)[134], la stessa non avrebbe resistito al tempo e agli sviluppi successivi[135].

---

[132] Sulla personalità e la storia di J. Savary si veda H. Hauser, *"Le parfait négociant" de Jacques Savary*, in "Revue d'histoire économique et sociale", 1925, pag. 1-28; in generale sulla portata dell'ordinanza si vd. J. Monéger, *De l'ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au code de commerce français de septembre 2000: réflexion sur l'aptitude du droit économique et commercial ò la codification,* in "Revue internazionalee de droit économique", t. XVIII, 2004/2, pagg. 171-196.

[133] Vd. R. Szramkiewicz, *Histoire du droit des affaires*, Montchrestien, Paris 1989, pag. 318.

[134] Cfr. ad es. la riedizione di J. Savary, *Le parfait négociant… enrichi d'augmentations par lefeu Sieur Jacques Savary Des Bruslons*, Chez J. Estienne, Paris 1723; e l'opera postuma di J. Savary Des Bruslons e P.L. Savary Des Bruslons, *Dictionnaire universel de commerce…*, 2 voll. Chez J. Estienne, Paris 1723. Tra gli altri commentatori si possono citare: Bornier, *Conférences des nouvelles ordnonnances de Louis XIV*, 1721; Boutaric, *L'explication de*

Ciò detto, nel 1807, a distanza di oltre cento anni dalle ordinanze di Savary e Colbert vede la luce il *Code de Commerce* il cui progetto base sul quale lavorò il *Conseil d'Etat* venne predisposto da una commissione di giuristi e commercianti – nominata nel 1801 su proposta dell'allora ministro Jean-Antonie-Claude Chapel ed il cui presidente era il giurista e politico Philippe Joseph Gourneau – e che vide la sua approvazione definitiva solo nel 1807, grazie all'intervento dello stesso Napoleone[136].

Il Codice, nella sua forma definitiva sarà, come noto, composto di quattro parti e 648 articoli; più esattamente:

- Libro I: Tit. I - Dei commercianti; Tit. II - Dei libri di commercio; Tit. III - Delle società; Tit. IV - Della separazione dei beni; Tit. V - Delle borse di commercio degli agenti di cambio e dei sensali; Tit. VI - Degli Agenti o commessi; Tit. VII - Delle

---

l'ordonnance concernante le commerce des négociant en gros et en détail des mars 1673, 1743; Salle, *L'esprit des ordonnances de Louis XIV, 1758* tutti citati da J. Hilaire, op. cit., pag. 94.

[135] In proposito si veda P. Rosario, *Il Dictionnaire universel de commerce dei Savary e la fondazione dell'autonomia del discorso economico (1723-1769)*, in "Storia del pensiero economico", n. 41, pagg. 61-97.

[136] Della letteratura storiografica sul *Code de Commerce* si ricorda: J.G. Locré, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Paris 1827-31, vol. I, pagg. 122-140 e vol. XVII, pagg. 5-13; R. Bigo, *Communication sur "les rédacteurs du Code de Commerce"*, in "Revue historique de droit français et étranger", IV, 4, 1929, pagg. 426 e ss.; H. Lévy-Brhul, *Les origines du Code de Commerce français*, in *Studi in onore di Aldo Albertoni*, Padova 1944-38, vol. III, pagg. 221-224; H. Mariage, *Evolution historique de la législation commerciale*, Paris 1949, pagg. 124-150; L. Berlinguer, *Sui progetti di Codice di Commercio del Regno d'Italia (1807-1808)*, Milano 1970, pagg. 21-32; F. Galgano, Lex mercato ria, cit., pagg. 89-100; J. Hilaire, *Intoduction Historique…*, cit., pagg. 59-94; A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia…*, cit., pagg. 89-112; P. Spada, *Il Code de commerce 1807 e la costituzione economica*, in a cura di S. Rossi e C. Storti, *Le matrici del diritto commerciale…*, cit., pagg. 33-38; le due opere collettive: a cura di C. Angelici, M. Caravale, L. Moscati, U. Petronio e P. Spada, *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de Commerce*, Mondadori, Roma 2008; a cura di C. Delplanque, *Bicentenaire du Code de Commerce 1807-2007*, Dalloz, Paris 2007.

compre e delle vendite; Tit. VIII - Della cambiale, dell'ordine di pagamento e della prescrizione.

- Libro II: Tit. I - Dei vascelli e degli altri bastimenti di mare; Tit. II - Del sequestro e della vendita dei vascelli; Tit. III - Del proprietario dei vascelli; Tit. IV - Del capitano; Tit. V - Dell'arruolamento e dello stipendio dei marinai e della gente dell'equipaggio; Tit. VI - Del contratto di nolo e de' noleggi; Tit. VII - Delle polizze di carico; Tit. VIII - Del noleggio; Tit. IX - Dei contratti a grosso interesse; Tit. X - Delle assicurazioni; Tit. XI - Delle avarie; Tit. XII - Del getto e del contributo; Tit. XIII - Delle prescrizioni; Tit. XIV - Dei motivi d'inammissibilità.

- Libro III (Dei fallimenti e delle banche rotte): Tit. I - Disposizioni generali; Tit. II - Del fallimento; Tit. III - Della cessione de' beni; Tit. IV - Della rivendicazione; Tit. V - Delle banche rotte; Tit. VI - Della riabilitazione;

- Libro IV (della Giurisdizione commerciale): Tit. I - Dell'organizzazione dei tribunali di commercio; Tit. II - Della competenza dei tribunali di commercio; Tit. III - Del modi di procedere avanti ai tribunali di commercio; Tit. IV - Del modo di procedere avanti alle Corti d'Appello[137].

Il giudizio che generalmente viene espresso sul Codice di Commercio del 1807 è quella di un'opera lacunosa e fondamentalmente mediocre che non è che la ripresa poco aggiornata dell'ordinanza del 1673[138].

---

[137] Cfr. *Codice di Commercio, preceduto dai motivi, presentato al Corpo legislativo dal Sig. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely*, versione italiana, Milano 1807, p. 114.

[138] In realtà il giudizio negativo citato non è per nulla pacifico. Infatti, se da una parte autori come Galgano e Hilaire nelle loro opere già citate possono dirsi partitari dell'opinione espressa nel testo, altri autori, tra cui Spada e Grossi, sempre nelle loro opere citate, sono di avviso completamente diverso che risiede fondamentalmente nel fatto che il codice non può essere giudicato in sé, ma deve essere valutato assieme alla soppressione del sistema corporativo e dunque con la capacità del codice di selezionare i

Ad ogni modo, l'innovazione più profonda del Codice starà nella oggettivazione dell' "atto di commercio" (art. 632 Cod. Com.[139]), ossia nel fatto che la giurisdizione ed il diritto che questa avrebbe dovuto applicare si sarebbe stabilita sulla base della adeguatezza dei comportamenti a fattispecie astratte e non più in forza di evidenze documentali: l'iscrizione ad una corporazione o il possesso di una patente regia o papale[140].

Comunque sia, come visto, con il decreto della Consulta per gli Stati romani del 15 luglio 1809 ("*Ordine che abbiano luogo di bollettino delle leggi i Codici di procedura e di Commercio*") tale codice entrerà in vigore a Roma. Ciò significò l'introduzione di un sistema giuridico totalmente nuovo fin dalle sue fondamenta. L'ideologia nuova, insita nello stesso concetto di codificazione, prevede che sia la Legge la prima tra le fonti del diritto a tutto svantaggio degli usi e delle consuetudini, visti con sospetto e considerati incerti e addirittura pericolosi. L'intenzione repressiva è sia oggettiva che soggettiva: soggettiva, nel senso che l'intenzione esplicita del legislatore è "*rinnovare in un sistema*

---

destinatari di quelle poche regole sostanziali contenute nel codice stesso. Vd. Infra.

[139] Secondo l'art. 631 del Cod. Com. "*I tribunali di commercio conosceranno, 1 Di tutte le contestazioni relative alle obbligazioni e transazioni tra negozianti, mercanti e banchieri. 2 Delle contestazioni relative agli atti di commercio tra tutte le persone*" e segue con l'Art. 632 il quale, dopo aver esordito con "*La legge reputa atti di commercio…*", prosegue con un lungo elenco, che si conclude invero all'art. 638, in cui sono definiti gli atti di commercio ed altre situazioni, a seconda che il tribunale ne debba o meno conoscere.

[140] In questo senso si vd. P. Spada, op. cit., pagg. 35-36 e J. Maillet, *Codifications napoléoniennes, développement économique et formation de la société française capitaliste*, in "Quaderni fiorentini" diretti da P. Grossi, 1973, pag. 117.

comune gli usi e la giurisprudenza delle metropoli e dei paesi riuniti; il far sparire l'influenza di regolamenti emanati dai parlamenti…; il cancellare le traccia delle regole stabilite dalle consuetudini locali e dalle leggi municipali"[141]; oggettiva, nel senso che nel Codice non si fa neanche un accenno agli usi.

Cosa sarebbe successo con l'entrata in vigore del Codice di Commercio e dei Tribunali di Commercio in una città come Roma, il cui diritto commerciale – come visto nel I Capitolo – si trovava rinchiuso negli Statuti cittadini, negli statuti corporativi, negli usi commerciali, nelle decisioni della Rota e dei diversi tribunali (statali, comunali, corporativi) e dunque governato da un sistema giurisdizionale caotico, decentrato e fondamentalmente particolaristico?

Infatti, il passaggio da un sistema giurisprudenziale consuetudinario ai codici francesi era tale da richiedere ai giudici un notevole sforzo intellettuale. Inoltre, se nel vecchio sistema amministrazione e giustizia si confondevano, il nuovo diritto si fondava sul principio della separazione dei poteri; se le vecchie sentenze potevano sempre essere rimesse in discussione con l'"appello" ad un tribunale concorrente o per la concessione della "grazia" da parte del sovrano-pontefice,

[141] Dal "Discorso pronunciato dal Sig. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely al Corpo Legislativo nella sessione del I settembre 1807 sul Progetto del Codice di Commercio" in *Codice di commercio*, cit., pagg. IV-XXII. In realtà, la condanna non è tanto degli usi commerciali – ed anzi è considerato "*d'alta importanza che il Codice di Commercio dell'impero francese sia redatto su principi… che siano in armonia con que' grandi usi commerciali che abbracciano e sottomettono i due mondi*" – quanto delle istituzioni che avrebbero dovuto regolarne l'esistenza.

le nuove sentenze erano assoggettate ad un unico grado di appello, con formazione immediata del giudicato[142].

3. L'applicazione del Codice di Commercio a Roma: le sentenze del Tribunale di Commercio dal 1810 al 1814.

i. Premessa metodologica.

L'analisi che segue trae origine unicamente dalle fonti giurisprudenziali costituite dalle sentenze emesse dal Tribunale di Commercio di Roma nel periodo che va dal 1810 al 1814 e conservate presso l'Archivio di Stato di Roma. In particolare, per quanto riguarda il Tribunale di commercio durante l'occupazione francese, l'ASR conserva 8 buste, di cui 5 contenenti sentenze e le altre comparse, fascicoli processuali e altre carte sfuse. Precisamente[143]:

- b.1: sentenze[144] dal 15 febb. al 31 dic. 1810;
- b.2: sentenze dal 9 genn. al 30 dic. 1811;
- b.3: sentenze dal 2 genn. al 31 dic. 1812;
- b.4: sentenze dal 4 genn. al 23 dic. 1813;
- b.5: sentenze dal 3 genn. al 9 magg. 1814;
- b.6: a) comparse[145] dal 9 genn. al 31 dic. 1810 e dal 20 genn. al 14 dic. 1812, b) corrispondenza con il barone De Gerando, Ministro dell'Interno[146], c)

---

[142] Problemi del resto già presenti nelle considerazioni finali di Y.M. Bercé, *L'organisation judiciaire…*, cit., pagg. 432-33.

[143] Cfr. l'Inventario n. 305/IV presso l'ASR.

[144] Si tratta di quinterni non rilegati.

[145] In un foglio in data 1878 è annotata la mancanza degli atti per il 1809 e il 1812.

[146] Fascicolo di pezzi 19.

perizia giudiziale per la causa Borsoni/Pompili del 24 maggio 1810;

- b.7: comparse dal 19 genn. 1813 al 2 aprile 1814;
- b.8: fascicoli processuali e ordini di esecuzione di precedenti sentenze dal 19 febbraio al 7 settembre 1812.

L'analisi è stata condotta su un campione relativamente ampio di sentenze: circa il 10%[147] di tutte le sentenze conservate nell'Archivio di Stato di Roma ed estratto con l'intento di voler rappresentare le tematiche dell'intera raccolta[148]. Dopo il lavoro di estrazione si è proceduto alla formazione di due tabelle: una generale (Tabella A, che segue nel testo), che potremmo definire di tipo quantitativo, in cui il 10% delle sentenze è stato interamente indicizzato[149]; ed un'altra (Annesso I) in cui alcune sentenze (per la precisione 106[150]) sono analizzate più nel dettaglio, annotando per ciascuna di esse: l'Anno,

---

[147] Considerando il numero medio di sentenze presenti in ogni quinterno e moltiplicando per il numero di quinterni di ogni busta, si è ricavato il numero di sentenze per busta, che è di circa 1100-1300; tenuto presente che sono state prese in esame una media di 100-110 sentenze per ogni anno, escludendo quelle di mero rinvio o cancellate dal ruolo per mancata comparizione delle parti (che porterebbero la media delle sentenze esaminate a circa 120-40 per anno), si ricava che la percentuale delle sentenze considerate sul totale delle sentenze presenti presso l'ASR è di circa il 10%.

[148] Più esattamente la scelta delle sentenze da estrarre è stata operata con criteri puramente formali consistenti nella scelta di sentenze che coprissero cronologicamente l'intero anno solare e che rappresentassero, come oggetto, l'intera raccolta di sentenze non estratte.

[149] Si veda altresì il file excel presente nel CD-Rom allegato che riporta la completa indicizzazione e di cui la Tabella A costituisce la sintesi.

[150] In questo caso, la scelta delle sentenze da analizzare è stata tale da rispettarne la tipologia generale (senza privilegiare particolarmente un tipo di sentenza – es. causa ordinaria ovvero opposizione, fondata su contratto ovvero su cambiale) e, anche qui, tale da prendere in considerazione l'intero arco temporale costituito dall'anno solare.

le Parti, il Tipo di causa[151], l'Oggetto, le Eccezioni ed i fatti di causa, le Considerazioni, le Norme ed i Principi di diritto richiamati, l'Esito.

ii. Svolgimento quantitativo dell'analisi.

Iniziando dai rilievi di tipo quantitativo[152], è stato possibile evidenziare quanto segue.

ii.a.1810.

Per l'anno 1810, su 104 sentenze, è stato rilevato che 2 (1,9%) sono di "Tipo" societario, 3 (2,8%) di tipo fallimentare, 16 (15,3%) sono opposizioni e 83 (79,8%) cause ordinarie. Per quanto riguarda l'"Oggetto" delle sentenze, 40 (38,4%) riguardano cambiali, 53 (50,9%) contratti e le 11 restanti comprendono: le 5 (3+2) di Tipo fallimentare e societario, risarcimento danni extracontrattuali, sinistro marittimo e questioni strettamente processuali.

Sul totale delle sentenze dell'anno 1810, solo in 8 casi è risultato vincitore il convenuto, ossia è stata rigettata la domanda ovvero accolta la riconvenzionale o

[151] In entrambe le tabelle, l'espressione "Tipo di causa" è utilizzata in senso atecnico, con un significato che prende in considerazione sia l'aspetto processuale sia quello sostanziale, riferibile all'oggetto della domanda. Infatti, le cause definite di tipo societario o fallimentare o le stesse opposizioni sono in realtà di tipo ordinario. Questa scelta è stata operata in quanto, benché esistano procedimenti definiti urgenti, una divisione di questo tipo sarebbe risultata meno significativa, considerando che le questioni procedurali non erano l'oggetto principale della ricerca.

[152] Tutte le percentuali sono arrotondate alla prima cifra decimale secondo il seguente esempio: 6,55 per difetto arrotondata a 6,5 ove 6,56 per eccesso a 6,6.

l'opposizione. Questo vuol dire che solo nel 7,6% dei casi si verificava la sconfitta dell'attore o la vittoria dell'opponente.

Più nel dettaglio, possiamo vedere che, per quanto riguarda le sentenze il cui oggetto è costituito dal pagamento di una cambiale, in ben 27 casi su 36[153] (75%) la parte convenuta era contumace o non proponeva eccezioni; mentre le eccezioni proposte che più spesso ricorrono sono quelle della "Declinatoria del foro" (3) e della "Compensazione" (3) delle somme risultanti dalla cambiale con altri crediti vantati nei confronti dell'attore.

Diversamente, per quanto riguarda le sentenze il cui oggetto è l'esecuzione di un contratto, sono 28 su 42[154] (66,6%) le sentenze in cui il convenuto è contumace o non propone eccezioni. Tra di esse, quelle più frequentemente proposte sono la "Declinatoria del foro" (5) e l' "Eccezione di inadempimento" (3), nel senso che domandato di adempiere si richiede l'adempimento dall'altra parte. Sempre con riguardo alle sentenza aventi per oggetto rapporti contrattuali, è interessante evidenziare come emergano tre[155] forme contrattuali prevalenti, che portano a tre tipologie di richieste diverse nel giudizio: l'"Adempimento contrattuale" (17), che può essere, data la prevalenza di contratti di compravendita, o la consegna

---

[153] (40 – 4) escludendo cioè le 4 opposizioni a sentenze di condanna al pagamento di una cambiale. Le opposizioni vengono escluse perché in esse il convenuto è l'attore sostanziale e dunque, oltre ad essere sempre comparente, non propone delle vere e proprie eccezioni, quanto piuttosto insiste nell'accoglimento della domanda come proposta nella prima sentenza cui l'opposizione si riferisce.

[154] (53 – 11) sempre escludendo le 11 opposizioni (cfr. nota precedente).

[155] La quarta tipologia è quella che si sostanzia nella domanda di "Risoluzione".

della merce pagata o il pagamento della merce consegnata; il "Pagamento del Conto" (6) di merci somministrate e non pagate; il "Pagamento via Promessa di pagamento" (6) dove l'impossibilità di pagare subito porta alla formazione della scrittura contente la ricognizione del debito. Si tratta – quasi sempre – in tutti e tre i casi di contratti di compravendita solo che nel secondo (per regioni strutturali del rapporto contrattuale) e nel terzo caso (come incidente contrattuale) si ha la formazione di un documento ulteriore rispetto al contratto: il Conto o la Promessa. Tale differenza, con i suoi ovvi rilievi processuali, determina che le cause relative alle ultime due tipologie siano sempre contumaciali o senza eccezioni.

Per quanto riguarda le opposizioni, che si tratti di opposizione a sentenza contumaciale relativa a una cambiale ovvero ad un contratto, le stesse si fondano nella maggioranza dei casi sulla "Declinatoria del foro" (5 su 16, pari al 31,2%) e, negli altri, sui motivi più vari, che vanno dalla contestazione di un avvenuto pagamento, alla proposizione di eccezioni processuali (es. nullità della notifica), passando per la allegazione di presunti impedimenti personali come l'avvenuta cessione dei beni o l'amministrazione controllata.

ii.b.1811.

Per l'anno 1811 su 62 sentenze, è stato rilevato che 1 (1,6%) è di "Tipo" societario, 1 (1,6%) di tipo fallimentare, 3 (4,8%) riguardano procedimenti cautelari[156],

[156] La tipologia del procedimento cautelare non è precisa. Infatti, sotto la comune denominazione di "*ordinanza d'urgenza*" con la quale la causa viene chiamata, vi sono misure diverse a seconda che prevalga la natura cautelare ovvero quella anticipatoria del provvedimento richiesto. Apparentemente, l'unica differenza con il procedimento

17 (27,4%) sono opposizioni e 40 (64,5%) cause ordinarie. Per quanto riguarda l'"Oggetto" delle sentenze, 24 (38,7%) riguardano cambiali, 25 (40,3%) contratti e le 3 restanti comprendono: le 2 (1+1) di Tipo fallimentare e societario, oltre un'altra relativa al pagamento degli onorari di periti giudiziali e delle spese per la perizia.

Sul totale delle sentenze dell'anno 1811, solo in 4 casi è risultato vincitore il convenuto, ossia è stata rigettata la domanda o l'opposizione. Questo vuol dire che solo nel 6,4% dei casi si è verificata la sconfitta dell'attore o la vittoria dell'opponente.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le sentenze il cui oggetto è costituito dal pagamento di una cambiale, in ben 16 casi su 18[157] (88,9%) la parte convenuta era contumace o non proponeva eccezioni; mentre le eccezioni proposte, nei restanti due casi, sono quelle della "Declinatoria del foro" e della "Istanza di verificazione della firma".

Diversamente, per quanto riguarda le sentenze del 1811 il cui oggetto è l'esecuzione di un contratto, sono 7 su 14[158] (50%) le sentenze in cui il convenuto è contumace o non propone eccezioni. Nei sette casi in cui sono proposte eccezioni, le stesse sono tutte diverse e sono: "vizio occulto", "eccezione di inadempimento", "declinatoria del foro", "risoluzione" ed "contratto concluso col terzo".

"ordinario" è la rapidità con cui la causa viene portata avanti al giudice. Vd. oltre.

[157] (24 – 6) escludendo cioè le 6 opposizioni a sentenze di condanna al pagamento di una cambiale.

[158] (25 – 11) sempre escludendo le 11 opposizioni.

Sempre con riguardo alle sentenza aventi per oggetto rapporti contrattuali, le tipologie di azioni prevalenti sono le stesse già evidenziate per quanto riguarda l'anno 1810, ossia: l'"Adempimento contrattuale", il "Pagamento del Conto" di merci somministrate e non pagate, il "Pagamento via Promessa di pagamento" e la "Risoluzione".

Circa le opposizioni, viene confermata l'assoluta prevalenza (11 su 17, pari al 64,7%) della "Declinatoria di foro" come motivo fondante l'opposizione stessa.

ii.c.1812.

Per l'anno 1812 su 170 sentenze[159], le "Tipologie" già dette per gli anni precedenti sono le seguenti:

- 8 societarie (4,7%);
- 11 fallimenti (6,4%);
- 21[160] opposizioni (12,3%);
- 131 cause ordinarie (77%).

Per quanto riguarda l'"Oggetto" delle sentenze:

- 87 sono relative a cambiali (51,2%);
- 70 a contratti (41,2)%
- e le 13 restanti (7,6%) comprendono le 11 fallimentari, una opposizione di terzo e una richiesta di esecuzione di una precedente sentenza non inquadrabili tra i due gruppi precedenti.

---

[159] L'anno 1812 è quello per cui è stato estratto il maggior numero di sentenze, essendo al centro del periodo considerato, quando cioè il tribunale aveva ormai una prassi consolidata.

[160] Tra queste è considerata anche una di quelle dette di tipo "societario", giacché si tratta di un'opposizione ad una sentenza che aveva stabilito che si procedesse alla nomina di un arbitro. Pertanto la somma delle varie "Tipologie" è superiore al totale di 170, risultando un totale di 171.

Sul totale delle sentenze dell'anno 1812, solo in 3 casi è risultato vincitore il convenuto, ossia è stata rigettata la domanda ovvero accolta l'opposizione. Questo vuol dire che solo nell' 1,8% dei casi si è verificata la sconfitta dell'attore o la vittoria dell'opponente.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le sentenze il cui oggetto è il pagamento di una cambiale, in ben 75 casi su 79[161] (94,9%) la parte convenuta era contumace o non proponeva eccezioni. Nei 4 casi in cui è stata proposta una eccezione questa è sempre consistita nella "Declinatoria del foro".

Diversamente, per quanto riguarda le sentenze del 1812 il cui oggetto è una controversia contrattuale, abbiamo le seguenti tipologie (domande) prevalenti:

- adempimento contrattuale (pagamento del prezzo o consegna delle merci) (20 casi);
- pagamento del conto di merci somministrate (6 casi);
- pagamento via promessa di pagamento / ricognizione di debito (11 casi);
- nullità/rescissione (3 casi);

oltre a casi diversi e non ripetuti che vanno dalla domanda per gli interessi, al deposito di una somma di denaro in via di cauzione, passando per la delegazione o l'esistenza del contratto. Inoltre, tra le cause societarie, inserite nella più generale tipologia delle

[161] (87 – 8) escludendo cioè le 8 opposizioni a sentenze di condanna al pagamento di una cambiale.

cause con oggetto contrattuale, prevale, ovviamente[162], la domanda per la nomina degli arbitri.

Circa le opposizioni alle sentenze il cui oggetto è un adempimento contrattuale, in 8 casi su 10 (pari all'80% delle volte) l'eccezione fondante l'opposizione è stata la "Declinatoria del foro".

ii.d.1813.

Per l'anno 1813 su 62 sentenze, è stato rilevato che 3 (4,8%) è di "Tipo" societario, 4 (6,4%) di tipo fallimentare, 10 (16,1%) sono opposizioni e 45 (72,6%) cause ordinarie. Per quanto riguarda l'"Oggetto" delle sentenze, 25 (40,3%) riguardano cambiali, 27 (43,5%) contratti e le 10 restanti comprendono: le 7 (4+3) di Tipo fallimentare e societario, due opposizioni di terzo alla dichiarazione dell'epoca del fallimento e una avente per oggetto un dazio doganale.

Sul totale delle sentenze dell'anno 1813, solo in 3 casi è risultato vincitore il convenuto, ossia è stata rigettata la domanda o l'opposizione. Questo vuol dire che solo nel 4,8% dei casi si è verificata la sconfitta dell'attore o la vittoria dell'opponente.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le sentenze il cui oggetto è costituito dal pagamento di una cambiale, in ben 18 casi su 20[163] (90%) la parte convenuta era contumace o non proponeva eccezioni; mentre l'eccezione proposta nei

---

[162] Secondo l'art. 51 del codice di commercio "*le contestazioni tra Socii e per causa di società… devono essere giudicate da arbitri*".
[163] (25 – 5) escludendo cioè le 6 opposizioni a sentenze di condanna al pagamento di una cambiale.

restanti due casi non è la solita "Declinatoria del foro" bensì la pregiudicazione[164] e la novazione in una e la pregiudicazione e prescrizione in un'altra.

Diversamente, per quanto riguarda le sentenze del 1813 il cui oggetto è l'esecuzione di un contratto, sono 18 su 24[165] (75%) le sentenze in cui il convenuto è contumace o non propone eccezioni. Nei sei casi in cui sono proposte eccezioni, le stesse sono: tutte diverse e sono: 2 "declinatoria del foro", 2 "inesistenza del contratto" (di società), 1 di libera vendita contro una pretesa simulazione di vendita e 1 "eccezione di adempimento". Sempre con riguardo alle sentenza aventi per oggetto rapporti contrattuali, le tipologie di azioni prevalenti sono le stesse già evidenziate per quanto riguarda l'anno 1810, ossia: l'"Adempimento contrattuale" (pagamento del prezzo o consegna delle merci), il "Pagamento del Conto" di merci somministrate e non pagate, il "Pagamento via Promessa di pagamento" e la "Risoluzione".

Circa le opposizioni, non vi è, per il 1813, la consueta prevalenza della "Declinatoria di foro" come motivo fondante l'opposizione stessa, trovandosi tale motivo in soli 2 casi (che su 10 opposizioni rappresentano comunque il 20%). Negli altri casi si tratti di rivendicare l'illiceità della girata in bianco, prescrizione, contestazione del rapporto fondamentale (quando si tratta di cambiale), rescissione per lesione e, in due casi, si tratta di opposizioni di terzo alla dichiarazione dell'epoca del fallimento.

---

[164] Con tale termine si intendeva il caso in cui si era già agito per la tutela del credito, o più in generale del diritto, compromettendo l'ulteriore azione in altra procedura.

[165] (27 – 3) sempre escludendo le 3 opposizioni.

ii.e.1814.

Per l'anno 1814, le sentenze analizzate sono, invece e per ovvi motivi[166], molto meno e per la precisione il campione estratto è di "sole" 27 sentenze.

Come per gli anni precedenti, secondo le ormai dette tipologie, abbiamo: 1 (3,7%) causa societaria, 5 (18,5%) opposizioni e 21 (77,7%) cause ordinarie.

Per quanto riguarda l'oggetto, invece, abbiamo: 19 (70,4%) cause relative a cambiali, 6 (22,2%) a contratti e due che hanno come oggetto rispettivamente la richiesta di nomina degli arbitri ex art. 51 del Cod. Com. (sarebbe la causa "societaria") e un sinistro marittimo.

Tra tutte le cause ordinarie, indipendentemente dall'oggetto, solo in tre casi l'attore presentava eccezioni, ma in nessuno di questi si tratta della famigerate eccezione di incompetenza (o "declinatoria del foro"). Diversamente, in tre delle 5 opposizioni è proprio la presunta incompetenza del tribunale a fondare le ragioni dell'opponente.

---

[166] Come noto, dopo la sconfitta di Lipsia dell'ottobre 1813 e la conseguente entrata in territorio francese degli eserciti coalizzati contro la Francia, Napoleone ordinò che il papa fosse condotto a Savona, dove giunse il 16 febbraio. Il precipitare degli eventi e l'abdicazione del 17 marzo costrinsero poi Napoleone a liberare definitivamente il pontefice ed a consentirgli di rientrare nello Stato Pontificio. Il 19 marzo Pio VII lasciò così Savona e il 24 maggio fu accolto a Roma da una folla esultante. Intanto, al Congresso di Vienna, il Segretario di Stato Consalvi si assicurava la restituzione di quasi tutti i territori sottratti allo Stato della Chiesa ove successivamente sarebbe stata soppressa la legislazione introdotta dalla Francia, con conseguente reintroduzione di vecchie istituzioni tra cui l'Indice e l'Inquisizione. Vd. Y-M Hilaire, *Histoire de la papauté*, Seuil, coll. «Points Histoire», Paris 2003, pagg. 205-8.

Infine, in un solo caso (che sui 27 esaminati rappresenta il 3,7%) risulta che il convenuto, o più precisamente l'opponente, si veda accolta (seppur parzialmente[167]) la propria eccezione, o più precisamente opposizione.

Stanti le risultanze sopra esposte – purtroppo in modo ripetitivo ed un poco noioso – anno per anno, è possibile tracciare un quadro statistico generale riassumibile nella seguente tabella:

[167] Trattasi infatti di una opposizione con la quale la parte condannata in un precedente giudizio chiede che venga deferito alla parte vittoriosa nella sentenza opposta il giuramento decisorio: il giudice, dunque, accoglie la richiesta di far giurare e non decide sul merito dell'opposizione. Cfr. la sent. del 28 aprile 1814ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 5, docc. CIMG2137-38.

Tabella A[168]	1810	1813	1811	1812	1814	TOT.	%
N. sentenze	104	62	62	170	27	**425**	
Tipo-Ordinario	83	45	43	131	21	323	**76,0%**
T-Opposizione	16	10	17	21	5	69	**16,2%**
T-Societario	2	4	1	11	1	19	**4,5%**
T-Fallimentare.	3	3	1	8	0	15	**2,9%**
Ogg-Cambiale	40	25	24	87	19	195	**45,9%**
Ogg-Contratto	53	27	25	70	6	181	**42,6%**
Ogg-Altro	11	10	3	13	2	39	**9,2%**
W-Con/Opp	8	3	4	3	1	19	**4,5%**
No ecc. Vs. Camb.	75%	90%	89,9%	94,9%	88,3%		**88%**
No ecc. Vs. Contr.	66,6%	75%	50%	83,3%	100%		**75%**
Ecc. DF in Opp.	32,5%	20%	88,9%	80%	60%		**56,3%**

iii. Analisi dei dati.

Ora, prima di passare ad un apprezzamento delle singole sentenza o di aspetti peculiari emergenti, dopo aver prodotto i numeri della tabella appena proposta, vediamo cosa queste cifre sono in grado di dirci.

Per prima cosa, le sentenze mostrano una netta prevalenza delle "cause ordinare" – con il 76% – rispetto ad ogni altro tipo di causa, che voglia definirsi

[168] Per chiarire, la tabella, dopo le statistiche riferite al Tipo ed all'oggetto delle sentenze, abbiamo "W-Con/Opp" che si riferisce alle vittorie del convenuto o dell'opponente (in caso di opposizione), mentre la dicitura "No ecc. Vs Camb./Contr" ai casi in cui non si propongono eccezioni contro un allegato contratto o cambiale. Infine, "Ecc. DF in Opp." Rileva la proposizione della eccezione di Declinatoria del Foro come motivo fondante nelle opposizioni.

societaria, fallimentare o d'opposizione. Questo è un segno evidente di semplificazione procedurale che deve essere considerato ed apprezzato alla luce della complessità procedimentale precedente.

In secondo luogo e ben più importante, si nota come il tribunale fosse impegnato – per quasi la metà della sua attività (il 45,9% per l'esattezza) – nel risolvere controversie alla cui base non abbiamo un contratto bensì una cambiale. Ciò vuol dire che gran parte dell'operosità del tribunale era impiegata in un compito quasi notaril-esecutivo, considerando che lo strumento cambiario, oltre ad essere un istituto ampiamente disciplinato nel Codice di Commercio[169] non lasciava ampi margini di manovra al convenuto né ampie possibilità interpretative al tribunale stesso. Il confronto con le cause con "oggetto" contrattuale è impressionante: il tribunale si occupava più di cambiali che di contratti, nonostante ogni cambiale poggi (il più delle volte) su di un rapporto contrattuale sottostante. Impressionante non vuol dire però sorprendente: in una società in cui la moneta era poca (anche in senso materiale!) e dove le relazioni commerciali erano dominate da complessi e ramificati rapporti di debito/credito, la cambiale rappresentava l'unica possibilità di mobilizzazione e utilizzo immediati di ricchezza[170]. L'utilizzo della cambiale era poi così diffuso in quanto la stessa era, almeno processualmente, uno strumento sicuro, visto che nell' 88% dei casi in cui

[169] Ed ivi precisamente nel Libro I, Titolo VIII, sezione I e II.

[170] Come si avrà modo di osservare anche di seguito la cambiale era uno strumento diffuso non solo tra grandi commercianti o per grandi traffici ma utilizzato ad ogni livello ed anche per piccolissime somme.

in giudizio si presentava una cambiale il convenuto non proponeva eccezioni o non si costituiva.

In terzo luogo – ed anche facendo riferimento a quest'ultimo dato (considerando però anche i contratti) sulla percentuale di volte in cui, nell'ambito del processo, il convenuto non si costituiva o non proponeva eccezioni – si nota che il processo commerciale è relativamente "senza sorprese", per quanto riguarda colui che agiva nel merito. Se si prende in considerazione il fatto che raramente il convenuto proponeva eccezioni (il che avveniva nella forbice 12-25%[171] delle volte) unitamente al dato che ci dice che solo nel 4,5% dei casi avveniva la sua vittoria (ovvero quella dell'attore nel caso di opposizione), risulta evidente che l'attore aveva una elevatissima probabilità di vittoria. Ovviamente tale risultato non dipende dal processo o dalla legislazione commerciale tesa a favorire l'attore, quanto piuttosto dal fatto che gli operatori commerciali erano abituati a pre-costituirsi degli strumenti per cui il ricorso al tribunale diveniva un semplice passaggio giurisdizionale da dover affrontare prima di poter procedere all'esecuzione. Tra questi strumenti non è da enumerare solo la cambiale, ma anche la promessa di pagamento (o ricognizione di debito), il conto, i libri contabili, le fatture accettate. A detti strumenti si aggiunge poi il contratto stesso, che tra le parti crea un vincolo praticamente assoluto[172]. Le parti, infatti, in caso di

[171] Ossia invertendo la lettura dei dati riportati in tabella "No ecc. Vs. Camb." e "No ecc. Vs. Cont." rispettivamente al 75 e 88 % ed indicanti le percentuali delle volte in cui il convenuto non compariva o se comparso non proponeva eccezioni.

[172] "*…quanto viene tra le parti convenuto in un contratto scritto ha forza di legge contro colui che non avrà adempiuto*", si legge in una sentenza dell'11 marzo 1813 nella causa tra Angelo Milano (attore-negoziante) Vs. G.D. Stefanini e Bernardino Angeli (convenuti-

inadempimento contrattuale da parte del venditore, non chiedono quasi mai la risoluzione del contratto, neanche in via alternativa, ma chiedono al tribunale di obbligare la parte inadempiente ad adempiere.

Altro dato interessante è costituito dall'apparente scarsa rilevanza delle cause aventi ad oggetto Fallimenti e Società, rappresentanti rispettivamente il 2,9% ed il 4,5% del totale delle sentenza oggetto di analisi. Ribadendo che di tali sentenze ci rimane traccia solo in via incidentale, dato che le cause societarie erano trattate avanti agli arbitri e quelle fallimentari davanti ad un giudice delegato, è tuttavia sorprendente come le cause relative ad argomenti centrali nella normativa codicistica[173] fossero, almeno stando a quanto risulta dall'estrazione effettuata, di scarso rilievo numerico.

Almeno un'altra considerazione che deriva direttamente dalle cifre contenute nella tabella di cui sopra: trattasi della particolare rilevanza dell'eccezione di incompetenza (la c.d. "declinatoria del foro"), la quale viene proposta oltre la metà delle volte come motivo fondante nelle opposizioni, per la precisione è presente in almeno il 56,3% delle opposizioni. Tale dato, che sarà analizzato più avanti quanto ai suoi possibili significati, è parzialmente incompleto, nel senso che, pur risultando da un freddo calcolo, non rende l'idea della consistenza di questo tipo di eccezione. Infatti, è avviso dello scrivente che la percentuale del 56,3% risente della

negozianti merceri) in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 4, docc. CIMG2970-71.

[173] Il titolo III del libro I del Codice di commercio è dedicato alle società, mentre al Fallimento è dedicato l'intero libro III.

debolezza dei due campioni di opposizioni del 1810 e del 1811, entrambi fuori media (rispettivamente con un 32,5% e un 20%) rispetto agli altri anni, e che dunque tale percentuale non è del tutto rappresentativa del fenomeno. Inoltre, deve essere tenuto presente che tale tipo di eccezione è la più proposta anche nelle cause ordinarie e non solo nelle eccezioni ma purtroppo nella tabella non è stato riportato tale conteggio – ossia il numero delle volte in cui l'eccezione è proposta nelle cause ordinarie[174].

Infine, un'osservazione generale sul numero di sentenze in rapporto alla popolazione di Roma. Gli studi effettuati sulla evoluzione demografica di Roma in età napoleonica hanno mostrato come la città fosse popolata da un numero di persone compreso tra le 132.000 e le 112.000 unità[175]. Considerando che solo una parte erano commercianti, anche tenuto conto di quelli forestieri, il numero di cause appare incredibilmente elevato. Come visto, infatti, il tribunale trattava circa 1.100-1.300 cause l'anno, ed anche a voler, per assurdo, considerare la popolazione di Roma composta da tutti commercianti, ciò vorrebbe dire che mediamente circa 1 ogni 100[176] aveva una causa pendente.

---

[174] Tuttavia, basta osservare nelle tabelle riepilogative delle sentenze analizzate anno per anno (vd. file excel nel CD allegato) per capire come tale eccezione ricorra con notevole frequenza in ogni tipo di causa.

[175] Più esattamente: 132.268 abitanti per l'anno 1809, 128.240 per il 1810, 126.502 per il 1811, 125.267 per il 1812, 118.958 per il 1813 e 112.648 per il 1814. Cfr. C. Schiavoni, *Brevi cenni sullo sviluppo della popolazione romana dal 1700 al 1824*, estratto da «La demografia storica delle città italiane», SIDES, Bologna 1982, pag. 406 e dello stesso autore *Popolazione e territorio nel Lazio: 1701-1811*, estratto da «La popolazione italiana nel Settecento», SIDES, Bologna 1980, pagg. 191-226.

[176] Dividendo l'ipotetico numero di commercianti (considerando una popolazione media di 120.000 persone) per il numero medio di cause l'anno (1.200).

Forse queste cifre possono meglio rendere l'idea di quanto elevato fosse il numero di cause commerciali facendo un confronto con l'attualità: secondo recenti studi[177] nella intera Corte di Appello di Roma abbiamo, per l'anno 2008, una causa civile ogni 434 abitanti. Confrontando i dati 1/100 contro 1/434, tenendo in considerazione che il secondo rapporto riguarda tutto il Distretto della Corte di Appello di Roma e tutte le cause civili, mentre il primo riguarda solo il Tribunale di Roma e solo le cause commerciali, emerge con tutta evidenza l'assoluta enormità delle proporzioni di cui parliamo.

iv. Svolgimento "qualitativo" dell'analisi.

Le considerazioni che possono essere fatte sulla base delle sentenze analizzate sono potenzialmente così numerose che senza operare delle scelte sarebbe difficile condurre un discorso unitario. Pertanto, in questa parte verranno messe in evidenza soprattutto le seguenti questioni principali. In primo luogo, si cercherà di valutare il sistema giurisdizionale precedente l'istituzione del Tribunale di Commercio, sulla base della capacità retrospettiva contenuta nelle sentenze stesse. In secondo luogo, si vedranno alcune considerazioni che possono essere fatte sulla base di alcune sentenze particolarmente significative, per poi passare a valutare quale sia stata la concreta applicazione del Codice di Commercio. Infine si tenterà di tracciare un quadro complessivo del mondo commerciale romano, quale emerge

[177] Si fa riferimento allo studio condotto dal Das, un centro studi delle Assicurazioni Generali sulla base dei dati forniti dalla Cassazione ed aggiornati al 2008. I dati sono comunque presenti anche sul sito del Ministero della Giustizia.

dalle informazioni (anche extralegali) ricavate dalle sentenze.

iv.a. Il sistema giurisdizionale precedente.

Per quanto riguarda le informazioni che possiamo ricavare sul sistema giurisdizionale precedente, tenuto in considerazione quanto si è osservato nel Capitolo I della presente trattazione, i riferimenti contenuti nelle successive sentenze del Tribunale di commercio circa gli organismi (i giudici) che si occupavano della materia di commercio, prima dell'arrivo dei francesi a Roma, confermano[178] che questi erano diversi e numerosi, costituendo un intreccio giurisdizionale di difficile comprensione.

In ordine sparso, nelle sentenze esaminate si è trovato traccia[179] delle seguenti soppresse giurisdizioni:

- Tribunale dell'Annona: si veda ad esempio la sentenza del 1 feb. 1810 tra i Coniugi (Giusto e Silvia) Giusti (negozianti-attori) Vs. Francesco Oliva (fornaro-affittuario-convenuto) e Giacomo Seghini (fornaro-subaffittuario-convenuto)[180]. Nello specifico trattasi di una causa ordinaria basata su contratto d'affitto di "*forno e stigli*", con

[178] In realtà, anche gli studi più precisi e documentati non hanno mai potuto dimostrare con certezza l'effettività dell'affermazione secondo cui in materia commerciale esisteva quel c.d. "groviglio giurisdizionale", in quanto venivano sempre prese in considerazione poche giurisdizioni alla volta, deducendosi dalle risultanze dei diversi studi particolari l'esistenza dell'intreccio.

[179] Il caso tipico, soprattutto per i primi due anni di esistenza del TC è quello della stessa causa che, prima pendente presso una qualche soppressa giurisdizione, veniva riassunta presso il nuovo tribunale, in forza delle nuove leggi. Altre informazioni si ricavano dalle narrative in fatto che fanno le parti per spiegare le proprie ragioni.

[180] Cfr. ad es. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, docc. CIMG1201-03.

divieto di sub-affitto, dove gli attori chiedono la rescissione del contratto di affitto per fallimento dell'affittuario mentre eccepiscono i convenuti la validità del contratto di subaffitto, anche in virtù di un giudizio monitorio eseguito presso il soppresso Tribunale dell'Annona. Forse non è un caso che i convenuti, presentino una eccezione di incompetenza del Tribunale di commercio in materia di affitto di forno;

- Tribunale del Senatore: si veda ad esempio la sentenza del 20 marzo 1810 tra Orazio Marucchi (attore-negoziante) Vs. Filippo Ferrini (convenuto-capomastro muratore) [181]. L'oggetto della causa riguarda il pagamento del prezzo residuale di un certo quantitativo di calce e l'attore, in particolare, attesta l'intervenuta sentenza, mai eseguita, per lo stesso credito emessa dal Secondo Collaterale (leggasi Tribunale del Senatore);

- Tribunale dell'*Auditor Camerae*[182];

- Tribunale del Governatore: si veda ad esempio sentenza del 15 novembre 1810 tra Duca Francesco Sforza Casarini (attore in opposizione-possidente) Vs. Franco Ballari (convenuto opposto-poeta)[183], in cui l'oggetto della causa riguarda una perizia giudiziale disposta dal soppresso Tribunale del Governatore e relativa al pagamento di mercedi

---

[181] Cfr. ad es. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, docc. CIMG1229-31.

[182] Diverse le sentenze che si riferiscono a questa magistratura. Cfr. ad es. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, doc. CIMG1188, sentenza del 30 aprile 1810 tra Gioacchino Oddi (mercante-attore) Vs. Angelo e Felice Fontanelli Salvati (convenuti); *ibidem*, docc. CIMG1338-39, sentenza del 24 dic. 1810 tra Filippo de Santis (attore erede del negoziante suo padre Giulio) Vs. Matteo e Carlo Cerri (padre e figlio-convenuti-negozianti) *ibidem*, doc. CIMG1294-95, sentenza del 29 ottobre 1810 tra Giovanbattista Rafi (negoziante) Vs. Ragion Bancaria Torlonia, in particolare quest'ultima è una causa "societaria", precedentemente definita di competenza del "*A.C. giudice deputato dal Papa*".

[183] In ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, docc. CIMG1305-06.

teatrali ("Drammi") ritenuta nulla dall'attore, proprio perché disposta da diverso tribunale;

- Tribunale delle Carceri: si veda ad esempio sentenza del 24 diciembre 1810 tra Filippo de Santis (attore erede del negoziante suo padre Giulio) Vs. Matteo e Carlo Cerri (padre e figlio-convenuti-negozianti) [184] ove, in una causa riguardante il pagamento di un credito derivante in parte da una cambiale ed in parte da una compravendita di merci, si parla dell'accertamento del credito operato con due decreti dell'ex. A.C. (Riganti e Palagallo) mentre il convenuto eccepisce la "*formale cessione dei beni* [effettuata] *avanti all'ex Presidente delle carceri*" e registrata dal segretario dell'ex Camera Apostolica;

- Presidente delle Ripe: si veda ad esempio la sentenza del 14 settembre 1812 tra Alessandro (?)tefari (attore-negoziante ripale) Vs. Antonio De Bonis (convenuto-negoziante caffettiere)[185], ove in una causa avente per oggetto il preteso pagamento del prezzo di alcune "merci ripali" non pagate dal convenuto si cita un decreto esecutivo del 1789 dell' ex Camerlengo (Presidente) delle Ripe che ammetteva il credito dell'attore;

- Consolato di Civitavecchia: si veda ad esempio la sentenza del 14 settembre 1812 tra Domenico Valentini (attore-banchiere) Vs. Salvatore e Lazzaro Recanati (convenuti-negozianti) [186] ove si decide di una causa che trae origine da una disputa tra mercanti di Smirne e l'attore, entrambi creditori di un certo G.B. Rasi, che in una serie di pronunce si contendono un certo quantitativo di "Vallonea". In particolare vengono menzionate una prima

[184] In ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, docc. CIMG1338-39.

[185] In ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 2, docc. CIMG2529-30.

[186] In ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 2, docc. CIMG2512-14.

sentenza del Consolato di Civitavecchia del 1803 che diede ragione agli Smirnesi; successivamente la causa fu portata avanti all'AC Palagallo che confermò la sentenza del Consolato ed in appello troviamo la Rota la quale confermò la sentenza e ordinò una perizia;

- Rota[187].

Considerando che la Rota interveniva in un grado successivo, sono almeno 7 le giurisdizioni che, in primo grado, si occupavano delle varie questioni che, sotto il nuovo Governo, vengono accentrate presso il Tribunale di commercio. Stupisce l'assenza di qualunque riferimento ai tribunali consolari o, in ogni caso, a qualsiasi forma di istituzione corporativa: in nessuna sentenza vi è traccia delle antiche magistrature corporative o delle loro organizzazioni, che in teoria sarebbero dovute rimanere operanti. Gli unici riferimenti che possiamo ricondurre al mondo "corporativo" sono quelli legati agli appellativi che si danno le Parti ("capomastro", "conciatore", "fornaro", "pagliarolo" etc.) ed alle descrizioni delle attività artigianali ("alla francese", "nello stile dei conciatori" etc.), che entrano a far parte del contratto come specificazione della qualità della merce o del tipo di lavorazione richiesta[188].

Altrettanto stupore dovrebbe sorgere dal rilevare l'assenza di riferimenti al tribunale dei Conservatori di Roma, i quali teoricamente dovrebbero essere la

[187] Vd. Esempio precedente e relativa Nota.

[188] Vd. ad es. la sentenza del 1 ott. 1812 tra Giovanni Vassalo (attore-negoziante) Vs. Giacomo Vehrlein e Giuseppe Lamouller (convenuti-Maestri conciatori) o quella in pari data tra Ascanio Marroni (attore-pagliarolo) Vs. Luigi Marjugi(?) e Angelo Folchetti (convenuti-sindaci provvisori) entrambe in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, rispettivamente doc. CIMG2574 e docc. CIMG2580-81

giurisdizione di riferimento per le cause commerciali. L'ipotesi che può essere avanzata è che già a partire dai primi anni dell'800 a Roma si sia proceduto ad una semplificazione giurisdizionale per cui è l'*Auditor Camerae* ad essere la figura di riferimento in materia. Del resto, considerando i riferimenti ai vecchi tribunali contenuti nelle sentenze esaminate, sono proprio quelli all'AC i più numerosi. Tuttavia tale ipotesi contrasta con i rilievi emersi in diversi studi[189] che hanno mostrato come il controllo da parte del pontefice sulla materia commerciale sia avvenuto proprio attraverso il controllo della magistratura cittadina dei Conservatori e non con l'esautorazione degli stessi nella trattazione delle cause di commercio. Pertanto, almeno da questo punto di vista, l'assenza di riferimenti al tribunale dei conservatori nelle sentenze esaminate rimane senza spiegazione.

Sia come sia, l'analisi delle sentenze del Tribunale di commercio se da una parte conferma il "groviglio giurisdizionale" esistente prima della riforma operata dalla Consulta, dall'altra dimostra come il cambio di Governo avvenne garantendo una sostanziale (a) continuità nell'amministrazione degli affari correnti, nonostante la (b) rivoluzione operata a livello di diritto positivo. La continuità con il passato, per quanto riguarda la giurisdizione, è evidente nel fatto stesso che le sentenze sono riassunte avanti al nuovo tribunale senza problemi. Per quanto riguarda l'amministrazione (a), un esempio di questa continuità può ritrovarsi in una sentenza del 25 gennaio 1812 nella causa tra Benedetto Greco (attore-mercante ripale e negoziante) Vs. Bernardo Tarlongo

[189] Si vedano le note relative alla magistratura dei Conservatori del Capitoli I.

(convenuto-mercante ripale e negoziante)[190] dove si narra di come un dazio non pagato per lo sdoganamento di merci sotto il governo papale viene esatto dalla nuova amministrazione, nonostante siano cambiate le istituzioni e gli uomini alla loro guida. Per dimostrare che di rivoluzione si tratta (b), invece, basti citare la sentenza del 15 febbraio 1810 tra Fabio Testa, Filippo Fortini, Camillo Loffa, Luigi Lenzi (attori-creditori) Vs. Francesco Ricciotti (convenuto-negoziante)[191]. Qui emerge con chiarezza come l'introduzione delle nuove leggi francesi, produsse effetti immediati e concreti: nel caso particolare abbiamo il tentativo di alcuni creditori di far dichiarare il fallimento del debitore, il quale eccepisce come l'eliminazione della primogenitura e del fedecommesso abbia prodotto un cambio radicale nel suo patrimonio – e conseguentemente nelle garanzie dei suoi creditori – consistente nella liberazione immediata dei beni prima bloccati dai due istituti feudali detti. Tale cambiamento impedirà che l'interruzione di alcuni pagamenti porti alla dichiarazione di fallimento del debitore, in quanto lo stesso potrà portare a garanzia del saldo dei suoi debiti quei beni prima vincolati dall'esistenza della primogenitura e del fedecommesso.

A maggior riprova della complessità e dell'incertezza generata dal sistema di giurisdizioni concorrenti prima vigente, può osservarsi il comportamento in causa dei convenuti: come già accennato sopra, l'eccezione che più

---

[190] Cfr. la sentenza del 25 gen. 1812 tra Benedetto Greco (attore-mercante ripale e negoziante) Vs. Bernardo Tarlongo (convenuto-mercante ripale e negoziante) in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, docc. CIMG2915-16.

[191] Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, docc. CIMG1189-92.

spesso ricorre, a fondamento di una opposizione o come eccezione vera e propria, è la declinatoria del foro, malgrado venga quasi sempre rigettata. Sebbene in causa si producano prove inconfutabili – spesso le stesse dichiarazioni del convenuto – attestanti la qualità di commerciante, nonostante la chiara natura di atto di commercio di un contratto, nonostante l'espressa accettazione della giurisdizione commerciale contenuta nel contratto, l'eccezione di incompetenza del tribunale è sempre e comunque proposta. Un esempio per tutti: nella sentenza dell'11 marzo 1813 tra Angelo Milano (attore-negoziante) Vs. G.D. Stefanini e Bernardino Angeli (convenuti-negozianti merceri)[192], viene proposta la declinatoria del foro nonostante nel contratto i convenuti abbiano dichiarato di acquistare la merce per rivenderla, obbligandosi in caso di contestazioni a sottoporsi alla giurisdizione del tribunale di commercio. Probabilmente, ciò dipende proprio dalla abitudine dei commercianti – o forse dei loro avvocati – a proporre tale eccezione nei vecchi tribunali con speranza di maggior successo.

iv.b. La complessità prodotta dalla circolazione del credito e la (s)fiducia nelle istituzioni.

Tra gli aspetti peculiari delle sentenze analizzate vi è quello della funzionalità di un sistema basato sulla circolazione del credito e la fiducia nelle istituzioni preposte alla correzione delle disfunzioni del sistema, nel senso di recuperare il credito una volta che lo stesso abbia svolto la sua funzione.

[192] In ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 4, docc. CIMG2970-71.

Per affrontare questo discorso è stata presa come modello una sentenza del 20 maggio 1813 nella causa tra Giuseppe Staderini (attore-negoziante-convenuto nel merito) Vs. Cesare Lampronti (convenuto-negoziante-attore nel merito)[193].

Trattasi di una Causa ordinaria con "domanda riconvenzionale" (in realtà si tratta di due domande separate e riunite). La causa ha origine da una cambiale girata ad un certo Sig. Lampronti (L) e a lui non pagata, per cui, dati i buoni rapporti tra creditore e debitore, fu sostituita da un atto notarile col quale, al posto del pagamento della cambiale, si cedette un credito fruttifero di altro Sig. Staderini (S) e da questi vantato nei confronti della Congregazione del Buon Governo (CdBG) appaltante ad un ulteriore terzo di alcuni terreni di proprietà. Per non molestare lo S, il L richiese alla scadenza le somme alla CdBG, la quale emise quattro ordini di pagamento a favore del L ed a carico dell'Appaltatore. Tuttavia S poté però incassarne solo uno di detti ordini, data la perdita dell'appalto per l'arrivo dei francesi ed il conseguente venire meno dell'appalto, con relativo obbligo dell'appaltatore nei confronti della CdBG e di S. Esauriti i tentativi di esigere le somme dalla CdBG, il L portò la causa avanti all'*Auditor Camerae* (AC) contro lo S e il detto AC emise un decreto interlocutorio in favore del L. Cambiato il Governo lo S chiese al L di portare la causa avanti al tribunale di commercio per poter chiamare in garanzia un terzo, con rinuncia da parte di L agli atti del giudizio avanti all'AC. Tuttavia, lo S non fece la chiamata in garanzia e, avanti al tribunale di commercio, eccepì la "pregiudicazione" delle pretese del L per non

[193] Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 4, docc. CIMG2996-98.

aver chiamato in causa prima la CdBG. Dichiarato l'incidente legale da parte del tribunale di commercio, la causa fu portata avanti al tribunale di I istanza che dichiarò che, essendo una questione amministrativa, non era il L obbligato a convenire in giudizio la CdBG e tale sentenza fu confermata dalla Corte di Appello. Quindi, in riassunzione, le rispettive ed opposte domande di S di sentirsi dichiarare non obbligato e di L di essere pagato da S. Così riassunti i fatti e l'oggetto della causa, il tribunale si limiterà a considerare i documenti, ripercorrendo attraverso la loro considerazione la storia del credito e:

- valutato l'atto notarile di cessione del credito vantato dalla CdBG;
- vista la sentenza del trib. di commercio di rimettere l'incidente legale – se la questione fosse pregiudicata per non aver il L convenuto la CdBG - al trib. di I istanza e vista la sentenza dello stesso che dichiarò che trattandosi di questione amministrativa non era obbligato L a chiamare in giudizio la CdBG;
- vista la conferma di tale sentenza da parte della Corte di Appello;
- visti gli ordini di pagamento della CdBG all'appaltatore ed a favore del L e visti i decreti dell'ex AC in favore dello stesso L;
- considerando che L, accettando detti ordini, non ha "*innovato alla cessione del credito fattagli dallo Staderini*";
- valutato come nessuna negligenza può imputarsi a L mentre rimane "*chiara e senza eccezioni*" l'obbligazione dello S di mantenere l'esigibilità del credito e "*di pagarlo del proprio in difetto*",

il tribunale, "*rigettando la domanda dello Staderini e facendo ragione dell'istanza del Lampronti*", condanna il

primo a pagare le somme corrispondenti ai tre ordini emanati dalla CdBG inesatti, oltre gli interessi e alle spese.

Questa sentenza[194] mette senz'altro in evidenza la complessità e l'intreccio dei rapporti derivanti dalla circolazione del credito, la quale imponeva un intreccio ed accavallamento di rapporti. Nella sentenza detta, per esempio, abbiamo almeno: (1) un rapporto fondamentale, che da luogo alla creazione di una cambiale di cui non sappiamo nulla ma che viene girata più volte sulla base di (2) altri rapporti ed estinta attraverso un atto di cessione di un credito che, sulla base di (3) altro rapporto debitorio, sostituisce il debitore cambiario con altro debitore ente pubblico (la Congregazione del Buon Governo) la quale per pagare il creditore ordina ad altro soggetto (l'appaltatore) di farlo sulla base di (4) un ulteriore rapporto (appalto), che esauritosi determina una nuova insolvenza, che costringe il creditore ad agire in giudizio sulla base dei rapporti 2 e 3.

In secondo luogo si osserva come tale complessità, seppur permette la mobilizzazione della ricchezza, è scarsamente funzionante all'ora di dover riscuotere, complici le situazioni di fatto che possono, per diverse ragioni, prodursi. Tanto ciò è vero che, per riscuotere il credito, il creditore ha dovuto: 1) eseguire il protesto

[194] Per un altro esempio, si veda la sentenza del 9 agosto 1810 nella causa tra Raffaele Mecenate, come procuratore ed agente dei Sig.ri Pompeo ed Ermanno di Montevecchio (attori-giratari) Vs. Barone A. Gavotti (convenuto-girante), Luigi Trulli (convenuto-possidente), Domenico Lavaggi (convenuto-banchiere), Giuseppe Silvi (convenuto-possidente), Pio Bizicchi (convenuto-negoziante) in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 1, docc. CIMG1266-70. Si tratta di una causa che trova le sue premesse in un giudizio presso il tribunale dell'Agricoltura per la vendita di alcuni terreni sottoposti a fedecommesso e pagati con cambiali, passata poi al Tribunale di I istanza che giudica la vendita dei terreni regolare.

del debitore principale, 2) vedersi cessionario di credito 3) sollecitare il debitore ceduto, 3) rivolgersi al terzo appaltatore del debitore ceduto appaltante, 4) chiamare in causa avanti all'AC il debitore principale perché non integralmente pagato dall'appaltatore, in quanto lo stesso ha perso l'appalto e quindi l'obbligo di pagare il creditore, 5) riportare la causa avanti al tribunale di commercio, 6) affrontare un incidente legale in quella causa e andare avanti al tribunale di I istanza, 7) affrontare l'appello alla sentenza del tribunale di I istanza, 8) riassumere, dopo la decisione dell'appello, avanti al tribunale di commercio.

In terzo luogo, la sentenza mostra – ad avviso dello scrivente, giacché qui ci muoviamo sul terreno delle ipotesi – la sfiducia nelle istituzioni (sia di natura giudiziaria che amministrativa) da parte degli attori commerciali: il creditore attiverà il giudizio solo come ultima istanza, dopo aver accettato ben tre diverse sostituzioni di debitori e solo dopo aver esperiti tutti i tentativi possibili di essere pagato da ciascuno dei debitori passatigli davanti, per altro guardandosi bene dal convenire la Congregazione del Buon Governo e preferendo agire contro il privato.

iv.c. La concreta applicazione del Codice.

Per quanto riguarda invece la concreta applicazione del Codice di Commercio, è preliminarmente necessario valutare quali e quante norme del codice siano utilizzate per decidere i casi cui le sentenze si riferiscono.

Gli articoli del Codice di Commercio citati nelle sentenze esaminate sono:

- in tema di società e di contestazioni tra soci: art. 49 (prove delle società), art. 52 (appello del lodo societario), art. 54 (termine per la decisione arbitrale), art. 57 (consegna doc. agli arbitri), art. 59 (decisione degli arbitri);

- in tema di commessi ai trasporti: art. 100 (rischi del trasporto), art. 101 (lettera di spedizione), art. 102 (lettera di condotta);

- in tema di compravendita: art. 109 (prova del contratto di compravendita);

- in tema di cambiali: art. 119 (responsabilità del traente e del giratario), 121 (obbligo dell'accettante), art. 140 (solidarietà nei confronti del portatore), art. 162 (sul protesto), art. 165 (esercizio del regresso del portatore), art. 187 (sugli ordini di pagamento);

- in tema di vascelli: art. 397 (avarie), 400 (avarie comuni), art. 411 (sul getto), art. 414 (stato delle perdite), art. 415 (stima delle mercanzie gettate), art. 423 (sul contributo);

- in tema di fallimento: 464 (sugli agenti del fallimento), art. 513 (sulla verificazione dei crediti), art. 524 (omologazione del concordato);

- in tema di organizzazione del TC: art. 622 (I elezione dei giudici), art. 631 (sulla competenza del tribunale), art. 632 (atti di commercio) art. 636 e art. 637 (sull'incompetenza in tema di cambiali).

In totale, dunque, gli articoli che si trovano citati nelle sentenze sono solo 29. Il numero è esiguo rispetto al totale degli articoli del codice (648), ma deve essere tenuto in considerazione che in molti casi le sentenze si riferiscono genericamente al codice, sottintendendo le norme applicabili al caso di riferimento.

Numerosi sono gli esempi che possono essere fatti di casi in cui vi è un rimando generico agli articoli del codice, senza che gli stessi vengano chiaramente individuati. I casi in cui ciò più spesso ricorre sono: le cause che hanno per oggetto le cambiali[195], le cause in materia societaria[196], le cause di tipo fallimentare[197].

Da notare, poi, come oltre ai già detti articoli del Codice di Commercio si trovino citate numerose norme del Codice di Napoleone. Per la precisione, vengono citati i

---

[195] Cfr ad es. la sentenza del 16 dicembre 1811 nella causa tra Giuseppe Monticini (attore traente-possidente) Vs. Pietro Stampa (convenuto giratario-negoziante) in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 2, docc. CIMG1590-91, in cui il tribunale, per condannare il convenuto al pagamento della somma risultante nella cambiale, si limita ad un generico riferimento alle norme sulle cambiale ed in particolare all'obbligo di pagamento incombente sul traente e sull'accettante

[196] Cfr. ad es. la sentenza del 13 agosto 1812 nella causa tra Vincenzo Pavesi (attore-agente di cambio) Vs. Andrea Mellini (convenuto-agente di cambio) in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, docc. CIMG2443-44, ove il tribunale, richiesto di procedere alla nomina degli arbitri ex art. 51 Cod. Com., procede a dare le altre disposizioni con un riferimento generale alle norme del Codice in tema di nomina degli arbitri e di consegna agli stessi degli allegati e documenti.

[197] Cfr. ad es. la sentenza del 1 luglio 1811 relativa al fallimento del Sig. Sabato Ziano (negoziante fallito) in ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 2, docc. CIMG1507-08, ove il tribunale decide sulla sostituzione di un agente del fallimento con un semplice richiamo generale alle norme del Cod. Com. sul fallimento, in particolare a quelle che permettono la nomina di un agente del fallimento fuori del gruppo dei creditori.

seguenti articoli: art. 1109 (del consenso dato per errore, violenza o dolo), art. 1110 (del consenso dato per errore), art. 1112 (del consenso estorto con violenza), art. 1275 (sulla delegazione), art. 1304 (della nullità e della rescissione delle convenzioni), art. 1358 (del giuramento decisorio), art. 1361 (della ricusazione del giuramento deferito o riferito), art. 1589 (della promessa di vendere), art. 1602 (sulle obbligazioni del venditore), art. 1608 (sulle spese della tradizione e della consegna), art. 1641 (della garanzia per i vizi della cosa venduta), artt. 1674 e ss. (sulla rescissione per causa di lesione), art. 1690 (della cessione dei crediti), art. 2262 (della prescrizione trentennale).

In generale, gli articoli del Codice Civile citati sono tutti in tema di contratti e comunque le sentenze facenti riferimento al Codice Civile sono percentualmente poche. Tuttavia, la compenetrazione dei due codici appare perfetta: il Codice civile rileva solo in quei casi ove il Codice di commercio nulla dice in materia e solo dopo che siano state risolte le questioni rilevanti per il secondo codice, ossia la specificità dell'atto quale "atto di commercio".

Le uniche altre norme citate in modo costante e specifico sono quelle del codice di procedura civile.

Ad ogni modo, l'apparato processuale offre alle parti ed ai giudici una vasta articolazione di strumenti ed un esempio è rintracciabile nella sentenza tra Antonio Galletti (attore-negoziante) Vs. Pietro Amendola (convenuto-negoziante) del 20 agosto 1812[198] – causa avente

[198] Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, docc. CIMG2463-68.

come oggetto la richiesta dell'attore di sentir pronunciare la nullità/rescissione di un contratto di compravendita di legname, giacché egli fu indotto in errore sulla qualità del legno per dolo del convenuto – ove la decisione scaturisce dopo l'esperimento di testimonianza, perizia, interrogatorio formale, produzioni di documenti e ovviamente delle memorie delle parti.

Per altro, la sentenza citata mostra altresì come le norme utilizzate ai fini della decisione fossero rintracciabili fuori del codice di commercio[199] e che, quand'anche richiamate, esse non costituissero altro che un supporto finale all'evidenza dei fatti come emersi nel dibattimento: in tale lunghissima sentenza (6 pagine, su una media di 1,5/2) solamente alla fine di tutta una serie di considerando in fatto e sulle prove vengono citate le norme in tema di contratti del Codice Civile, senza nemmeno che venga esplicitata la sussunzione del caso concreto alla fattispecie astratta individuata dalla norma.

Quest'ultimo punto merita d'essere considerato un poco più attentamente. In generale, dall'intera analisi delle sentenze emerge tutto il carattere (comunque) sommario[200] del procedimento commerciale. Con ciò si vuol dire che, nonostante la presenza del Codice di Commercio, del Codice Civile e del Codice di Procedura, sia le parti sia i

---

[199] Le norme di diritto sostanziale citate sono quelle del Codice Civile, per la precisione gli art. 1109, 1110, 1112, 1304, 1602 e 1608 del Codice Civile; le norme procedurali citate sono gli artt. 162, 413 e 432 del Codice di Procedura civile, in tema di testimonianza. Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, docc. CIMG2463-68.

[200] Per sommarietà del procedimento si intende tanto la sveltezza ed informalità della procedura, quanto l'applicazione di norme di tipo equitativo.

giudici concentrano i loro sforzi nel delineare una certa situazione di fatto (il pagamento, la consegna, la qualità della merce, l'esistenza o l'inesistenza del contratto, una compensazione etc.) piuttosto che rintracciare le norme sulle quali si fondano le ragioni di una parte. Per chiarire, si porterà un esempio del contrario: in una sentenza del 12 marzo 1812, tra la Ditta dei fratelli Fonzes[?] e Compagni (negozianti di Lione-attori) Vs. Luigi Asperduti (convenuto-negoziante)[201], la domanda degli attori è rivolta ad ottenere l'esecuzione di un contratto di compravendita di "*due Colli Nankin*" mentre il convenuto intende risolvere il contratto (e dunque non accettare i Colli e non versarne il prezzo) perché gli stessi giunsero da Lione a Roma oltre il termine stabilito di 45 giorni. La domanda degli attori si fonda sulla circostanza per cui il ritardo fu causato dallo spedizioniere – che fece la spedizione per la via del Regno Italico e non per la strada dell'Impero – e che dunque in base all'art. 100 del Cod. Com. il venditore non è tenuto a garantire la merce dopo averla consegnata allo spedizioniere, poiché la stessa merce viaggia a carico e rischio del compratore. Eccepisce il convenuto che i venditori non menzionarono mai il contratto di spedizione fatto con lo spedizioniere e che pertanto essi restano obbligati alla consegna nel termine. Il tribunale, da parte sua, considera come gli attori informarono il convenuto di aver effettuato la spedizione senza menzionare il contratto da essi stipulato con gli spedizionieri – come invece richiesto a norma degli artt. 101 e 102 del Cod. Com. – e senza trasmettere tale contratto affinché il convenuto ne potesse conoscere le condizioni e pertanto ritiene non applicabili le

[201] Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, docc. CIMG1304-6.

disposizioni dell'art. 100 del Cod. di Com., considerando gli attori gli unici garanti della spedizione avanti all'attore. Ebbene, la sentenza appena raccontata rappresenta l'eccezione[202] del modo di argomentare e di procedere delle parti e dei giudici: nella sentenza i fatti sono delineati allo scopo di poter rappresentare la fattispecie legale prevista nel codice di commercio e la decisione del tribunale avviene dopo la considerazione della inapplicabilità della norma astrattamente riferibile ai fatti di causa. Normalmente[203], invece, la decisione del tribunale avviene immediatamente dopo una semplice ricognizione dei fatti e delle prove prodotte, senza passare per l'esame delle norme a sostegno e fondamento. In positivo, invece, si può osservare una sentenza del 28 gennaio 1812, nella causa tra Gaspare Angeletti (attore-"*impiegato nel commercio*") Vs. Luigi Mattei, Antonio Sabasti, Pasquale Ranucci, Giovanni Tomassetti e Agostino Corsi (convenuti-Spedizionieri) ove, stante l'esistenza di una società di spedizione alla cui gestione è preposto l'attore, che avrebbe dovuto procedere agli incassi e ai pagamenti direttamente da una cassa sociale, ma vi si

---

[202] Un'altra sentenza che, nel senso detto nel paragrafo, rappresenta un'eccezione, è quella (sempre) del 20 agosto 1812 nella causa tra Antonio Galletti (attore-negoziante) Vs. Pietro Amendola (convenuto-negoziante) in cui vi è la richiesta dell'attore di pronuncia di nullità/rescissione di un contratto di compravendita di legname, perché fu indotto in errore sulla qualità del legno per dolo del convenuto ove il tribunale si pronuncia in senso favorevole alla rescissione dopo aver considerato: che i testimoni attorei e i documenti dimostrano essersi concluso un contratto per un certo tipo di legno; che i testi del convenuto sono inammissibili per le eccezioni di cui agli artt. 162, 413 e 432 del Cod. di Proc.; che il convenuto era in dolo (per varie ragioni tutte giustificate) e che l'attore è caduto in errore; che vi è "*errore nella materia e sostanza della cosa caduta in contratto ed avendo il Sig. Amendola procurato far cadere il Galletti in tale errore a lui ben noto con raggiri e false supposizioni*"; e che dunque visti gli art. 1109, 1110, 1112, 1304, 1602 e 1608 del Cod. Civile è luogo alla rescissione del contratto. Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 3, docc. 2463-68 (già citata).

[203] Si veda la tabella allegata quale Annesso I.

trova impossibilitato (in particolare al pagamento dei vettori), in quanto ciò gli è impedimento da parte dei soci, mentre gli stessi vettori agiscono contro di lui per essere pagati. Eccepiscono i convenuti che i creditori sono i vettori e non l'Angeletti e questi agisce dunque arbitrariamente per conto di terzi che non reclamano nulla. Ebbene, il tribunale condanna i convenuti al versamento delle somme risultanti dalle polizze di carico nella cassa sociale, affinché l'attore possa procedere ai pagamenti considerando che lo stesso "*non presenta in giudizio le ragioni dei terzi ma bensì le proprie molestie*". In tale sentenza è evidente come, di la dalla correttezza giuridica della decisione, il tribunale applichi un principio equitativo, prendendo in considerazione una situazione globale (la società, il rapporto tra soci ed amministratore e il rapporto tra amministratore e creditori sociali), la quale però entra nel giudizio solo parzialmente (ossia il rapporto tra amministratore e soci). La forma corretta di procedere sarebbe infatti stata quella di chiamare i soci in garanzia tutte le volte che l'amministratore fosse stato citato in giudizio. Il tribunale, invece, non prende neanche in considerazione l'eccezione proposta dai soci e valuta la situazione globalmente, con l'unico scopo di risolverla alla radice.

Sul punto resterebbe da esaminare un aspetto, ossia se la sommarietà sia un aspetto sostanziale delle cause ovvero se sia semplicemente un fatto procedurale legato alla tecnica redazionale delle sentenze. Una risposta certa al quesito non può essere data, rintracciandosi elementi a sostegno sia dell'una sia dell'altra ipotesi. La circostanza per cui molte volte le norme che fondano la risoluzione del caso siano sottointese, ad esempio,

farebbe propendere per la seconda ipotesi, unitamente al fatto che spesso una ricostruzione di diritto più compiuta è già contenuta negli atti delle parti e dunque nei fascicoli processuali[204], più che nelle sentenze. Invece, il numero delle sentenze in cui non vengono citate norme ed in cui la decisione discende semplicemente dalla ricognizione dei fatti come proposti in giudizio lascerebbe pensare ad un giudizio di tipo sostanzialmente sommario. Probabilmente, come spesso accade, entrambe le ipotesi sono alternativamente vere e false, nel senso che il giudizio è sommario da un punto di vista procedurale, anche se la procedura è regolata e oggetto di discussione; ma è anche sommario in senso sostanziale, non perché si fa eccezione a norme esistenti ma perché le norme applicabili sono oggettivamente poche. La questione di fondo è dunque quella del rapporto tra diritto positivo commerciale e spazio lasciato agli usi commerciali: in proposito ciò che è certo è che, quand'anche gli usi non vengano mai nominati nel codice, essi trovano tuttavia un loro spazio giacché la normativa del codice di commercio, anche integrata dal codice civile, rimane piuttosto esigua.

4. Conclusioni

Alla fine di quanto esposto, tenuto anche in considerazione quanto nei capitoli precedenti, possibile sinteticamente riassumere diverse conclusioni già disseminate lungo l'arco della trattazione.

[204] Cfr. ASR, *Tribunale di Commercio (1810-1814)*, b. 8, dove sono contenuti fascicoli processuali e ordini di esecuzione di precedenti sentenze dal 19 febbraio al 7 settembre 1812 (docc. CIMG2692-2903).

In primo luogo, le ricerche compiute hanno mostrato come l'introduzione di una istituzione unica competente per le cause commerciali, al posto di una congerie di organi e tribunali differenti, fu un trionfo. Il novello Tribunale di commercio, divenne operativo in tempi brevi e fu in grado di gestire le cause avanti a lui proposte senza particolari difficoltà.

In secondo luogo, viene confermato il "groviglio giurisdizionale" in cui versava la materia di commercio prima dell'istituzione del Tribunale: le sentenze analizzate mostrano come la riassunzione delle cause avvenisse da una serie di diversi tribunali e organi.

Le ricerche hanno altresì permesso di verificare che vi fu applicazione sostanziale – a non solo formale – del Codice di Commercio, senza resistenze e con adeguata conoscenza delle norme in esso contenute da parte dei giudici-commercianti. Tuttavia, c'è da segnalare come gran parte della normativa del Codice non viene mai in rilievo nelle sentenze, concentrandosi i richiami agli articoli su specifici e ripetuti argomenti (ad es. cambiale). Connesso a ciò sta il fatto che gli attori delle vicende giudiziarie esaminate erano pronti a ricevere la nuova normativa codicistica, segno della sua derivazione dalla pratica del commercio, quindi diffusa indipendentemente dall'essere diritto positivo "statale".

Si conferma che la prevalenza di un criterio oggettivo per l'individuazione della materia di commercio, rispetto ad uno soggettivo – la grande novità del Cod. di Comm. – legato all'appartenenza ad un corpo, ad una corporazione o categoria. Ciononostante, resta forte il particolarismo giuridico relazionato allo status delle persone,

soprattutto per la risoluzione di questioni endoprocessuali ovvero di competenza.

Altro aspetto che è stato possibile rilevare riguarda l'ampio spazio lasciato agli usi nella gestione del processo e nella decisione delle cause. I riferimenti normativi contenuti nelle sentenze sono infatti pochi, in proporzione al numero ed alla complessità delle questioni decise, e non mancano enunciazioni di principi generali non sufficientemente motivate.

In conclusione, rimandando a quanto precede e segue per quanto in questo paragrafo non contenuto, le sentenze ed i documenti analizzati permettono di affermare che il trapianto a Roma del sistema giudiziario francese in materia commerciale – che in concreto si riduce alla istituzione del Tribunale di commercio competente a conoscere di tutte le cause commerciali, secondo le norme del Codice di Commercio – riuscì senza troppe complicazioni e senza eccessiva resistenza da parte delle pratiche autoctone e delle tradizioni consolidate. Se si pensa alle problematiche che invece comportò l'introduzione del sistema giudiziario francese in altri territori nello stesso periodo – viene in mente ad esempio la Renania – tale ultimo rilievo è affatto sorprendente.

Capitolo IV
La giurisdizione ed il diritto commerciali a Roma e le riforme durante e dopo la Restaurazione

Dopo aver analizzato le vicende del diritto commerciale a Roma, dal punto di vista dell'ordinamento civile e giurisdizionale, prima della dominazione napoleonica e soprattutto durante la stessa, merita, in conclusione, che una rapida disamina degli eventi normativi che seguirono con la Restaurazione.

Come visto, anche in ambito commerciale, il periodo della dominazione napoleonica aveva introdotto principi radicalmente innovatori rispetto al periodo precedente, fondati su di una vera e propria "nuova filosofia giudiziaria" che avrebbe portato ad *une autre justice*[205].

L'amministrazione della giustizia fu infatti caratterizzata dalla razionalità e semplicità della struttura gerarchica degli organi, dal doppio grado di giudizio, dalla pubblicità delle procedure[206]. La conseguenza più immediata fu la maggior celerità e certezza dei giudizi.

---

[205] Vd. P. Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, a cura di A.-L. Bonella Augusto, P. Manola, I. Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pagg. 55-61; R. Badinter, *Une autre justice Contributions à l'histoire de la justice sous la revolutions française*, Paris, Fayard, 1989, Introduzione. Per ulteriori informazioni bibliografiche si vd. retro e P. Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e rivoluzione francese. Nota bibliografica sulla più recente storiografia*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXIII (1990), pagg. 459-469.

[206] Sulle caratteristiche dell'ordinamento francese si vd. J. Hilaire, *Histoire des institutions judiciaires*, 2 voll., Paris, Le Cours de Droit, 1990-91; J.-P. Royer, *Histoire de la Justice en france de la monarchie absolue à la République*, Paris, PUF, 1995, pagg. 229 ss.

Con particolare riferimento all'ambito commerciale, l'analisi precedente conferma come anche in tale settore nevralgico del diritto si sia rispettato questo progetto generale, con la sostituzione di un "groviglio giurisdizionale" e normativo da parte di un unico organo decidente ed un'unica formale fonte normativa[207].

Di fondamentale importanza si era infatti dimostrata l'introduzione di un diritto codificato, con la conseguente abrogazione dell'ordinamento tradizionale di *jus commune*: l'introduzione dell'uguaglianza formale di fronte alla legge, considerata unica fonte normativa prendeva il posto del particolarismo giuridico, caratteristico dell'ordinamento pontificio, con l'obbiettivo di raggiungere una maggiore certezza del diritto[208].

1. L'assetto della giurisdizione in materia di commercio (1814-1834).

Ciò detto, a Roma, nel maggio del 1814, a restaurazione avvenuta, i primi atti che furono presi dalle autorità pontificie incaricate[209] avevano l'obbiettivo di ripristinare in tutto e per tutto lo *status quo ante*.

---

[207] Vd. Retro, cap. III, in particolare sulla sostituzione di diversi tribunali ed organi decidenti e di varie e non individuate fonti del diritto (usi, bolle, statuti comunali, delle arti etc.) con un unico Tribunale di commercio e di un unico Codice di commercio.

[208] Cfr. P. Alvazzi Del Frate, *Droit commun pontifical et droit codifié. La tradition juridique romaine et l'influence de la domination française* , in "Méditerranées", I (1994), n. 1, pagg. 79-89.

[209] Come noto, il cardinale Agostino Rivarola nelle province cc.dd. "di prima ricupera" (Lazio ed Umbria) ed il cardinale Ercole Consalvi nelle province cc.dd. "di seconda ricupera" (Marche e Legazioni). Vd. L. Lodolini, *Camere e Tribunali di commercio nello Stato romano (sec.*

Con editto del 14 maggio 1814 si abolì l'intera legislazione francese. L'art. 1 dell'editto così recitava:

"Il codice Napoleone civile, e di commercio… rimangono da questo momento perpetuamente aboliti in tutti i domini della S. Sede… è similmente da questo momento richiamata in osservanza l'antica legislazione civile… e l'antica pratica vigente all'epoca della cessazione dell'antico Governo Pontificio."[210].

Così proseguiva l'editto al suo art. 2:

"In seguito alla detta abolizione si dichiara cessato qualunque esercizio o giurisdizione dei Magistrati sì civili, che criminali…"[211].

Tale volontà reazionaria non era tuttavia generalizzata a tutto lo Stato pontificio giacché nelle provincie di "seconda ricupera", ovvero in quelle provincie ove l'incaricato pontificio era il cardinale Ercole Consalvi, per quanto riguarda il settore giudiziario commerciale, furono provvisoriamente confermate, con editto del 5 luglio 1815, le norme vigenti durante il periodo napoleonico. La conferma doveva durare sino alla pubblicazione, che si riteneva imminente, del nuovo codice di commercio[212].

XIX), in Studi in onore di Amintore Fanfani, vol. 6, Milano 1962, pagg. 277 ss.

[210] Art. 1 in P. Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, cit., pag. 56, a sua volta tratto da I. Rinieri, *Il Congresso di Vienna e la S. Sede (1813-1815)*, in Id., *La diplomazia pontificia nel secolo XIX*, IV, Roma, Civiltà Cattolica, 1904, pag. 660.

[211] *Ivi*.

[212] Vd. L. Lodolini, *Camere e Tribunali di commercio)*, cit., pagg. 289 ss.

Ad ogni modo, neanche a Roma il ripristino della situazione precedente fu completo: l'art. 9 dell'editto citato (ossia quello del maggio 1814) prevedeva che "*tutte le giurisdizioni, e diritti feudali e baronali, continueranno a rimanere sospesi fintantoché la Santità di Nostro Signore non avrà preso su ciò uno stabile provvedimento*"[213]. Sul punto è poi da rilevare che sebbene tale giurisdizione baronale fu poi ristabilita con editto del 30 luglio 1814, la stessa fu, dall'art. 19 dell'editto del 1816, condizionata al carico delle spese di esercizio:

"*Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione Baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensuale, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn'altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.*"[214]

in modo da rendere meno appetibile il privilegio giurisdizionale, tanto che, nel giro di un paio d'anni,

---

[213] Art. 9 in P. Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, cit., pag. 57, a sua volta tratto da I. Rinieri, *Il Congresso di Vienna e la S. Sede (1813-1815)*, cit., pag. 661.

[214] Citato da M. Petrocchi, *La Restaurazione, il Cardinal Consalvi e la riforma del 1816*, Felice Le Monnier, Firenze, 1941, pag. 70

praticamente tutti i baroni finirono per effettuare la rinuncia[215].

Successivamente, dopo il tentativo di riforma giudiziario-amministrativa portato avanti dal cardinale Consalvi con il *motuproprio* del 1816 *Reformatio publicae administrationis, et tribunalium ditionis Pontificiae*[216], siccome le codificazioni previste tardavano a vedere la luce, con editto del I giugno 1821 le disposizioni del regolamento provvisorio di commercio del 1815 (emanato per le province di "seconda ricupera") furono estese[217], con alcune modifiche, a tutto il territorio dello Stato, compresa dunque la città di Roma, sempre in via temporanea e sino alla prevista pubblicazione del nuovo codice di commercio[218].

L'editto del I giugno 1821 prescrisse inoltre che continuassero ad esercitare la loro giurisdizione commerciale "privativa" (ossia con esclusione della competenza di altro tribunale sulla stessa materia) i tribunali di commercio già esistenti. Dove non esistevano questi tribunali, la materia commerciale fu affidata ai tribunali civili di prima istanza e, per Roma, al tribunale dell'*Auditor Camerae* ove era per altro mantenuta

---

[215] Lo spoglio completo degli atti di rinuncia è stato effettuato da M. Tosi, *La società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853)*, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1969, pagg. 125-39.

[216] Vd. A. Aquarone, *La restaurazione nello Stato pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, in "Archivio della Società romana di Storia Patria", LXXVIII (1955), pagg. 126 ss.; M. Petrocchi, *La Restaurazione, il Cardinal Consalvi e la riforma del 1816*, cit., pagg. 67 ss.; M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino 1978, pagg. 592-99.

[217] Vd. Infra.

[218] L. Lodolini, *Camere e Tribunali di commercio nello Stato romano (sec. XIX)*, cit., pagg. 289 ss.

la giurisdizione dell'assessore delle Ripe, "cumulativamente" (ossia alternativamente, nel senso che si poteva adire l'uno o l'altro) con quello dell'A.C.[219].

Tale ultima disposizione lascerebbe intendere che, a Roma, la materia commerciale fosse dunque monopolio di due soli organi, il tribunale dell'A.C. e quello dell'assessore Ripe.

Tuttavia, per correttamente intendere il reale stato delle cose in materia di commercio, tenuto presente l'editto del I giugno 1821, non va dimenticato che il precedente *motuproprio* del 1816 già citato, pur prevedendo all'art. 64 che "*In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esistenti tanto in Roma, che nello Stato*", faceva però salve le giurisdizioni del Presidente della Grascia, dell'Annona, dell'Agricoltura e del Giudice dei Mercenari[220].

Pertanto, la materia commerciale, mancando di una definizione certa ed in assenza di un sistema razionale delle fonti del diritto, restava appannaggio di diversi organi giurisdicenti, con un sostanziale ritorno ad una situazione pre-annessione.

Ad ogni modo, vi furono alcune modifiche e le più rilevanti si ebbero nella razionalizzazione dell'intera

---

[219] *Ibidem*, pag. 290.

[220] Cfr. M. Petrocchi, *La Restaurazione, il Cardinal Consalvi e la riforma del 1816*, cit., pagg. 289-90 e, ma più genericamente, M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, cit., pag. 595.

struttura giurisdizionale. I tribunali civili in sede commerciale potevano assumere come giudice un "negoziante probo e accreditato". Contro i giudicati di primo grado era ammesso ricorso ai tribunali di appello che erano gli stessi stabiliti per i giudizi civili. Per Roma ciò significò che il tribunale collegiale dell'A.C. giudicava in grado di appello le cause di somma "non rotale" dei tribunali a lui soggetti territorialmente[221] nonché quelle emanate dal tribunale delle Ripe. La S. Rota era invece tribunale di appello per le cause di somma (appunto) "rotale"[222] giudicate in prima istanza dai tribunali della stessa circoscrizione e da quello delle Ripe. Inoltre, davanti alla Rota si discutevano le cause commerciali di qualunque valore giudicate in prima istanza dal tribunale dell'A.C. In caso di difformità di giudizio, poi, poteva essere udito un ulteriore grado di giurisdizione davanti alla Rota (se l'appello era stato da questa deciso decideva un'altra sezione diversa da quella che aveva giudicato l'appello)[223].

Ma il segno dell'occupazione francese, specie nelle province del centro-nord, non poté essere cancellato. Leone XII con *motu proprio* del 5 ottobre 1824, oltre a confermare i tribunali commerciali esistenti nei diversi territori dello Stato pontificio, a Roma abolì la competenza commerciale del tribunale dell'A.C. e quella dell'Assessore delle Ripe e la attribuì all'istituendo Tribunale di commercio, composto da tre membri, con

---

[221] Ossia giudicava in appello le cause di valore inferiore a 825 scudi e pronunciate in I grado dai tribunali civili di Lazio, Umbria e Benevento.

[222] Ossia di valore superiore a 825 scudi.

[223] Vd. L. Lodolini, *Camere e Tribunali di commercio nello Stato romano (sec. XIX)*, cit., pag. 290.

competenza territoriale su tutto il resto (rispetto alle competenze degli altri tribunali di commercio) del territorio dello Stato. La competenza per valore del "Giudice delle mercedi" fu limitata a 20 scudi e per tutte le cause di valore superiore doveva ritenersi competente il novello tribunale di commercio. Vennero altresì abolite le giurisdizioni contenziose del tribunale dell'Annona e di quello dell' Agricoltura, che vennero attribuite, a seconda della materia, ai tribunali di commercio ed a quelli ordinari[224].

Successivamente, il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile* del 1831 ed il *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* del 1834 trattarono ampiamente anche degli ordinamenti giudiziari in materia commerciale, confermando la scelta di conferire la competenza in materia commerciale a degli appositi tribunali di commercio, sia a Roma sia in tutto il territorio dello Stato[225].

2. La legislazione commercialistica dello Stato pontificio (1814-1870).

Come anticipato nel paragrafo precedente, dopo la breve parentesi napoleonica (1809-1814) lo Stato pontificio abrogò il Codice di commercio francese nei territori del Lazio e dell'Umbria recuperati immediatamente – e detti per ciò di "prima ricupera" – mentre lo mantenne in vigore

[224] *Ivi*, pagg. 291-292.

[225] Vd. Infra.

nei territori della Romagna e delle Marche recuperati l'anno successivo[226].

Già nel 1816 il segretario di Stato cardinale Consalvi prendeva l'iniziativa di una compiuta codificazione[227], che avrebbe dovuto includere anche la materia commerciale. Accantonato il progetto Vergani-Isola del 1806 perché considerato ormai superato[228], i lavori di una commissione presieduta da Vincenzo Bartolucci[229] diedero forma ad un progetto di codice[230], che tuttavia non giunse all'approvazione.

---

[226] Vd. Retro ed anche P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, II, Milano, Hoepli, 1923, pag. 246; A. Padoa Schioppa, *Saggi di storia del diritto commerciale*, cit., pag. 148-149.

[227] L'art. 75 del motu proprio del 1816, al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle fonti del diritto, prevedeva un generale processo di codificazione del diritto, stabilendo l'istituzione di specifiche commissioni per la redazione dei codici civile, penale, di commercio e di procedura civile e penale. Vd., P. Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, cit., pag. 59; P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, cit., pag. 246-49; M. Caravale e A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, cit., pag. 592-94.

[228] Vd. C. Ricotti, *Per la storia della codificazione commerciale e delle società per azioni nello Stato pontificio fra Settecento e Ottocento*, Roma, 1978, pagg. 21-36.

[229] Gli altri componenti della commissione erano: l'Avv. Francesco Isola, Francesco Brancadoro, Pietro De Rossi e Giuseppe Baraglia. Vd. M. Mombelli Castracane, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie, 1816-1870*, in "Società e Storia" 6, 1979, pag. 851. Per quanto riguarda Vincenzo Bartolucci, egli fu la figura chiave delle riforme giudiziarie del Consalvi e suo consigliere giuridico, fu l'avvocato concistoriale e forse il giurista più noto ed importante del periodo napoleonico. Vd. P. Alvazzi Del Frate, *Riforme giudiziarie e Restaurazione nello Stato pontificio (1814-1817)*, cit., pagg. 59-60; A. Roveri, *Bartolucci Vincenzo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 7, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1965, pagg. 4-5.

[230] Il progetto di codice elaborato dalla Commissione ed i materiali relativi si trovano in Archivio Segreto Vaticano, *Segreteria di Stato*, buste 38 e 80 del 1821 (in C. Ricotti, *Per la storia della codificazione commerciale…*, cit. pag. 33 nota 36 e pag. 53).

Tuttavia, come abbiamo visto, l'urgenza di disporre di un testo legislativo aggiornato, indusse a far entrare in vigore in tutto lo Stato il *Regolamento provvisorio di commercio* che riproduceva quasi alla lettera il Codice di commercio napoleonico: le poche variazioni concernevano la giurisdizione e la procedura nelle cause commerciali[231]. Questa parte processuale del codice venne poi raccolta nel (già sopra citato) *Regolamento legislativo e giudiziario* emanato nel 1834 da Gregorio XVI[232].

Non mancarono in seguito ulteriori tentativi di pervenire ad una autonoma codificazione commercialistica. Significativo, tra gli altri, è il progetto predisposto nel 1852 dall'avvocato Antonio Fabi[233], sottoposto nel 1856 all'esame della Camera di commercio di Roma ma respinto dal Consiglio di Stato nel 1864[234]. Furono però tutti tentativi infruttuosi, il fallimento dei quali determinò il protrarsi della disciplina "provvisoria" del Regolamento del 1821, sino alla caduta dello Stato pontificio nel 1870.

3. Considerazioni conclusive sulla Restaurazione e le "cose di commercio".

---

[231] Sulle caratteristiche del Regolamento provvisorio di commercio del 1821 vd. V. La Mantia, *Storia della legislazione italiana*, *I. Roma e lo Stato romano*, Torino 1884, pagg. 598-600.

[232] *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili (10 novembre 1834)*, §§ 294-300, 938-962, 1018,-1027.

[233] Il progetto, *Codice di commercio per lo Stato pontificio*, di Antonio Fabi è conservato a Roma, Archivio di Stato, *Commissione per i Codici legislativi*, Busta 4.

[234] Vd. C. Ricotti, *Per la storia della codificazione commerciale…*, cit. pagg. 51 e 53, nota 114.

Così brevemente riassunte le vicende relative alla giurisdizione e legislazione commerciali in epoca successiva all'occupazione francese, è possibile trarre alcune conclusioni.

Limitandoci alla situazione a Roma, ritornato al potere il Papa, è evidente che il tentativo di spazzare via l'esperienza giuridica francese con una restaurazione integrale dello *status quo ante* rimane incompiuto. Tale tentativo resta appunto sulla carta a tutti i livelli: sia dal punto di vista della giurisdizione che da quello della legislazione positiva.

Infatti, dal punto di vista giurisdizionale, la sperimentazione di una organizzazione dei tribunali di tipo gerarchico e accentrata, che era stata introdotta sotto il dominio francese, non poteva essere vista solo come il sacrilego modello dell'occupante usurpatore. Del resto, una simile riforma dei tribunali romani era da sempre stata l'obiettivo frustrato di tutti i papi precedenti. Così, limitandoci all'ambito commerciale, dopo un primo momento in cui vengono ristabilite tutte le vecchie giurisdizioni e competenze (*Auditor Camerae*, Assessore delle Ripe, Tribunale dell'Agricoltura, Tribunale dei Mercenari, Tribunale dell'Annona e della Grascia etc.), già nel 1824 si procede al ripristino di un Tribunale di commercio ed alla eliminazione delle varie competenze concorrenti delle altre giurisdizioni.

Parallelamente, in ambito normativo, ad una prima abolizione del Codice di commercio operata nel 1814, farà seguito la sua reintroduzione, sotto le mentite spoglie dell'estensione per Roma della normativa del regolamento provvisorio di commercio del 1815 (emanato per le province

di “seconda ricupera”) che, come visto, riproduceva la normativa del “vecchio” Codice di commercio francese. Anche qui, come osservato in tema di giurisdizione, l’abolizione del Codice di commercio, il ripristino di una situazione precedente, fu un’operazione solo simbolica, giacché la volontà di procedere ad una codificazione commerciale era già presente a Roma, come ben rappresentato dal progetto di codice del 1806.

Nella sostanza, la sensazione che si ricava dall’esame delle vicende dello Stato pontificio, almeno per quanto riguarda il settore commerciale, è quella di una arretratezza ed inefficienza delle norme e degli uffici chiamati ad applicare quelle norme, che, mal sopportata da tutti gli attori del sistema (le parti, i giudici, il potere politico e più in generale lo stesso commercio), non riusciva però ad essere riformata per via interna. In tal modo, l’arrivo di un fattore esogeno così forte da imporre una radicale riforma *ratione imperii* fu solo un fattore di modernizzazione che già gli stessi papi avevano ormai compreso come inevitabile.

In effetti, sia la riforma dei tribunali che lo studio di una codificazione di commercio erano problematiche che nello Stato pontificio erano già state poste prima dell’arrivo dei francesi.

Altra questione è la permanenza dei modelli francesi, sia in tema di amministrazione della giustizia che di diritto positivo. Sul punto, per spiegare tale permanenza, vi sono almeno due argomentazioni valide: la bontà del modello, da una parte e la esperienza di quel modello, dall’altra.

Sulla bontà del modello ed in particolare sulla sua particolare efficacia per lo Stato pontificio, basti pensare che il sistema giurisdizionale francese, con marcate caratteristiche di accentramento e gerarchia, risolveva sul piano giurisdizionale quella sempre incompiuta volontà di assolutezza statale che i moderni studiosi descrivono quale caratteristica centrale e storica dello stato pontificio. Semplificando, lo Stato pontificio, volendo essere uno stato assoluto, centralizzato ed gerarchicamente strutturato, non aveva però una organizzazione giurisdizionale corrispondente a questo modello: l'arrivo dei francesi e l'introduzione del loro sistema avrebbe risolto dunque un problema secolare.

Sulla intensità dell'esperienza del modello francese è appena sufficiente leggere lo stesso preambolo del *motuproprio* del 1816 il quale riconosceva ormai essersi, in molte province, "*nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi che sull'esempio di altre nazioni d'Europa si sono pure acquisiti*"[235].

In sostanza, per voler sintetizzare queste ultime riflessioni in una frase, il modello francese fu imposto *ratione imperii* e fu sostanzialmente mantenuto *imperio rationis*.

Una ultima conclusione da trarre sarebbe la risposta al perché lo Stato pontificio non riuscì a produrre riforme proprie, appoggiandosi, per quanto possibile, su quanto già riformato dai francesi. Probabilmente, ciò fu dovuto

[235] Cfr. le pagg. 2-5 della ed. Baret, Milano 1816, del *Motu proprio* del 6 luglio di quell'anno.

dalla distanza che esisteva a Roma tra gli “zelanti” ed i loro oppositori. Da una parte i primi, espressione di rigorismo religioso e reazione politica, intralciavano qualsiasi nuovo passo giacché considerato rivoluzionario o sovversivo dell’ordine morale, giuridico, politico e sociale dello Stato Romano. Dall’altra, le aspirazioni di laicità e modernità di diverse classi sociali, soprattutto della borghesia. Tra questi due opposti non vi fu mai accordo per cui non si crearono mai le condizioni per poter procedere ad una riforma condivisa e durevole.